

Autori Vari

# Conoscere il Trust

## Aspetti civilistici, tributari e di diritto comparato

### LIVINGBOOK

LIVING BOOK è una **banca dati specialistica on-line** che comprende il testo del libro integrato dalla documentazione di fondamentale supporto al commento sviluppato dall'Autore. Grazie alla selezione mirata della legislazione, delle interpretazioni collegate, della prassi fiscale, delle formule per la pratica applicazione degli adempimenti, si raggiunge una visione approfondita del tema indagato, perché elaborazione dell'Autore e selezione dei materiali, aggiornati costantemente, consentono di controllare l'evoluzione del quadro di riferimento.

Il testo integrale del volume, disponibile nel formato XML, consente molteplici e innovative modalità di approccio ai contenuti:

- ricerca libera testuale grazie al potente motore di ricerca;
- collegamenti ai documenti tramite link posizionati all'interno del testo;
- navigazione ipertestuale;
- estrapolazione di singole parti del volume, per le più varie esigenze professionali;
- stampa parziale o totale dei contenuti.

Gli aggiornamenti fruibili tramite LIVING BOOK consentono di porre in evidenza sia le modifiche ai contenuti della banca dati, sia i contributi aggiuntivi apportati dall'Autore in seguito a rilevanti variazioni intervenute in materia.

Il servizio di aggiornamento è disponibile per tutto il periodo di presenza del libro nel catalogo dell'Editore. Il servizio è accessibile gratuitamente per i soli acquirenti del volume: occorre collegarsi al sito [www.livingbook.it](http://www.livingbook.it) e inserire nello spazio idoneo

il seguente codice

8L34V4HX



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI TERAMO





Copyright © 2013 - Cesi Multimedia s.r.l.

Via V. Colonna 7, 20149 Milano

[www.cesimultimedia.it](http://www.cesimultimedia.it)

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione dell'opera, anche parziale e con qualsiasi mezzo.  
L'elaborazione dei testi, pur se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo all'autore e/o all'editore per eventuali involontari errori o inesattezze.

---

ISBN 978-88-6279-089-5

---

Finito di stampare nel mese di marzo 2013 presso Global Print S.r.l. - Gorgonzola (MI)

# ■ Presentazione

---

L'opera che mi accingo a presentare – ideata e realizzata dall'apposito "Gruppo di lavoro della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Teramo" in materia di trust – si segnala sotto diversi profili all'attenzione del lettore.

Essa risulta utile sia a quanti per la prima volta si avvicinano alla tematica del trust, che è una delle più complicate sul piano civilistico, ma anche (e, forse, ancora di più) sotto il profilo fiscale, sia a quanti nella propria attività professionale hanno avuto la ventura di imbattersi già in questo nuovo istituto. È utile ai primi, in quanto è scritta con linguaggio semplice, ma mai banale, e le diverse parti si susseguono accompagnando il lettore verso le questioni più tecniche e operative in modo progressivo. È utile ai secondi, perché nell'opera sono evidenziate e affrontate le problematiche più spinose di carattere tributario, con puntuale e aggiornata esposizione del pensiero dell'Agenzia delle Entrate; sono inoltre presentati e svolti alcuni interessanti casi pratici – aventi per oggetto questioni, come la protezione del patrimonio familiare o il passaggio generazionale, che prima o poi s'incontrano nella vita professionale –, con dettagliata illustrazione sia dei criteri da seguire per la strutturazione del trust e la formulazione delle relative clausole statutarie, sia del trattamento fiscale applicabile.

Altro profilo d'interesse è l'articolazione dell'opera, che consente una consultazione autonoma delle diverse parti, senza necessità dunque di una lettura integrale della stessa, in relazione alle problematiche concrete che di volta in volta si presentano al cospetto dell'operatore. E ciò perché, oltre ad essere coordinate fra loro, le varie parti dell'opera sono autosufficienti. Ad esempio, in relazione agli interessi da tutelare, vi sono parti che consentono di cogliere immediatamente le peculiarità e le differenze del trust rispetto ad altri strumenti giuridici esistenti nel nostro ordinamento; in relazione ai diversi tipi di trust (successorio, commerciale, caritatevole ecc.) e alle differenti modalità di articolazione dello stesso, altre parti permettono di avere piena e rapida contezza delle pretese del Fisco collegate alla sua attuazione, e ciò nei confronti del disponente, il trust e i beneficiari, con riguardo sia ai trasferimenti iniziali e finali, sia ai redditi prodotti dai beni devoluti in trust. E così via.

Muovendo da una diversa formazione, e mettendo a frutto le differenti esperienze, gli

Autori hanno saputo realizzare un'opera che, in definitiva, rappresenta un sicuro e valido ausilio per tutti coloro che sono interessati a una rapida comprensione dell'istituto del trust e dei riflessi, civilistici e fiscali, del suo impiego in concreto.

**Prof. Angelo Contrino**

Professore associato di Diritto Tributario  
presso l'Università di Modena e Reggio Emilia



# Indice

---

Presentazione	II
1. Il trust	1
1.1 Premessa	1
1.2 Che cos'è un trust?	1
1.3 Che cosa può essere oggetto di un trust?	2
1.4 I trust interni: ammissibilità in Italia	2
2. Imposte dirette e trust	5
2.1 Premessa	5
2.2 Il trust come soggetto passivo di imposta	6
2.3 Ente commerciale o non commerciale	7
2.4 La residenza del trust	9
2.5 I beneficiari come soggetti passivi d'imposta	11
2.6 I beni in trust e le imposte dirette	14
2.7 Adempimenti fiscali del trust	15
3. Imposte indirette e trust	17
3.1 Premessa	17
3.2 La tassazione indiretta del trust	17
3.2.1 Atto istitutivo	18
3.2.2 Atto dispositivo	18
3.3 Imposta di successione e donazione	18
3.3.1 Aliquote	19
3.3.2 Momento impositivo	21
3.3.3 Soggetti passivi	23
3.4 Imposta di registro	23
3.4.1 Conseguenze fiscali	24
3.4.2 Agevolazioni	26
3.5 Imposte ipotecarie e catastali	26
3.5.1 Atto dispositivo	26
3.6 Iva	27
3.6.1 Trasferimento del bene o diritto dal settlor al trustee	27
3.6.2 Fase operativa nella quale il trust svolge la sua attività commerciale	28
3.6.3 Trasferimento del bene o diritto dal trustee al beneficiario	28
3.6.4 Operazioni effettuate durante il trust	28
3.6.5 Trasferimento beni dal trustee al beneficiario	28
4. Trust e aspetti comparatistici	29
4.1 Premessa	29
4.2 Divieto di patti successori	30
4.3 Patto di famiglia	31
4.4 Amministratore di sostegno	32
4.5 Interdizione e inabilitazione	33

5. L'impiego dei trust nelle operazioni commerciali	35
5.1 Premessa	35
5.2 Trust, ipoteca e pegno	36
5.2.1 Il confronto con l'ipoteca	36
5.2.2 Trust e pegno	37
5.3 Trust, impresa e società	39
5.3.1 Trust ed operazioni commerciali	39
5.3.2 Trust e patti parasociali	41
5.3.3 Trust e passaggio generazionale	42
5.4 Trust e procedure concorsuali	44
5.4.1 Trust e concordato preventivo	45
5.4.2 Trust e fallimento	46
6. Casi pratici	49
6.1 Trust per la famiglia	49
6.1.1 Il caso	49
6.1.2 La struttura del trust	49
6.1.3 Le clausole del trust	51
6.1.4 Tematiche tributarie	53
6.2 Trust per pianificare il passaggio generazionale	61
6.2.1 Il caso	61
6.2.2 La struttura del trust	62
6.2.3 Le clausole del trust	64
6.2.4 Tematiche tributarie	66
6.3 Trust istituito per consentire l'efficiente conclusione di una procedura fallimentare	71
6.3.1 Il caso	71
6.3.2 La struttura del trust	72
6.3.3 Le clausole del trust	73
6.3.4 Tematiche tributarie	73
6.4 Conclusioni	75
6.4.1 Trust successorio	75
6.4.2 Trust commerciale	76
6.4.3 Trust caritatevole o di scopo	76
7. Atto istitutivo di Trust	77
Appendice bibliografica	93
Appendice giurisprudenziale	97

# ■ 1. Il *trust*<sup>1</sup>

---

## ■ 1.1 Premessa<sup>2</sup>

Il *trust* nasce nell'Inghilterra medioevale quando, ai tempi delle crociate, i cavalieri in partenza alla volta della Terra Santa erano soliti lasciare i propri beni in custodia ad amici fidati che restavano in patria. Nel caso in cui il cavaliere non tornasse, tali beni sarebbero stati trasferiti ai suoi successori (di solito il figlio maggiore), ovvero sarebbero rimasti ancora in custodia a favore della sposa e dei figli, finché uno di questi ultimi non raggiungesse la maggiore età.

Il termine inglese "*trust*", letteralmente "fiducia", ricorda proprio il sentimento alla base di questa relazione. Le corti di *equity* inglesi deliberarono a favore dei beneficiari di questi primi *trust* e posero le premesse perché l'istituto si consolidasse nei secoli. Il fatto che i beni di alcune famiglie inglesi si siano tramandati di generazione in generazione, dal Medioevo ai giorni nostri, senza uscire dall'ambito della stessa famiglia, è una prova dell'efficacia e della flessibilità del *trust*.

Molte famiglie di industriali nel mondo anglosassone, a partire dalla fine del '700, si sono servite del *trust* per rimettere ad un professionista di fiducia le questioni relative alle successioni di figli e nipoti alla guida dell'azienda, al mantenimento di un nucleo di azionisti afferenti alla stessa famiglia e più in generale alla gestione ed alla destinazione del patrimonio personale ed aziendale.

## ■ 1.2 Che cos'è un *trust*?

Un *trust* si crea quando un soggetto – il **settlor o disponente** – trasferisce dei beni ad un altro soggetto – il **trustee** – che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti – i **beneficiari** – ai quali il *trustee* dovrà trasferire i suddetti beni dopo un dato periodo di tempo, ovvero nei confronti dei quali produrranno un'utilità per il raggiungimento di un determinato fine. Il *trust* è un rapporto giuridico diverso dall'istituzione fiduciaria, in quanto il *trustee* – a differenza di un fiduciario – diviene formalmente proprietario dei beni che gli sono affidati. Il suo esercizio del diritto di proprietà è comunque limitato da tutte le disposizioni dell'atto di *trust*, nonché dalla norma generale per cui il *trustee* deve agire esclusivamente a vantaggio dei beneficiari.

In alcuni tipi di *trust* i beneficiari non sono indicati, si tratta dei cd. ***trust* di scopo**, in cui il *trustee* deve agire in vista di una funzione predeterminata, per raggiungere uno scopo

---

<sup>1</sup> A cura del Gruppo di lavoro della Fondazione dei Dottori commercialisti di Teramo.

<sup>2</sup> A cura di Aurelio Tracanna.

specifico, ad esempio per raggiungere una finalità benefica o per finalità di tipo commerciale, finanziaria o aziendale.

Inoltre, esistono i cd. **trust discrezionali**, in cui il *trustee* ha facoltà di scegliere i beneficiari entro una categoria definita di soggetti e di stabilire le proporzioni secondo cui gli stessi potranno godere dei proventi e dei beni del *trust*. In entrambi i casi esistono meccanismi di tutela degli interessi del *settlor* e dei beneficiari e di garanzia della condotta professionale del *trustee*.

### ■ 1.3 Che cosa può essere oggetto di un *trust*?

I beni che fanno parte di un patrimonio familiare o aziendale o parti di essi possono entrare in un *trust*, come ad esempio: titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d'arte, quote di fondi comuni d'investimento, azioni quotate in Italia o all'estero, immobili ecc. Inoltre, in un *trust* può entrare sia la piena proprietà, sia la nuda proprietà di un bene.

### ■ 1.4 I *trust* interni: ammissibilità in Italia

Con il recepimento della convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992, l'istituto del *trust* è stato formalmente accettato nel nostro ordinamento.

L'Italia è stato il terzo paese firmatario a ratificare con legge interna la convenzione dopo il Regno Unito e l'Australia ed il primo paese di *civil law* ad ammettere a pieno titolo l'utilizzo di un modello negoziale di *common law* sviluppatosi nelle corti di *equity*, proprio dell'esperienza anglosassone. Tra gli altri paesi firmatari ci sono: Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia, Paesi Bassi, Francia, Lussemburgo e Malta.

Tuttavia, l'Italia non ha ancora nel proprio ordinamento una legge regolatrice del *trust*, nonostante le premesse auspicassero ben altro comportamento, mentre la Francia ha subordinato la ratifica della convenzione alla regolamentazione interna della materia, redigendo una legge sul contratto di *fiducie*, equivalente francese del *trust*.

L'evoluzione giurisprudenziale ed il dibattito dottrinario hanno portato dei punti fermi sull'ammissibilità, in forza dell'art. 11 della convenzione, del *trust* nel nostro ordinamento, qualora conforme alla legge regolatrice straniera, dalla quale discendono la sua validità, la sua interpretazione ed i suoi effetti.

Quindi ne discende l'ormai pacifica trascrizione dei beni ricompresi nel *trust* al *trustee* proprio per rendere concreto l'effetto segregativo, essenza del *trust*, che altrimenti risulterebbe inopponibile a terzi.

È possibile parlare allora di una nuova forma di proprietà: la proprietà "finalizzata" o "qualificata" in aggiunta a quella conosciuta dal nostro Codice civile; l'effetto segregativo si verifica perché i beni conferiti in *trust* non entrano nel patrimonio del *trustee* se non per la realizzazione dello scopo indicato dal disponente-*settlor* e con il fine specifi-



co di restare separati dai propri averi, pertanto non può parlarsi di acquisizione al patrimonio del *trustee* di detti beni nemmeno come beni futuri. Conseguentemente occorre riconoscere la meritevolezza degli interessi tutelati con il *trust* e la magistratura ha il potere di negare il riconoscimento solamente nel caso in cui, il *trust*, appaia contrario all'ordinamento interno, disapplicando la scelta abusiva e/o fraudolenta del disponente. In ossequio all'art. 5 della convenzione dell'Aja, in ultima analisi, è possibile istituire in Italia un *trust* (anche detto in queste ipotesi "*trust* interno"), in cui tutti i soggetti coinvolti siano italiani – *settlor*, *trustee*, beneficiari, *protector* –, nonché i beni oggetto del *trust*, a prescindere dal fatto che si trovino in Italia ovvero all'estero, e l'unico elemento estraneo è la legge applicabile che regola il *trust*.

La legge regolatrice può essere sia quella del modello inglese, sia quella del modello internazionale, ossia emanata negli ultimi quindici anni da numerose ex colonie britanniche sedi di centri finanziari internazionali (Jersey, Guernesey, Isola di Man, Malta, Isole Cayman, Bermuda, Bahamas), ovvero quella del modello dei paesi di *civil law*, come ad esempio i paesi sudamericani, il Lichtenstein (*treuhand*), il Principato di Monaco, S. Marino e Israele.

Per effetto della convenzione, quindi, un cittadino italiano può istituire un *trust* – rapporti giuridici istituiti da una persona – con atto tra vivi o *mortis causa* per disporre dei propri beni e porli sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di uno o più beneficiari o per raggiungere un fine specifico.

Caratteristiche:

- a) i beni del *trust* costituiscono un fondo separato e non fanno parte del patrimonio del *trustee* (cd. "segregazione del patrimonio del *trust*");
- b) i beni del *trust* sono intestati al *trustee*;
- c) il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo di gestire o disporre dei beni secondo i termini del *trust* e le norme impostegli dalla legge.

In breve, con la creazione di un *trust*, il *settlor* o disponente si spoglia di alcuni suoi beni e li trasferisce al *trustee*, che ne diviene proprietario. Il *trustee* deve esercitare il diritto di proprietà di cui è investito, secondo quanto stabilito nell'atto istitutivo e non a proprio vantaggio, bensì nell'esclusivo interesse del beneficiario o dei beneficiari indicati nell'atto istitutivo del *trust*, ovvero per il raggiungimento di uno scopo. Gli elementi distintivi di un *trust* sono quindi il trasferimento della piena titolarità del diritto di proprietà al *trustee* e la segregazione del patrimonio del *trust*.

Va detto che l'art. 15 della convenzione esclude l'utilizzo di *trust* in deroga a norme relative alla protezione dei minori ed incapaci, agli effetti personali e patrimoniali del matrimonio, alle regole di successione necessaria (diritti dei legittimari), alla protezione dei creditori in caso di insolvenza ed alla protezione dei terzi che agiscono in buona fede ed in generale quando l'applicazione del *trust* porta a conseguenze incompatibili con l'ordine pubblico.

La ragione dell'introdurre nel nostro ordinamento un modello negoziale, tipico di *common law*, un modello alla cui base vi è una complessa manifestazione di autonomia privata retta da un diritto straniero, risiede nel proteggere interessi leciti che non trova-

no tutela efficiente nelle norme del nostro ordinamento giuridico, e quindi di rispondere a quelle esigenze che di volta in volta si presentano alla collettività, che non rientrano negli schemi classici del **rapporto fiduciario** e del **rapporto di mandato** che la cultura italiana ha fino ad oggi applicato.

I *trust* in definitiva, sono la risposta corretta a situazioni che troverebbero altrimenti un assetto non trasparente, spesso realizzato indirettamente per mezzo di simulazioni o fittizie interposizioni o in violazione di norme.

Emblematico quanto riportato nella presentazione della proposta di legge C-2733 del 10 maggio 2002 On. Cima “Norme in materia di *trust* a favore di soggetti portatori di *handicap*”: «... Il rapido cambio di scena è il frutto non di una moda, ma della percezione che il *trust* colmi lacune assai serie del nostro ordinamento giuridico. Laddove gli strumenti civilistici non riescono a giungere, spesso giunge il *trust*: esso consente sia di regolare assetti di interessi, sia di proteggere posizioni meritorie che altrimenti non troverebbero sbocco, se non in costruzioni artificiose, sovente condite con simulazioni, interposizioni, contratti di dubbia validità. Il senso del *trust* è tutto qui: la risposta ad interrogativi della vita commerciale, finanziaria, sociale, familiare rispetto ai quali il diritto italiano o rimane muto o vaga alla ricerca di esiti che alla fine si rivelano insoddisfacenti ...».

## ■ 2. Imposte dirette e *trust*

### ■ 2.1 Premessa

La legge finanziaria del 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, comma 74) ha aggiunto ai soggetti passivi Ires, individuati dall'art. 73 Tuir, i *trust*<sup>2</sup>. A questo riguardo, occorre fin da subito fare una precisazione. Infatti, il legislatore italiano non ha incluso i *trust* tra i soggetti già indicati alle lettere b) e c) dell'art. 73, comma 1 Tuir, ma ha introdotto una nuova figura soggettiva che si affianca a quella degli “enti pubblici e privati”<sup>3</sup>.

La soggettività passiva dei *trust* è prevista però solo nel caso in cui possano essere considerati “opachi”, ovvero nel caso in cui non siano individuati i beneficiari dei beni vincolati nel *trust fund*. Infatti, nel caso di *trust* “trasparenti”, ai sensi del comma 2 dell'art. 73 Tuir, i redditi conseguiti «sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali». Possiamo dire, pertanto, che sono stati previsti due regimi nettamente differenziati, a seconda che il *trust* individui o meno i beneficiari.

La risoluzione n. 81/E del 7 marzo 2008, ha individuato anche una terza ipotesi, i cd “*trust misti*”, qualora nell'atto istitutivo siano comprese sia le caratteristiche del *trust* opaco che di quello trasparente; «ciò avviene, ad esempio, quando l'atto istitutivo prevede che parte del reddito del trust sia accantonato a capitale (rectius sia destinato ad incremento del relativo fondo di dotazione) e parte, sia, invece, attribuito ai beneficiari. In quest'ultima ipotesi, il reddito accantonato sarà tassato direttamente in capo al trust, mentre il reddito attribuito ai beneficiari concorrerà alla formazione dell'imponibile di questi ultimi».

<sup>1</sup> A cura di Ambra Fabri.

<sup>2</sup> I *trust* consistono in un ordinario istituto di segregazione patrimoniale appartenente agli ordinamenti di *common law*. Una definizione di trust viene offerta dall'art. 2 della convenzione dell'Aja.

<sup>3</sup> Questa considerazione si fonda su diversi dati testuali. Innanzitutto il *trust*, viene inserito nel primo comma dell'art. 73 Tuir, ossia nell'elencazione delle singole categorie soggettive e il legislatore utilizza, altresì, la formula “nonché i *trust*”, proprio al fine di sottolineare la sua autonomia. Al contrario, si sarebbe limitato ad includerli nell'elencazione esemplificativa del secondo comma dell'art. 73 Tuir. Inoltre, il legislatore ha modificato anche l'art. 13, d.P.R. 600/1973, introducendo i *trust* tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Tale intervento non sarebbe stato necessario se i *trust* fossero considerati alla stregua degli “enti diversi dalle società”.

## ■ 2.2 Il *trust* come soggetto passivo di imposta

Il *trust* per essere un soggetto passivo di imposta deve essere “autonomo”, ovvero non devono ricorrere elementi che possano far ritenere che si tratti di un mero soggetto interposto, perché in tal caso i redditi sarebbero attribuiti ai reali beneficiari. Dalle *risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate*<sup>4</sup>, è possibile desumere alcuni elementi utili per stabilire l’autonomia del *trust*:

- 1) il *trustee* deve avere la piena amministrazione e gestione dei beni, nonché il potere di decidere l’attribuzione del reddito. Infatti, se «*il trustee ha il potere di decidere l’attribuzione del reddito, vuol dire che egli ha un potere su quel reddito, potere che gli deriva dal possesso del reddito stesso. Conseguentemente quel reddito è imputato al trust e non al beneficiario*»<sup>5</sup>. La discrezionalità del *trustee* può essere limitata dal *settlor*, ma non può essere completamente assente;
- 2) il disponente, infatti, non può essere anche *trustee*, in quanto non si verificherebbe un reale spossessamento dei beni<sup>6</sup>. Pertanto, i cd. *trust* auto-dichiarati, nei quali la figura del *trustee* coincide con quella del *settlor*, non possono essere considerati autonomi ai fini delle imposte sui redditi.

Di recente è intervenuta anche la Circolare n. 61 del 27 dicembre 2010, la quale ha precisato che quando il *trustee* non possiede l’effettivo potere di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati, «*il trust viene a configurarsi come struttura meramente interposta rispetto al disponente, al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust*». L’Agenzia vuole certamente evitare un abuso del diritto realizzato attraverso l’istituto del *trust*, tanto da prevedere l’*inesistenza* dello stesso, ai fini dell’imposizione diretta, qualora si verifichi una ipotesi di interposizione fittizia.

L’inclusione dei *trust* tra i soggetti passivi Ires, comma 1 dell’art. 73 Tuir, genera però problemi applicativi di notevole complessità, in quanto risulta difficile riferire ai *trust* le regole che, nel sistema delle imposte sui redditi, attribuiscono ai soggetti passivi determinate qualificazioni indispensabili per la fissazione di criteri e modi di applicazione dell’imposta. Due questioni devono pertanto essere affrontate, ossia in base a quali criteri:

- vanno ricompresi tra gli enti commerciali o tra quelli non commerciali e,
- rispettivamente, possano essere definiti soggetti residenti o non residenti.

<sup>4</sup> Si vedano a riguardo le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 425/E del 5 novembre 2008 e n. 8/E del 17 gennaio 2003. La prima risponde ad una richiesta di chiarimento sulla tassazione per trasparenza, nel caso in cui i beneficiari siano individuati, affermando che «*se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità fa venir meno l’automatismo che è il presupposto della imputazione per trasparenza, indipendentemente dalla effettiva percezione, in capo al beneficiario*». La seconda risoluzione precisa invece che nel *trust* deve verificarsi uno spossessamento dei beni, da parte del disponente, per riconoscersi una reale autonomia al *trust*.

<sup>5</sup> Risoluzione n. 425/E del 2008.

<sup>6</sup> Sul punto si veda la risoluzione n. 8/E del 2003, su cui si tornerà anche in seguito.

Da un punto di vista di diritto positivo il *trust* è infatti stato inserito come possibile forma giuridica sia degli enti commerciali, diversi dalle società, lettera b) art. 73, sia degli enti non commerciali, lettera c) art. 73, sia degli enti non residenti, lettera d) art. 73. Il legislatore immagina dunque che il *trust* possa indifferentemente rivestire l'una o l'altra qualificazione.

### ■ 2.3 Ente commerciale o non commerciale

Nel nostro ordinamento, infatti, per la determinazione della base imponibile occorre qualificare gli enti come “commerciali” o “non commerciali” e per stabilire la commercialità di un ente, in generale, vengono considerati l'oggetto e lo scopo perseguiti dall'ente e desumibili dallo Statuto<sup>7</sup>.

Non è facile però applicare questi concetti al *trust*, in quanto non esiste uno statuto in senso stretto e l'atto istitutivo può consistere in una pluralità di atti: gli atti con i quali il *settlor* dispone il trasferimento dei beni a favore del *trust* precedentemente o contestualmente istituito e anche la cd. “*letter of wishes*”. Pur volendo sostenere un'analogia tra questi atti e lo statuto, il problema resta comunque l'individuazione dell'oggetto e dello scopo del *trust*.

V'è da dire che i *trust*, in linea generale, non perseguono uno scopo giuridicamente rilevante<sup>8</sup>, bensì si prefiggono la segregazione del patrimonio, oltre al raggiungimento di un fine “privato”. Infatti l'essenza dell'istituto è rappresentata dalla destinazione del risultato ai beneficiari, secondo i modi e i termini dettati dal *settlor*. Inoltre, non è neanche possibile definire, in linea generale, l'oggetto principale perseguito dai *trust*, essendo molteplici le attività che di solito possono svolgere.

Queste considerazioni portano ad affermare che il *trust* deve essere equiparato ad un ente non commerciale, a meno che l'attività commerciale non assuma carattere prevalente, come riconosciuto anche nella circolare n. 48/E del 2007.

La risoluzione n. 425/E del 2008 specifica, inoltre, che «*il trust è equiparato ad un ente commerciale qualora svolga in via esclusiva o prevalente attività di tipo commerciale. Al riguardo, si ricorda che per esercizio di imprese commerciali, ai sensi dell'art. 55 del Tuir, si intende "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva" delle attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile. Pertanto, nel*

<sup>7</sup> La rilevanza dello Statuto per l'individuazione dell'oggetto e dello scopo è indubbia, in quanto risponde all'esigenza di assicurare la certezza nei rapporti tra Fisco e contribuenti, nonché quella di qualificare l'ente *ex ante*.

<sup>8</sup> Nelle società, quando si parla di “scopo” si fa riferimento “alla modificazione perseguita degli assetti sociali ed economici”. Questi concetti non appartengono ai *trust*, e neanche ai cd. *trust* di scopo, il cui nome potrebbe trarre in inganno. Per un'analisi dettagliata delle diverse tipologie di *trust* si rinvia alla circolare n. 48/E del 6 agosto 2007.

*caso in cui l'ente svolga un'attività riconducibile tra quelle elencate nell'art. 2195 del codice civile, il carattere commerciale dell'attività stessa si afferma a prescindere dall'esistenza di un'organizzazione di impresa.*

*Nell'ipotesi in cui l'ente effettui, invece, un'attività non riconducibile tra quelle dell'art. 2195 del codice civile, al fine di accertare il carattere commerciale dell'attività posta in essere, è necessario verificare la sussistenza di un'organizzazione in forma d'impresa. Ove l'ente operi attraverso un'apposita organizzazione di mezzi e risorse ovvero con l'impiego e il coordinamento del capitale nell'ambito di una significativa attività economica, dovrà necessariamente riconoscersi la presenza di un'organizzazione sotto forma d'impresa, con la conseguenza che l'attività svolta è qualificabile come "commerciale"».*

In quest'ultimo caso troveranno quindi applicazione gli artt. 81 e ss. Tuir per la determinazione del reddito complessivo, e quindi il *trust* dichiarerà solo reddito d'impresa, in base al principio di attrazione (art. 81 Tuir), mentre nel caso in cui sia considerato ente non commerciale la determinazione del reddito complessivo avverrà in base al disposto degli artt. 143 e ss. Tuir.

Il *trust*, pertanto, sarà equiparato, nella determinazione del reddito, ad una persona fisica, tassabile sulle singole categorie di reddito, con applicazione, però, dell'aliquota Ires<sup>9</sup>. Vi sono alcune differenze rispetto ad un soggetto persona fisica, che è bene riepilogare brevemente:

1. il d.lgs. 344/2003, ha modificato il regime degli utili da partecipazione in società ed enti, percepiti da soggetti Ires. I *trust*, sono ricompresi tra i soggetti passivi Ires, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 73 Tuir, pertanto anche ad essi sarà applicabile l'art. 89 Tuir. La tassazione di tali dividendi avviene, quindi, in capo al *trust* con riferimento al 5% del loro ammontare e senza distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate<sup>10</sup>;
2. per quanto attiene alle plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate sono imponibili, sia per le persone, sia per i *trust*, per il 49,72% del loro ammontare, ma si deve tenere presente che per i *trust* l'aliquota di tassazione è proporzionale.

Infine, nell'ipotesi in cui il *trust* svolga contemporaneamente attività commerciale e non, si dovranno considerare i parametri previsti dall'art. 149 Tuir a proposito della perdita della qualifica di ente non commerciale.

La circolare n. 38 del 1° agosto 2011, inoltre, ha previsto per i *trust* la possibilità di iscriversi nel registro delle Onlus. Tuttavia, tale possibilità è riconosciuta esclusivamente

---

<sup>9</sup> Al *trust*, essendo soggetto passivo Ires, si applicherà l'aliquota proporzionale del 27,5%, mentre alle persone fisiche sono applicate aliquote progressive, come stabilito dalla disciplina Irpef.

<sup>10</sup> Il regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti dalle persone fisiche (soggette ad Irpef) è differente, in quanto dipende dal tipo di partecipazione: se è qualificata, concorre alla formazione del reddito complessivo il 49,72% (dal 31 dicembre 2007) dei dividendi percepiti, mentre se è non qualificata subisce una ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota al 20% sul 100% dei dividendi percepiti (aliquota del 12,50% fino al 31 dicembre 2011).

ai *trust* opachi, perché il regime fiscale agevolato previsto per le Onlus non può essere applicato anche alle persone fisiche, fattispecie che si verificherebbe nell'ipotesi di *trust* trasparente.

## ■ 2.4 La residenza del *trust*

Altro concetto fondamentale ai fini delle imposte sui redditi, è sicuramente quello della residenza. La disciplina tributaria considera un soggetto residente nel territorio dello Stato qualora ricorra, nella gran parte del periodo di imposta, almeno una delle seguenti condizioni:

- sede legale nel territorio dello Stato italiano;
- sede dell'amministrazione nel territorio dello Stato;
- oggetto principale dell'attività svolta nel territorio dello Stato.

Come per la qualificazione di ente commerciale, anche per la definizione di *trust* residente si pongono molte problematiche dovute alla mancanza di coincidenza tra le qualificazioni usate nel nostro ordinamento e i tratti peculiari del *trust*.

È la stessa *circolare n. 48/E del 2007* a fornire una conferma di tale difficoltà, là dove afferma «*considerando le caratteristiche del trust, di norma i criteri di collegamento al territorio dello Stato sono la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale*». Esclude quindi, fin da subito, il criterio della sede legale, a causa delle caratteristiche proprie del *trust*<sup>11</sup>. Per gli altri criteri di collegamento territoriale, invece, la circolare tenta di adattarli, per quanto possibile, alla struttura del *trust*.

- a) Primo criterio proposto è quello della sede dell'amministrazione, ossia il luogo da cui provengono gli impulsi volitivi dell'ente. Questa regola trova però applicazione solo nelle ipotesi in cui il *trust* presenti un'organizzazione (dipendenti, locali ecc.), ovviamente si fa riferimento ai *trust* in sé e non ad un'eventuale struttura organizzativa del *trustee*. Tuttavia tale tipologia di *trust* sono davvero l'eccezione, essendo in generale presente una struttura organizzativa solo in quelli di scopo.
- b) La circolare stabilisce che «*in mancanza (della struttura organizzativa), la sede dell'amministrazione coinciderà con il domicilio fiscale del trustee*». Tale soluzione, adottata per ovviare al problema dell'organizzazione, solleva però molti dubbi. Infatti, la definizione di domicilio fiscale dettata dall'art. 58, d.P.R. 600/1973, è diretta ad individuare il Comune di riferimento al fine di radicare la competenza degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, non ha quindi come obiettivo quello di individuare la residenza del soggetto, ma si pone in una fase successiva<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Nei *trust* il concetto di sede legale non trova alcuna applicazione, proprio per quei caratteri di disomogeneità che lo caratterizzano rispetto agli altri istituti dell'ordinamento. Inoltre, si è già accennato alla difficoltà di equiparare gli atti istitutivi del *trust* allo Statuto, in cui la sede legale deve essere, invece, indicata *ex lege*.

<sup>12</sup> Il criterio del domicilio fiscale pone molti dubbi interpretativi, in quanto non sembra un semplice correttivo al criterio della sede dell'amministrazione, bensì un vero e proprio nuovo criterio che non trova però nel det-

- c) L'altro criterio utilizzato è l'oggetto principale, ma anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate sottolinea l'applicazione limitata di tale criterio, in quanto è strettamente legato alla tipologia del *trust*<sup>13</sup>. La circolare, proprio per tentare di superare tali problemi applicativi, suggerisce di determinare il luogo di svolgimento dell'attività del *trust*, in base al luogo in cui si trovano gli immobili, se il *trust fund* è costituito da soli immobili, mentre nel caso di patrimoni mobiliari o misti il luogo dovrà essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata. Chiarisce ancora, che se gli immobili si trovano interamente in Italia non sussistono problemi per stabilire la residenza, mentre se sono dislocati in Stati diversi occorrerà fare riferimento al criterio della prevalenza. Purtroppo, però, la circolare non offre alcun metodo specifico per i *trust*, per determinare la prevalenza e di conseguenza si presenteranno le medesime problematiche applicative.
- d) Un altro elemento offerto per stabilire la residenza di un *trust* consiste nel far riferimento alle convenzioni stipulate al fine di evitare le doppie imposizioni, qualora il *trust* realizzi il presupposto impositivo in più Stati.

La legge finanziaria del 2007, inoltre, ha introdotto nel comma 3 dell'art. 73 Tuir, due ipotesi attrattive della residenza, stabilendo che i *trust* e gli istituti aventi analogo contenuto<sup>14</sup>, istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 (ossia Paesi non indicati nella cd. "*white list*") e successive modificazioni, si considerano residenti quando:

- almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
- sono istituiti in un Paese diverso da quelli indicati nella *white list*, e successivamente alla loro costituzione un soggetto residente nel territorio dello Stato effettua, in loro favore, una attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

La *ratio* normativa della seconda presunzione di residenza, è ovviamente quella di contrastare la creazione solo formale del *trust*, in quei paesi che non consentono lo scambio di informazioni. Anche in questa circostanza, però, si pone un problema interpretativo, circa il concetto di "istituzione" del *trust*. La circolare n. 48/E del 2007 fa riferimento al luogo in cui il *trust* ha eletto la propria residenza. Tale interpretazione non trova

---

tato normativo alcun fondamento. Inoltre il domicilio fiscale del *trustee* non ha un necessario collegamento con "il luogo da cui promano gli impulsi volitivi" del *trust*.

<sup>13</sup> Come già detto precedentemente a proposito della classificazione del *trust* tra gli enti commerciali o non commerciali, anche per la residenza, si pone il problema dell'oggetto principale, ossia il luogo dove viene svolta l'attività prevalente. Secondo la definizione normativa, l'attività principale è quella svolta per il raggiungimento degli scopi dell'ente, pertanto per i *trust*, essendo nella maggior parte dei casi enti non commerciali, l'attività da prendere in considerazione è quella istituzionale e non quella produttiva di reddito.

<sup>14</sup> Tale previsione normativa ha il fine, come ricorda anche la circolare n. 48/E del 2007, di attrarre anche quegli istituti a cui gli ordinamenti stranieri potrebbero assegnare un *nomen iuris* diverso, nonostante abbiano le stesse caratteristiche del *trust*.



alcun riscontro sul piano pratico, in quanto nella stragrande maggioranza dei casi l'elezione di domicilio, negli atti istitutivi dei *trust*, non avviene e soprattutto non è richiesta da nessuna norma.

Inoltre, non sortirebbe gli effetti sperati, neanche nell'ipotesi in cui l'istituzione si consideri avvenuta nel luogo in cui si è perfezionato l'atto istitutivo, perché l'atto potrebbe essere concluso in un Paese ricompreso nella *white list* e poi il *trust* operare in Stati in cui non è previsto lo scambio di informazioni. Il legislatore ha comunque previsto la possibilità di offrire prova contraria avverso le due ipotesi di presunzione, inserendo nell'art. 73, comma 3 Tuir, l'inciso "salvo prova contraria". Si può sostenere, in conclusione, che stabilire la residenza di un *trust* non è agevole, in quanto occorrerà tenere in considerazione una serie di disposizioni, ma soprattutto occorrerà analizzare la fattispecie caso per caso, essendo davvero rilevante la tipologia scelta, di *trust*.

Per quanto attiene invece ai *trust* non residenti in Italia, saranno imponibili solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 23 Tuir.

## ■ 2.5 I beneficiari come soggetti passivi d'imposta

La seconda ipotesi introdotta dalla legge finanziaria del 2007, riguarda i *trust* con beneficiari individuati (*trust* trasparente). Il legislatore, infatti, è intervenuto a modificare anche l'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*) Tuir, ricomprendendo nella categoria dei redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73, comma 2 Tuir, anche se non residenti».

La prima questione da affrontare, per poi passare all'analisi del regime di tassazione, attiene sicuramente all'individuazione del beneficiario. Come precisa anche la circolare n. 48/E del 2007, «il beneficiario può essere beneficiario di reddito e godere delle utilità dei beni in trust (ad esempio percepire periodicamente delle somme), oppure beneficiario finale dei beni che gli verranno devoluti al termine del trust». Inoltre, il beneficiario può essere individuato sia nell'atto istitutivo, sia in un momento successivo. Dalle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate è possibile, anche in questo caso, tentare di estrapolare una serie di criteri, utili per definire quando il beneficiario si possa considerare "individuato":

1. va subito fatta una precisazione, in quanto la circolare n. 48/E del 2007 ha chiarito che, essendo il presupposto di applicazione dell'imposta il possesso di redditi, per "beneficiario individuato" è da intendersi il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario quindi che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza<sup>15</sup>. Infatti, nel caso in cui sia previsto un termine, prima del quale i beni non

<sup>15</sup> La sottolineatura operata dalla circolare, è molto importante, in quanto permette un'armonizzazione dell'art. 73 Tuir con l'art. 53 Cost.. Infatti, il beneficiario del *trust*, potrebbe essere individuato fin dall'inizio,

possono essere attribuiti al beneficiario, è irrilevante la sua individuazione, perché i beni si considerano produttivi di reddito in capo al *trust*. Tuttavia, la circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, ha precisato che «*se nell'atto costitutivo è fatta espressa menzione nominativa dei beneficiari dei trust, quest'ultimo assume ai fini delle imposte sui redditi la qualifica di soggetto trasparente "per natura"*». Tale previsione deve però essere letta tenendo in considerazione il richiamo effettuato dall'Agenzia alla propria precedente circolare, ossia la n. 48/E del 2007. Sicché, i beneficiari nominativamente individuati devono comunque possedere una capacità contributiva attuale e il diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione di quella parte di reddito. Se così non fosse, il vincolo posto dall'Agenzia delle Entrate dovrebbe certamente essere interpretato come una "*stretta*", in quanto la semplice menzione nominativa dei beneficiari del *trust* non è di per sé indicativa di un diritto attuale e incondizionato degli stessi all'apprensione dei redditi del *trust*;

2. nel caso affrontato con la risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2008, l'Agenzia ha ritenuto che nonostante «*nell'atto istitutivo del trust vengano indicati quali "beneficiari immediati la massa dei creditori del Concordato"*, tali soggetti non corrispondono ai "*beneficiari individuati*" di cui all'*art. 73, comma 2 del Tuir*», in quanto non possono pretendere dal *trustee* alcunché, fino a quando il concordato preventivo non sia concluso;
3. la risoluzione n. 278/E del 4 ottobre 2007 ha analizzato un caso particolare in cui erano presenti sia un beneficiario di reddito, sia dei beneficiari finali. Il *trust* per cui veniva chiesto l'interpello aveva lo scopo di assicurare un'assistenza vita natural durante ad un ragazzo disabile, pertanto il richiedente individuava il disabile come beneficiario del *trust*. Nell'atto istitutivo, però, si prevedeva che alla morte del ragazzo i beni tornassero al disponente se ancora in vita o distribuiti al di lui coniuge e ai suoi parenti. L'Agenzia delle Entrate, pertanto, ha affermato che i reali beneficiari sono questi ultimi e non risultano individuati per il principio espresso sopra (non sussiste una capacità contributiva attuale), mentre il ragazzo disabile non è un beneficiario in senso stretto, ma rappresenta "il fine" per cui il *trust* è stato creato. Sicché, nell'ipotesi illustrata, si avrà un *trust* opaco. Occorre quindi fare attenzione nell'individuare i beneficiari in quanto, soprattutto nel caso di *trust* di scopo, possono essere confusi con il "fine" perseguito dal *trust*;
4. un altro aspetto interessante ai fini dell'individuazione del beneficiario consiste nei poteri che il disponente riconosce in capo al *trustee* e quale ruolo decide di mante-

---

ma percepire in un'unica soluzione i redditi prodotti, sui quali, però, sarebbe chiamato a pagare le imposte periodicamente. Si verificherebbe, quindi, una discrepanza tra imputazione del reddito e percezione delle somme. In realtà, alcuni Autori hanno fatto notare che nel nostro ordinamento la possibilità di una tale divergenza si può già verificare, come nel caso delle società di capitali tassate per trasparenza, in cui gli utili imputati all'anno non è detto che vengano distribuiti ai soci. Nel caso, però, dei *trust* si creerebbe una situazione alquanto paradossale, perché i beneficiari, possono non sapere di essere tali, non hanno azioni di tutela, e soprattutto non scelgono di esserlo, a differenza dei soci di una società.

nere per sé stesso all'interno del *trust*. Nella risoluzione n. 81/E del 2008 viene affrontato il caso in cui il disponente istituisce il *trust* per assistere economicamente sé stesso e alla sua morte gli eredi, prevedendo comunque che il *trust* non possa erogare più del 75% del reddito prodotto. Tale ultima previsione permette di riconoscere una certa autonomia in capo al *trust* che verrà tassato per la parte di reddito non distribuita, mentre il restante sarà attribuito al beneficiario-disponente per trasparenza e alla sua morte agli eredi. Nella risoluzione n. 8/E del 2003, invece, proprio per l'assenza in capo al *trustee* di poteri di gestione e di amministrazione (non poteva né accettare da terzi, né sostituire i beni in *trust*; non aveva il potere di modificare la gestione e il rischio ecc.) non fu riconosciuta, dall'Agenzia delle Entrate, l'istituzione di un *trust* ai sensi dell'art. 2, convenzione dell'Aja, ma al negozio fu data rilevanza ai fini fiscali solo come un mero mandato di rappresentanza.

Al beneficiario individuato, vanno imputati per "trasparenza" i redditi prodotti dal *trust*, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*) Tuir. Tuttavia, come precisato dalla circolare 48/E del 2007, gli stessi sono tassati per competenza e non per cassa, come previsto invece per i redditi di capitale. La norma, infatti, stabilisce che i redditi sono imputati al beneficiario individuato "in ogni caso", di conseguenza a prescindere dall'effettiva percezione, secondo un criterio di competenza.

Per questi motivi, occorrerà che il beneficiario possa pretendere dal *trustee* l'assegnazione del reddito, per essere considerato "individuato"<sup>16</sup>.

Qualora i redditi siano soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, né il *Trust*, né i beneficiari scontano un'ulteriore tassazione, in ossequio al principio del divieto della doppia imposizione. In forza di tale previsione, i redditi conseguiti e tassati in capo al *trust* opaco, prima della individuazione dei beneficiari, non possono essere tassati nuovamente in capo agli stessi a seguito della distribuzione.

L'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*) Tuir, prevede espressamente che il *trust* imputa i propri redditi ai beneficiari, anche se non residenti. In questa ipotesi, pertanto, il reddito attribuito al beneficiario non residente dovrebbe essere tassato in Italia ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), Tuir, trattandosi di reddito di capitale corrisposto da soggetto residente.

La problematica che si pone è di non poco conto, in quanto i redditi prodotti dal *trust* sono una particolare forma di redditi di capitale e vengono tassati al momento della produzione e non al momento della loro corresponsione. L'art. 23, invece, stabilisce espressamente «*si considerano prodotti nel territorio dello Stato: (...) b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali*». Sicché, la disposizione a rigore non dovrebbe trovare applicazione per i redditi prodotti dal *trust* e im-

<sup>16</sup> Sul punto si veda la problematica illustrata al punto 1. per l'individuazione dei beneficiari e le relative conseguenze delineate nella nota n. 10.

putati per trasparenza ai beneficiari non residenti, non sussistendo necessariamente una “*corresponsione*” del reddito.

## ■ 2.6 I beni in *trust* e le imposte dirette

Le imposte dirette non interessano il *trust*, solo nell'ipotesi in cui produca reddito o distribuisca i redditi ai beneficiari, bensì anche in una fase antecedente, ossia quando il disponente attribuisce i beni al *trust*<sup>17</sup>.

Il trasferimento dei beni dal disponente al *trust*, assume un trattamento differenziato, a seconda della qualifica rivestita dal *settlor*, ovvero a seconda che si tratti di un soggetto privato o di un'impresa. Nel caso di un privato, il trasferimento dei beni al *trust* non determina nessuna forma di reddito, in quanto il disponente trasferisce i beni senza alcun corrispettivo in cambio. Nella seconda ipotesi, invece, se i beni trasferiti possono essere classificati come beni d'impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali), produrranno un componente positivo di reddito, da assoggettare a tassazione. I beni trasferiti dall'imprenditore possono però avere varia natura e di conseguenza generare fiscalmente tassazioni differenti:

- se si tratta di beni dell'impresa, si potrà avere un ricavo, qualora si tratti dei beni elencati nell'art. 85 Tuir, ovvero una plusvalenza. Nella prima ipotesi, i beni saranno tassati come ricavi d'esercizio, ai sensi dell'art. 85, comma 2 Tuir, il quale ricomprende tra i ricavi «*il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa*». Il valore normale verrà pertanto determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3 Tuir. Per i beni diversi dai precedenti si avrà una plusvalenza, ai sensi degli artt. 58, 86 e 87 Tuir e anche in questa ipotesi, il valore da prendere a riferimento per il calcolo, è il valore normale<sup>18</sup>;
- se i beni trasferiti consistono in titoli partecipativi, il *trustee* acquisisce l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. La circolare n. 48/E del 2007, precisa che «*tale regime di neutralità non può, tuttavia, essere garantito nel caso in cui i titoli oggetto del trasferimento siano detenuti nell'ambito di un rapporto amministrato di cui all'art. 6 d.lgs. n. 461/1997; nella specie, infatti, il trasferimento dei titoli dal conto del settlor a quello del trust, poiché indirizzato verso un conto intestato a un soggetto diverso da quello di provenienza, ricade nell'ipotesi dell'art. 6, comma 6, d.lgs. 461/1997, che assimila tali trasferimenti a cessioni a titolo oneroso. In tal caso l'intermediario abilitato applica le relative imposte*»;
- se l'imprenditore cede l'intera azienda, fiscalmente non si avrà il realizzo di una plusvalenza, in quanto l'art. 58 Tuir prevede che «*in caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito, il trasferimento non costituisce realizzo di*

<sup>17</sup> Per chiarezza, si riportano in ordine le tre fasi in cui le imposte dirette, interessano il *trust*: quando il disponente attribuisce i beni al *trust*, quando il *trust* produce redditi; quando il *trust* eroga i redditi ai beneficiari.

<sup>18</sup> A tal proposito, si veda anche la circolare n. 48/E del 2007.

*plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa».* Di talché, nel caso di trasferimento dell'azienda in *trust*, si conserva la neutralità fiscale a condizione che il *trustee* assuma l'azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente;

- se i beni trasferiti sono diversi da quelli relativi all'impresa, anche se il disponente è imprenditore, non si avrà materia imponibile. Infatti, tali beni non possono essere ricompresi tra le sopravvenienze attive *ex art. 88, comma 3, lett. b), Tuir*, in quanto i beni trasferiti in *trust* non si confondono con il patrimonio dell'imprenditore.

Qualora le cessioni dei beni in *trust* avvengano durante la vita del *trust*, non si presentano particolari problematiche, dal punto di vista delle imposte dirette, essendo applicabile la disciplina fiscale prevista per le diverse ipotesi<sup>19</sup>.

## ■ 2.7 Adempimenti fiscali del *trust*

La legge finanziaria del 2007, nel riconoscere i *trust* quali soggetti passivi di imposta, ha esteso ad essi tutti gli specifici obblighi previsti per i soggetti Ires. La circolare n. 48/E del 2007, ha tenuto a sottolineare che gli adempimenti tributari sono assolti dal *trustee* il quale deve:

- presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui il *trust* sia trasparente. Per quanto attiene al periodo di imposta, nel caso in cui non coincida con l'anno solare, per i *trust* trasparenti, il reddito da questi conseguito è imputato ai beneficiari individuati, alla data di chiusura del periodo di gestione del *trust* stesso<sup>20</sup>;
- dotare il *trust* di un codice fiscale e qualora eserciti un'attività commerciale, aprire una partita Iva;
- tenere le scritture contabili del *trust*, in quanto la legge finanziaria del 2007 ha modificato l'art. 13, d.P.R. 600/1973, includendo anche i *trust* tra i soggetti obbligati a tenere le scritture contabili. Ovviamente, a seconda che siano considerati enti commerciali o non, troveranno applicazione gli artt. 14 e 20, d.P.R. 600/1973.

<sup>19</sup> Per alcune precisazioni si rinvia alla circolare n. 48/E del 2007.

<sup>20</sup> La circolare offre anche un esempio: «*se in base a quanto stabilito nell'atto istitutivo, il periodo di imposta, è compreso tra il 1° aprile e il 31 marzo, il trust presenta la propria dichiarazione entro il 31 ottobre (ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta ex art. 2, comma 2, d.P.R. 322/1998) e i beneficiari a loro volta dovranno inserire tale reddito nella dichiarazione relativa al periodo di imposta, in cui è terminato il periodo di gestione del trust*».



## ■ 3. Imposte indirette e *trust*<sup>1</sup>

### ■ 3.1 Premessa

La convenzione dell'Aja nulla dispone sul trattamento fiscale del *trust*, il quale rientra nelle competenze dei singoli stati. Il *trust* non è, fiscalmente parlando, oggetto di alcuna apposita disciplina interna. Diverse proposte di legge sono state avanzate ma senza esito.

Ci si riferisce alle proposte n. 5194 (riforma delle società fiduciarie e disciplina del *trust*) ed alla n. 5494 (norme in materia di *trust* a favore di soggetti portatori di *handicap*).

Il regime fiscale deve quindi essere ricostruito dall'interprete nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento interno, in quanto al *trust* è stata riconosciuta un'autonoma soggettività tributaria.

Nel 2007, infatti, con la legge finanziaria – legge n. 296/2006 – il legislatore italiano all'art. 1, commi da 74 a 76, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano disposizioni in materia di *trust*.

Ai fini delle imposte indirette puntuali disposizioni sono state introdotte dapprima con l'art. 6 del d.lgs. Del 3 ottobre 2006, n. 262, che ha previsto l'applicazione dell'imposta di registro sulla costituzione dei vincoli di destinazione sui beni e diritti, e poi con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, che senza convertire la disposizione dell'art. 6 del decreto, ha assoggettato la costituzione dei vincoli di destinazione all'imposta sulle successioni e donazioni. In ultimo, con la legge finanziaria 2007 sono state introdotte alcune franchigie ed esenzioni (si veda la circolare Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2008, n. 3).

### ■ 3.2 La tassazione indiretta del *trust*

La struttura giuridica del *trust* pone in evidenza ai fini delle imposte indirette i seguenti elementi o presupposti impositivi:

- l'atto istitutivo;
- l'atto dispositivo;
- eventuali operazioni compiute durante il *trust*;
- il trasferimento dei beni ai beneficiari.

<sup>1</sup> A cura di Angela Cipriani.

### ■ 3.2.1 Atto istitutivo

L'atto istitutivo può non prevedere che i beni conferiti in *trust* vengano automaticamente trasferiti dal *settlor* al *trustee*.

Infatti, il passaggio di proprietà vero e proprio può avvenire in un momento successivo attraverso gli atti cosiddetti di *dotazione o di attribuzione patrimoniale*.

In questo caso l'atto istitutivo singolarmente individuato si considera un atto “puro” rispondente a finalità prettamente programmatiche.

L'atto istitutivo rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro – imposta fissa pari ad euro 168 - ( trattazione che si svilupperà in avanti).

### ■ 3.2.2 Atto dispositivo

Atto con il quale il *settlor* trasferisce a titolo gratuito al *trustee* i beni concessi in *trust*.

Tale atto, comunemente denominato “dispositivo” non si presenta né come trasferimento a titolo oneroso né come donazione, non essendoci né un corrispettivo a favore del *trustee* e quindi un suo conseguente arricchimento, né *l'animus donandi* in capo al *settlor*.

Anche la giurisprudenza tributaria ha disconosciuto la natura di atto donativo all'atto dispositivo, non potendo ravvisare alcuna “*causa donandi*” (Comm. Trib. Prov. Lodi, 5 novembre 2001, Comm. Trib. Reg. Venezia, 23 gennaio 2003, Comm. Trib. Prov. Brescia, 11 dicembre 2006). Ciò che conta è solo la realizzazione dell'attribuzione ai beneficiari dei beni e diritti oggetto del *trust*.

Il *trust*, per le caratteristiche che lo contraddistinguono, è stato ricondotto alla categoria dei **vincoli di destinazione, anche se tuttavia se ne differenzia a causa dell'effetto principale che il trust produce ovvero sia l'effetto segregativo** (circolare Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2008, n. 3).

Il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del vincolo di destinazione con l'art. 2645-*ter* c.c. il quale prevede la trascrivibilità degli atti redatti in forma pubblica aventi ad oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela.

La caratteristica principale è il conferimento a suddetti beni proprio di un vincolo di destinazione. Il *trust*, dando vita ad un patrimonio vincolato al raggiungimento di un fine specifico, può essere considerato un vincolo di destinazione .

## ■ 3.3 Imposta di successione e donazione

Dalla precedente impostazione deriva che deve essere applicata al *trust*, come vincolo di destinazione, l'imposta sulle successioni e donazioni.

Nel merito è doveroso sottolineare come solo nel 2006, con la legge n. 286, contestualmente al ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni, così come disciplinata dal T.U. 31 ottobre 1990, n. 346, è stata prevista l'applicabilità della stessa imposta alla costituzione dei vincoli di destinazione e quindi anche al *trust*.



Infatti l'art. 2, comma 47, della legge n. 286/2006 così recita: «È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione ...».

### ■ 3.3.1 Aliquote

Ai fini della determinazione delle aliquote da applicare e che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità, occorre guardare solo ed esclusivamente al rapporto intercorrente tra *settlor* e beneficiario, il quale deve poter essere identificato al momento della costituzione del vincolo (art 2, comma 49, legge n. 286/2006).

---

#### Esempio A

*Trasferimento d'azienda tra parenti in linea retta.* Per l'applicazione dell'aliquota del 4% prevista tra i parenti in linea retta è necessario sapere che al momento della costituzione del vincolo il beneficiario di un *trust* familiare sarà il primo nipote al compimento della maggiore età. Necessaria è al riguardo l'individuazione del beneficiario. Se invece il beneficiario non viene indicato, l'imposta sarà dovuta con l'aliquota più alta dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti" (art 2, comma 4, legge n. 286/2006). In tal senso si esprime l'Agenzia delle Entrate, ma la giurisprudenza di merito, a proposito del *trust* discrezionale nel quale è tipica l'iniziale mancanza di beneficiari individuati o individuabili al momento della devoluzione dei beni in *trust*, ritiene applicabile in tale fase l'imposta di registro in misura fissa, rendendosi dovuto il tributo successorio solo quando il beneficiario è individuato o riceve i beni trasferiti dal *trust*.

---

La finanziaria 2007 ha completato la disciplina relativa alle aliquote introducendo delle franchigie in favore dei parenti in linea collaterale e dei portatori di *handicap*, nonché esenzioni per il trasferimento a favore dei discendenti del *settlor* di aziende o rami di aziende, di quote sociali o di azioni (art 1, commi da 77 a 79).

Il comma 4-ter dell'art 3 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 introdotto dal comma 78 dell'art 1 della finanziaria 2007 ha disposto che la costituzione del vincolo di destinazione in un *trust* disposto a favore dei discendenti del *settlor* non sconta l'imposta, se ha ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali ed azioni.

La finalità perseguita dal legislatore è quella di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia (posizione sostenuta dalla prassi amministrativa, vedi Agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, risoluzione n. 110/E del 23 aprile 2009).

## Esempio B

*Trasferimento d'azienda nell'ambito del nucleo familiare.* L'esenzione si applica quando i destinatari del trasferimento sono:

- il coniuge ovvero i discendenti del *settlor*;
- gli stessi sono tenuti a mantenere l'esercizio dell'attività d'impresa o il controllo societario per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
- l'impegno alla prosecuzione dell'attività o del mantenimento del controllo societario deve essere reso espressamente dagli aventi causa nella dichiarazione di successione o all'atto di donazione;

la mancanza di uno di questi requisiti fa scattare l'imposizione nella misura ordinaria e la sanzione amministrativa *ex art* 13, d.lgs. n. 471/1997 e degli interessi di mora.

Il *trust*, inoltre, non deve essere revocabile o discrezionale essendo necessario che i beneficiari rimangano sempre i medesimi soggetti indicati all'atto della segregazione. Il vincolo di destinazione generalmente considerato può inoltre:

- esplicitare effetti traslativi e comportare quindi il trasferimento dei beni e diritti segregati;
- non esplicitare effetti traslativi nel senso che i beni segregati rimangono nella titolarità del disponente, sebbene siano stati vincolati e separati dal residuo patrimonio del disponente stesso.

Le diverse modalità – traslativa e non – con le quali si realizza l'effetto segregativo rilevano ai fini della tassazione della imposta sulle successioni e donazioni.

Infatti la costituzione di un vincolo di destinazione rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni solo se il vincolo medesimo è produttivo di effetti traslativi.

La costituzione dei beni in *trust* invece rileva sempre ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ed indipendentemente dal tipo di *trust*, poiché il conferimento dei beni in *trust* è sempre di natura patrimoniale e comporta sempre quel effetto segregativo sui beni, a prescindere dal trasferimento formale della proprietà degli stessi (vedi Agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008).

Quindi:

- applicabilità al *trust* successorio;
- applicabilità al *trust* commerciale;
- applicabilità al *trust* caritatevole;
- applicabilità al *trust* autodichiarato, ove non c'è un trasferimento di beni e diritti.

Posizione non chiara e non condivisibile dell'Agenzia. Si auspica all'uopo un intervento modificatore della stessa Agenzia che allo stato attuale non è ancora stato registrato.

Applicabilità al *trust* di scopo, a fronte del quale un beneficiario non può essere individuato, né al momento della costituzione del vincolo, né in un momento successivo. La

posizione dell'Agenzia è criticata, ma ha in questo caso delle ragioni, poiché nel *trust* di scopo non vi sono mai beneficiari in senso giuridico, ma soltanto in senso economico: il *trust* come tale è, in altre parole, il terminale ultimo dell'arricchimento, ancorché le somme debbano essere successivamente utilizzate per il raggiungimento degli scopi statutariamente previsti; è ragionevole, dunque, che il *trust* paghi il tributo successorio al momento stesso della devoluzione dei beni in *trust* da parte del *settlor*.

### ■ 3.3.2 Momento impositivo

L'imposta di successione e donazione si applica al momento della segregazione del patrimonio a tutte le tipologie di *trust*. Su questa premessa, pur discutibile, è costruita l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate.

Le uniche differenze si incentrano sulla applicazione delle aliquote che poggiano sul rapporto di affinità – parentela tra *settlor* e beneficiario. Laddove tale rapporto non sussista si applica l'aliquota prevista per i soggetti diversi dagli affini o parenti ossia quella massima dell'8%. Impostazione questa non condivisibile.

L'atto dispositivo per essere tassato deve essere in grado di attribuire effettivamente e concretamente i beni ai beneficiari. Per cui esso non è in realtà autonomamente sufficiente per poter far scattare l'applicazione dell'imposta con le relative aliquote.

#### *Casi pratici nei quali l'applicazione dell'imposta è incerta*

**Primo caso** - Nel caso di *trust* con beneficiari determinabili, ma non determinati con certezza è possibile ravvisare in capo ai medesimi una mera aspettativa giuridica che non permette loro di vedersi assegnare all'atto istitutivo del *trust* alcunché.

In tal caso troverebbe applicazione non l'imposta sulle successioni, ma il mero assoggettamento dell'atto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art 58, comma 2, d.lgs. 346/1990 che richiama l'art 27/1 testo unico imposta di registro (la giurisprudenza tributaria è conforme ad assimilare la posizione dei beneficiari determinabili, ma non determinati ad un diritto sottoposto alla condizione sospensiva della effettiva e futura attribuzione dei beni, vedi comm. trib. prov. Firenze, 12 febbraio 2009, n. 30). Solo a seguito dell'individuazione dei beneficiari e della relativa attribuzione dei beni cessa la condizione sospensiva e si realizza il presupposto impositivo rilevante ai fini dell'imposta sulle successione e donazioni.

**Secondo caso** - Medesima situazione di incertezza rappresentata dall'ipotesi nella quale il disponente che ha istituito il *trust* (sia esso commerciale, sia esso caritatevole) è anche uno dei soggetti beneficiari di capitale del *trust* stesso.

In tal caso non essendo possibile configurare una donazione fatta a favore di se stessi, né essendo possibile applicare un'aliquota proporzionale dipendente dal grado di parentela e/o affinità, si dovrebbe propendere per la non applicabilità dell'imposta sulle successioni per la parte di capitale riferentesi al disponente/beneficiario.

Ma l'Agenzia delle Entrate vi applica la franchigia di un milione di euro e l'aliquota dell'4%.

Anche in questo caso si prevede l'opportunità di un intervento modificatore da parte dell'Agenzia.

**Terzo caso** - Nell'ipotesi di *trust* a favore di soggetti disabili il trattamento fiscale varia a seconda se consideriamo il medesimo un *trust* con beneficiari individuati o un *trust* di scopo.

In quest'ultimo caso, infatti, il carico fiscale si farebbe sentire maggiormente, poiché si applicherebbe l'aliquota dell'8% e non sarebbe prevista alcuna esenzione o franchigia, mentre nel caso di beneficiario parente in linea retta si applicherebbe l'aliquota del 4% e la franchigia pari ad 1 milione di euro (per ogni beneficiario nel caso di più soggetti) – vedi circolare Agenzia delle Entrate, n. 48/E del 2007 – posizione questa non condivisibile. Si auspica anche in questo caso un intervento modificatore che allo stato attuale non è ancora stato registrato.

Comunque se il beneficiario è una persona disabile si applica, a prescindere dal grado di parentela, la franchigia di euro 1.500,00 ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ma l'importo della franchigia stessa potrebbe non essere sufficiente a coprire tutte le spese necessarie per assistere il soggetto debole.

Si indica una pronuncia giurisprudenziale potenzialmente modificativa della tassazione indiretta dei *trust* commerciali rispetto alle altre tipologie di *trust*: sentenza comm. trib. prov. Lodi del 12 gennaio 2009.

Secondo i giudici tributari il *trust* commerciale e quindi non liberale non può essere oggetto di imposizione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni non essendo in grado di generare alcun vincolo rilevante ai fini fiscali rispondendo (nella fattispecie) il patrimonio conferito in *trust* solo a finalità prettamente liquidatorie.

La sentenza sopracitata insiste sulla tendenza da anni avallata dalla dottrina in base alla quale in materia di *trust* occorre valutare caso per caso, a seconda della natura del negozio e degli effetti che produce, l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni. Non si deve e non si può generalizzare.

In sintesi, il *trust* sia esso commerciale, successorio o caritatevole, si configura come un rapporto giuridico complesso, con un'unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del *trust* (istituzione, disposizione, gestione, raggiungimento del fine).

Ciò induce a ritenere che :

- 1) la costituzione del vincolo di destinazione avviene sin dall'origine a favore del beneficiario (laddove sia individuato) ed è espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale (vedi Agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, circolare n. 48/E del 6 luglio 2007).

L'unicità della causa fa sì allora che l'imposta sulle successioni e donazioni sia dovuta solo una volta e sia corrisposta in misura proporzionale al momento del verificarsi dell'effetto segregativo;

- 2) si tassa solo il momento genetico del *trust*;
- 3) si tassa solo lo *stock* patrimoniale iniziale;
- 4) per l'aliquota da applicare deve guardarsi al rapporto di coniugio o parentela sussistente tra *settlor* e beneficiario;
- 5) la devoluzione ai beneficiari dei beni non realizza ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni un ulteriore fatto impositivo; i beni infatti hanno già scontato l'imposta in questione sulla costituzione del vincolo al momento della segregazione;
- 6) l'attribuzione finale al beneficiario è sempre esentasse anche se il patrimonio segregato dovesse subire in itinere un incremento di valore;
- 7) ipotesi di *trust* sottoposto a condizione sospensiva. Anche in questo caso esso è soggetto all'applicazione dell'imposta in misura fissa la quale va applicata al momento della sua istituzione (comm. trib. reg. Toscana, 12 febbraio 2009, n. 30).

### ■ 3.3.3 Soggetti passivi

L'art 5, comma 1, Tus stabilisce che «*L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi*».

Il beneficiario, secondo la lettera della norma, è il soggetto passivo d'imposta.

È possibile che nel corso della durata del *trust* o il beneficiario stesso muoia o si verifichi un impedimento tale da non rendere possibile l'attribuzione dei beni.

In questo caso al beneficiario originario ne subentrerà un secondo che acquista la medesima ed identica posizione fiscale del primo.

Potrà ereditare aliquote o franchigie che non gli spettano o potrà perdere aliquote o franchigie che invece gli spettano.

L'Agenzia delle Entrate di converso afferma che è il *trust* il soggetto passivo d'imposta essendo questo l'immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa (Agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008).

Posizione apparentemente discutibile.

### ■ 3.4 Imposta di registro

L'imposta di registro in ordine cronologico rileva *in primis* ai fini della trascrizione dell'atto istitutivo di ogni tipologia di *trust* esistente.

Occorre precisare che l'atto istitutivo singolarmente considerato o puro:

- se realizzato in Italia deve essere redatto per iscritto, *ex art 3* convenzione dell'Aja, e quivi registrato ai sensi dell'art 2, lett a), d.P.R. 131/1986;
- se realizzato all'estero può sfuggire all'obbligo di registrazione in Italia (esso deve essere registrato infatti solo in caso d'uso, *ex art 6*, d.P.R. 131/1986).

L'atto istitutivo "puro" da una parte della dottrina viene considerato paragonabile ad un contratto preliminare e se realizzato in Italia si reputa essere assoggettato alla tassa-

zione di registro in misura fissa (euro 168), ai sensi dell' art 10 della tariffa parte I, d.P.R. 131/1986 (cfr sul punto commissione tributaria di Lodi, sentenza 4 aprile 2011).

Se il medesimo atto è redatto in atto pubblico o scrittura privata autenticata, è soggetto ugualmente alla registrazione in termine fisso, ma ai sensi dell'art. 11 della tariffa parte I, non avendo esso stesso come contenuto (così come afferma la lettera della norma) prestazioni di natura patrimoniale.

Se comunque manca un'obbligazione di disporre in favore del *trustee*, l'atto istitutivo non avrà contenuto patrimoniale, ma sarà tassabile (in termine fisso od in caso d'uso) in misura fissa (lo conferma l'Agenzia delle Entrate nella nota del 28 settembre 2004) .

Se invece l'istituzione del *trust* avviene contestualmente al trasferimento di proprietà, l'imposta di registro in misura fissa va applicata una sola volta all'atto onnicomprensivo della istituzione del *trust* e del relativo trasferimento dei beni dal *settlor* al *trustee*.

Quindi sono soggetti alla registrazione:

- *gli atti formati in Italia che devono essere redatti necessariamente per iscritto*. Inoltre se l'atto ha ad oggetto un immobile ivi ubicato è previsto l'obbligo di registrazione in termine fisso e il pagamento del tributo in misura diversa in ragione del differente tipo di immobile trasferito – fabbricato, terreno agricolo - (art. 1, tariffa parte prima). Se il bene è sito all'estero vige l'obbligo di registrazione in termine fisso e il pagamento del tributo nella misura fissa (art. 1, tariffa parte prima);
- *gli atti formati all'estero*. Se l'immobile oggetto dell'atto è sito in Italia, si prevede l'obbligo di registrazione in termine fisso ed il pagamento del tributo in misura diversa in ragione del differente tipo di immobile trasferito (art. 2, d.P.R. 131/1986 ed art. 1, tariffa parte prima). Se l'immobile è situato all'estero, è previsto l'obbligo di registrazione in caso d'uso ed il pagamento del tributo in misura fissa (art. 11, tariffa parte seconda). Non sono soggetti alla registrazione i meri atti contenenti trasferimenti informali di ricchezza come un bonifico bancario effettuato dal *settlor* al *trustee*. In riferimento al *trust* commerciale, nella prassi è ipotesi frequente conferire attraverso il *trust* beni immobili situati in Italia ad una società estera con dotazione delle quote al *trust* stesso.

### ■ 3.4.1 Conseguenze fiscali

Il conferimento sconta l'imposta di registro in misura fissa se la società destinataria del conferimento ha sede in uno Stato della comunità (vedi nota IV, art. 4 della tariffa parte I). Il trasferimento delle quote di partecipazione o delle azioni sconta l'imposta in misura fissa (art. 11, parte I della tariffa); se il trasferimento avviene per scrittura privata non autenticata si applica l'imposta in misura fissa e solo in caso d'uso (art. 2 della tariffa parte II).

Occorre che l'immobile non sia plusvalente o sia posseduto da più di 5 anni (se posseduto da privato), altrimenti il conferimento comporta il realizzo di una plusvalenza tassata come “reddito diverso” (art 67, comma 1, lett. b) Tuir).

Se l'immobile è detenuto da privati, gli atti di dotazione patrimoniale non fanno emergere plusvalenze rilevanti tassabili come “redditi diversi” mancando nei redditi diversi una clausola analoga a quella relativa alla destinazione dei beni a finalità estranee all'impresa.

Diverso il discorso per il conferimento di beni destinati all'esercizio di un'impresa. In questo caso la dotazione al *trust* di suddetti beni può comportare una destinazione fiscalmente rilevante idonea a tassare le plusvalenze, a meno che il *trust* non abbia ad oggetto la gestione di una fase dell'impresa (es. *trust* di garanzia). Se il trasferimento avviene per atto pubblico o scrittura privata autenticata (obbligata per le quote srl), la registrazione è in termine fisso con imposta in misura fissa (art. 11, parte I della tariffa). Se il trasferimento avviene mediante girata sul titolo l'obbligatorietà della registrazione non c'è (art. 8 tabella). L'imposta di registro rileva anche in queste altre ipotesi:

- *prima ipotesi*: revoca/morte o sostituzione del *trustee*. Tali eventi comportano il trasferimento dei beni oggetto del *trust* dal vecchio *trustee* al nuovo *trustee* e laddove ci si trova in presenza dei presupposti per la registrazione dell'atto, ovvero sia quando il passaggio della titolarità avvenga attraverso un atto formale, si renderà applicabile come per l'atto istitutivo l'imposta di registro in misura fissa, *ex* art. 11 della tariffa parte I. Non si verifica mai la successione ereditaria dei beni in *trust* (art. 11, comma 2, lett. c), convenzione Aja);
- *seconda ipotesi*: atti giuridici compiuti dal *trustee*. Tutti gli atti realizzati dal *trustee* durante la vita del *trust* rilevano ai fini della tassazione di registro, la cui applicabilità varia a seconda della natura dell'atto singolarmente considerato e realizzato ed a seconda dei beni oggetto delle operazioni di vendita o di acquisto, salva naturalmente l'applicazione dell'Iva.

Qualora si tratti di beni di proprietà del *trustee* si prevede l'applicazione dell'imposta di registro per i beni immobili ed i mobili registrati, altrimenti l'imposta sui contratti di borsa, se oggetto degli atti dispositivi sono partecipazioni sociali. Se si tratta di beni di proprietà dell'azienda del *trustee* si prevede l'applicazione dell'Iva;

- *terza ipotesi*: trasferimento dei beni e diritti oggetto del *trust* dal *trustee* al beneficiario. Si applicherà l'imposta di registro in misura fissa se il trasferimento sconta l'imposta sul valore aggiunto, altrimenti si applicherà l'imposta di registro in misura proporzionale, *ex* art. 9 del testo unico imposta di registro;
- *quarta ipotesi*: cessioni di interessi nel *trust* da parte dei beneficiari. In merito è opportuno distinguere tra cessioni a titolo oneroso o gratuito.

*Cessioni a titolo oneroso*. Se il cedente è un soggetto passivo Iva sul corrispettivo della cessione dovrà essere applicata tale imposta con l'esclusione dell'imposta proporzionale di registro (la quale si applicherebbe in misura fissa solo se l'atto di trasferimento sia registrato).

Non sarebbero soggette ad Iva le cessioni aventi come oggetto somme di denaro o crediti in denaro che sono escluse da questo tributo e che sconterebbero pertanto l'imposta proporzionale di registro. Se il cedente non è soggetto passivo Iva gli atti di

cessione formati per iscritto nel territorio italiano sono soggetti ad imposta proporzionale di registro come atti di cessione di crediti non come atti traslativi di beni poiché i diritti dei beneficiari non hanno carattere reale.

Per cui l'aliquota da applicare è dello 0,50% sul valore degli interessi trasferiti indipendentemente dalla natura dei beni.

*Cessioni a titolo gratuito.* Sono soggette all'imposta sulle donazioni a condizione che il beneficiario trasferente sia residente in Italia. L'imposta sulle donazioni si applica anche se il beneficiario non è residente in Italia, ma lo è invece il *trustee*.

Se né l'uno né l'altro sono residenti, l'imposta non si applica per difetto del requisito della territorialità.

L'imposta si applica se il trasferimento è operato da un donante non residente, ma solo sul valore dei beni siti in Italia.

### ■ 3.4.2 Agevolazioni

Per quanto attiene all'imposta di registro e all'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'agevolazione di cui all'art. 8 della legge n. 266 del 1991 si applica anche ai *trust*. Infatti, «*le organizzazioni di volontariato possono fruire dell'esonero dall'imposta di registro prima dell'iscrizione negli appositi registri ma dovranno comunicare tempestivamente, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell'atto costitutivo, l'avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato*» (circolare del 1° agosto 2011, n. 38). Si consideri, inoltre, che la detta circolare ha previsto anche per i *trust* "opachi" la possibilità di iscriversi nel registro delle onlus.

## ■ 3.5 Imposte ipotecarie e catastali

### ■ 3.5.1 Atto dispositivo

Le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla costituzione di vincoli di destinazione e quindi al *trust*, in mancanza di specifiche disposizioni, sono stabilite dal d.lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990. Tali imposte sono dovute per le formalità di trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi.

Le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale relativamente alla trascrizione di atti che conferiscono, con effetti traslativi, i menzionati beni e diritti.



---

## Esempio

Il trasferimento di un immobile oggetto del *trust* al *trustee* o ad una società avente sede in uno Stato comunitario comporterà l'applicazione dell'imposta ipotecaria (1%) e catastale (2%), applicabili per l'appunto agli atti di trasferimento immobiliari.

---

Pertanto sia l'attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti all'applicazione delle imposte in questione.

In tema di imposta ipotecaria e catastale il *trust* non presenta delle peculiarità di trattamento rispetto agli altri vincoli di destinazione diversamente da quanto abbiamo visto ed analizzato per l'imposta sulle successioni e donazioni.

*Trust* e vincoli di destinazione: applicabilità imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale con esclusivo riferimento agli atti con effetti traslativi.

## ■ 3.6 Iva

Nell'ambito del *trust* ai fini della tassazione Iva sono tre i momenti rilevanti:

- trasferimento del bene o diritto dal *settlor* al *trustee*;
- la fase operativa nella quale il *trust* svolge la sua attività commerciale;
- trasferimento del bene o diritto dal *trustee* al beneficiario.

### ■ 3.6.1 Trasferimento del bene o diritto dal *settlor* al *trustee*

Tale trasferimento rileva solo se il *settlor* sia un imprenditore o un esercente arte o professione ed all'uopo occorre verificare se il *settlor* medesimo agisce per finalità estranee all'esercizio d'impresa, arte o professione o se agisce per finalità d'impresa.

Nel primo caso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 5, d.P.R. n. 633/1972, si dovrà versare l'imposta calcolata secondo il valore normale dei beni.

Se suddetti beni rientrano tra quelli la cui cessione o il cui trasferimento sono operazioni esenti, escluse o non imponibili, l'imposta non sarà versata.

### Esempio

Il trasferimento nell'ambito di un *trust* di azioni sarà esente ai fini Iva *ex art* 10, comma 1, n. 4 e quello a favore di un soggetto non residente sarà non imponibile *ex art* 8.

Nel secondo caso, quando cioè il *settlor* agisce nell'esercizio d'impresa, il trasferimento sarà soggetto ad Iva secondo i criteri standard di imponibilità, esenzione o esclusione, eccezion fatta per le cessioni d'azienda o di rami d'azienda considerate sempre fuori campo Iva *ex art* 2, comma 3, lett. b.

---

#### ■ 3.6.2 Fase operativa nella quale il *trust* svolge la sua attività commerciale

Durante la fase prettamente operativa il *trust* può diventare soggetto passivo Iva quando svolge attività commerciale.

Tutte le operazioni compiute sono assoggettate al tributo se sono rilevanti ai fini Iva.

#### ■ 3.6.3 Trasferimento del bene o diritto dal *trustee* al beneficiario

Il trasferimento rientra nel campo d'applicazione Iva se il *trust* svolge attività commerciale.

#### ■ 3.6.4 Operazioni effettuate durante il *trust*

Il *trustee* può compiere operazioni di gestione del patrimonio vincolato e realizzare quindi atti di acquisto o di vendita i quali però sono soggetti ad autonoma imposizione secondo la natura degli stessi e gli effetti che producono.

#### ■ 3.6.5 Trasferimento beni dal *trustee* al beneficiario

Tale trasferimento non realizza un fatto fiscalmente rilevante ai fini dell'imposta sulle successioni essendo stata già scontata ed assolta al momento della costituzione dell'effetto segregativo.

Rileva ai fini Iva se il *trust* svolge attività commerciale. Nel caso non svolga attività commerciale si dovrà fare riferimento alla disciplina speciale prevista in merito. Rileva anche ai fini della tassazione dell'imposta di registro; nello specifico si applicherà l'imposta in misura fissa se il trasferimento sconta l'imposta sul valore aggiunto, altrimenti si applicherà l'imposta in misura proporzionale *ex art.* 9 testo unico imposta di registro.

## ■ 4. Trust e aspetti comparatistici<sup>1</sup>

---

### ■ 4.1 Premessa

L'analisi di un istituto come il *trust* non può non riguardare il rapporto (di completamento o sostituzione) con quelli che sono gli istituti “tipici” previsti dal nostro ordinamento giuridico per la tutela delle c.d. “vicende successorie”, ossia quelle vicende necessarie o necessitate, che possono interessare la vita di ogni persona e nelle quali oltre che all'aspetto della trasmissione di patrimoni o rapporti giuridici si attribuisce importanza (alcune volte prioritaria) a quello della tutela (o della semplice considerazione) di interessi aventi natura non patrimoniale.

Per comprendere a quali situazioni ci si intende riferire si pensi, ad esempio, all'imprenditore che, volendo provvedere (in tempo) al passaggio generazionale dell'azienda, si trovi nella necessità di dover individuare quello che, tra gli eredi, presenta le migliori attitudini alla conduzione aziendale; ovvero a quello del genitore che, in presenza di eredi non interessati alla prosecuzione dell'attività d'impresa, intenda, comunque, preservarla (magari anche dopo la sua morte) garantendo loro, in tal modo, una fonte di sostentamento. O, ancora, al caso di un genitore che intenda provvedere, anche per il tempo successivo alla sua morte, al “benessere” di un figlio affetto da patologia invalidante.

In tutti questi casi, infatti, il *trust* può costituire un valido strumento di garanzia di raggiungimento degli interessi (patrimoniali e non) del disponente, di supporto, alternativo o suppletivo rispetto alla garanzia offerta da alcuni istituti tipici del nostro ordinamento giuridico.

In realtà, data proprio l'esistenza di strumenti (che potremmo definire “interni”) destinati alla protezione di interessi meritevoli di tutela, come è stato osservato, il professionista (o meglio, i professionisti, giacché siffatte situazioni, per essere gestite al meglio, necessitano dell'intervento di una pluralità di professionisti: commercialista, notaio, avvocato, esperto), una volta comprese le necessità del cliente dovrebbe preliminarmente porsi questa domanda: “esistono nel nostro ordinamento giuridico degli istituti in grado di assicurare il pieno raggiungimento dell'effetto voluto dal cliente?” Se la risposta è affermativa, il ricorso al *trust* potrebbe essere superfluo, in caso contrario rivelarsi una necessità.

Occorre pertanto analizzare quelli che sono i più “comuni” istituti di diritto civile che si occupano di vicende successorie, nell'accezione in questa sede trattata, anche se la trattazione non potrà essere esaustiva.

---

<sup>1</sup> A cura di Germano Giovanardi.

## ■ 4.2 Divieto di patti successori

«**Art. 458 - Divieto di patti successori** - Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi».

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 768-bis e seguenti sul “patto di famiglia”, più avanti trattato, il nostro ordinamento è dunque fondato sul generale divieto (sanzionato con la nullità dell’atto) di contrarre patti finalizzati a:

- 1) disporre anticipatamente del proprio patrimonio esistente al momento della morte (c.d. patto istitutivo);
- 2) disporre anticipatamente dei diritti che possono spettare da una successione non ancora aperta (c.d. “patto dispositivo”);
- 3) la rinuncia ai diritti eventualmente spettanti da una successione potendo, viceversa, un soggetto disporre della propria successione unicamente mediante testamento; in mancanza, è la legge a provvedere sulla successione.

Stante il summenzionato divieto, un accordo tra coeredi in virtù del quale si disponga anticipatamente dei diritti che possono spettare da una successione non ancora aperta sarà pertanto inevitabilmente nullo. Parimenti nullo sarà l’accordo che preveda una rinuncia a dei diritti rivenienti da un’eredità o il patto con cui taluno provveda a distribuire ai figli la sua eredità.

Deve dunque concludersi che il nostro ordinamento non consenta la possibilità di disciplinare in alcun modo, in via anticipata, gli assetti patrimoniali di un individuo per il tempo successivo alla sua morte? Ovvero per essere più aderenti al tema, un *trust* con il quale taluno disponga (anticipatamente) dei propri beni prevedendo per la loro trasmissione per il momento successivo alla sua morte deve ritenersi ammissibile o no? O è da ritenersi nullo per violazione del disposto dell’art. 458 c.c.?

Pur non potendosi escludere che un *trust* venga strutturato in modo tale da scadere in un mero tentativo di aggirare la citata norma o, seppure in maniera inconsapevole, risulti tale da contravvenire al suindicato divieto, è sostenibile la tesi che riconosce la possibilità di utilizzare il *trust* quale strumento per definire il destino del suo patrimonio per il momento successivo alla morte del disponente in quanto non necessariamente in violazione del succitato divieto, per le seguenti principali motivazioni:

- il *trust* non è un contratto tra disponente e (l’erede) beneficiario o, meglio, tra il disponente e il beneficiario non vi è alcun accordo (patto);
- il *trust* appartiene alla categoria dei negozi *inter vivos* e non a quelli *mortis causa*;
- i beni segregati in *trust* fuoriescono immediatamente dal patrimonio del disponente (e non entrano a far parte di quello del *trustee*) per cui, all’atto dell’apertura della successione, non fanno più parte del patrimonio del *de cuius*.

Dunque, con le necessarie cautele, potrebbe ammettersi la costituzione di un *trust* finalizzato al sostentamento della famiglia ed alla successiva devoluzione del patrimonio in favore degli eredi mediante il quale un genitore segrega parte del patrimonio personale, eventualmente nominando se stesso come primo *trustee* (c.d. *trust* autodichiarato) e disciplinando per la nomina/successione del *trustee* dopo la sua morte, prevedendo che i frutti di tale patrimonio vengano destinati al soddisfacimento dei bisogni familiari e, al verificarsi di un determinato evento successivo (es. compimento della maggiore età dell'ultimo nato), il patrimonio stesso venga devoluto ai suoi eredi, nel rispetto delle norme codicistiche disciplinanti la materia successoria.

Abbiamo visto anche che l'unica eccezione al divieto alla formazione di patti successori è quella prevista in favore dei "patti di famiglia".

### ■ 4.3 Patto di famiglia

*«Art. 768-bis - Nozione - È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».*

Dunque il nostro ordinamento conosce almeno un istituto, il patto di famiglia appunto, utilizzabile, «compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie», ogniqualvolta l'imprenditore intenda trasferire «in tutto o in parte, l'azienda» ovvero il titolare di partecipazioni societarie intenda trasferire «in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».

Se, dunque, esiste uno strumento giuridico "interno" in grado di assicurare la trasmissibilità dell'impresa o di quote societarie in favore di alcuni e non tutti gli eredi, quale potrebbe essere l'utilità di ricorrere ad uno strumento di "importazione"?

Le ragioni di tale scelta potrebbero essere molteplici, tutte ravvisabili negli stessi limiti dell'istituto di "diritto nazionale". Innanzitutto, per essere valido, al patto di famiglia «devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore» (art. 768-*quater* c.c.). Inoltre, con il patto di famiglia l'impresa o le quote sociali possono essere trasferite esclusivamente ad uno o più discendenti (non, ad esempio, al coniuge, che pure deve prestare il proprio consenso al patto).

Il patto di famiglia è poi caratterizzato da una certa "definitività" giacché «può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

- mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
- mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio» (art.

768-*septies* c.c.). Ed impone agli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie di «liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti» (art. 768-*quater* c.c.).

E che accade se uno dei legittimari non vuole partecipare al patto? O se gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni non dispongono delle risorse finanziarie per liquidare gli altri? O, ancora, se la scelta del “capitano d'azienda” dovesse successivamente rivelarsi errata?

È allora evidente che, in tutte le ipotesi in cui le condizioni richieste dalla normativa in esame non possono essere soddisfatte o perché manca l'accordo tra le parti interessate o perché l'accordo risulta troppo oneroso per la parte che deve finanziariamente sostenerlo ovvero nell'ipotesi in cui quella del “prescelto” potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata in ragione del momento in cui il patto è concluso, il ricorso allo strumento del *trust* può costituire una soluzione alternativa al problema della trasmissione generazionale dell'azienda.

Ben si potrebbe pertanto pensare a (e strutturare) un *trust* nel quale, ad esempio, vengano segregate le partecipazioni societarie (e con ciò rendendo immediatamente franche le loro vicende rispetto a quelle del patrimonio personale dell'imprenditore e dei suoi successori) e del quale primo *trustee* sia l'imprenditore stesso che, così facendo, avrà la possibilità di saggiare le capacità dei suoi eredi ed individuare quello tra essi maggiormente adatto alla sua successione nell'azienda ed al quale devolverla nel rispetto delle norme che disciplinano gli ulteriori aspetti successori.

Vi sono poi delle vicende successorie nella vita di una persona in cui l'aspetto patrimoniale assume una importanza secondaria rispetto a quella rivestita dalla preoccupazione di offrire una adeguata protezione a soggetti che si trovano in una situazione di disagio o svantaggio sociale. Si pensi all'ipotesi di un genitore anziano o del genitore affetto da grave patologia progressivamente invalidante che intenda garantire, attraverso l'amministrazione e la successiva devoluzione del proprio patrimonio agli eredi, le risorse necessarie al sostentamento della sua famiglia. O a quella del soggetto che intenda provvedere al sostentamento ed alla cura di un parente inabile per tutto il tempo della sua vita. Anche in questo caso il nostro Codice civile conosce degli strumenti che perseguono tale obiettivo.

Codice alla mano, infatti, possiamo citare (anche in questo caso certamente in maniera non esaustiva) gli istituti sotto descritti.

#### ■ 4.4 Amministratore di sostegno

«**Art. 404 - Amministrazione di sostegno** - «La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un

*amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio».*

**«Art. 409 - Effetti dell'amministrazione di sostegno** - *Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.*

*Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana».*

L'amministratore di sostegno può dunque intervenire (ovvero la richiesta della sua nomina può essere avanzata) ogni qualvolta che una persona, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Ora, al di là di considerazioni di carattere umano che portano a ben comprendere le difficoltà che potrebbe incontrare la persona che, trovandosi nella situazione prevista dalla norma, intenda adire spontaneamente l'autorità giudiziaria per la nomina di un amministratore di sostegno, l'utilità di affiancare (a tal riguardo vale la pena di considerare l'aspetto della revocabilità del *trust*) o sostituire la figura dell'amministratore di sostegno con quella del *trustee* (e, quindi, di fare ricorso al *trust* come istituto complementare o sostitutivo dell'amministratore di sostegno) può essere individuata nella maggior attitudine del *trust* a rispondere alle esigenze di tutela patrimoniale, cura, mantenimento e sostegno dei soggetti disabili.

## ■ 4.5 Interdizione e inabilitazione

**«Art. 414 - Persone che possono essere interdette** - *Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».*

**«Art. 415 - Persone che possono essere inabilite** - *Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.*

*Possano anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.*

*Possano infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi».*

Questo non vuol dire però che l'effetto voluto dalla norma (e che deve intendersi finalizzato alla cura dell'interdetto e, quindi, alla tutela di un interesse meritevole) non possa essere altrimenti perseguito.

Ad esempio, attraverso l'istituzione, da parte del genitore, di un *trust* autodichiarato finalizzato alle cure della persona affetta da disabilità, in cui il fondo del *trust* venga amministrato, in un primo momento, dal genitore primo *trustee* e, successivamente, dai suoi successori secondo le "istruzioni" impartite dal disponente nell'atto istitutivo del *trust* e sotto la vigilanza del *protector*, che preveda alla morte della persona disabile la devoluzione del fondo in favore di altri eredi (es. fratelli) o in favore di istituzioni aventi quali finalità la cura delle persone affette da disabilità.

Infine il nostro ordinamento conosce gli "atti di destinazione" quali atti di segregazione patrimoniale relativi a beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela e riferibili, tra l'altro, a persone con disabilità.

**«Art. 2645-ter. Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.**

*Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».*

Anche in questo caso sono evidenti i limiti dell'istituto "interno" e l'indubbia utilità che un *trust* può avere quale strumento (complementare o di sostituzione) dell'atto di destinazione: mentre il secondo non può che avere ad oggetto, per espressa previsione normativa, che beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, con il *trust* può essere segregato, per le medesime finalità, qualunque "bene" si trovi (o si troverà) nella disponibilità del disponente.



# ■ 5. L'impiego dei *trust* nelle operazioni commerciali<sup>1</sup>

---

## ■ 5.1 Premessa

Il sostantivo *trust* può essere tradotto, come proposto da autorevole dottrina (M. Lupoi), con “affidamento”. E ciò in quanto tale termine incorpora una duplice valenza: la prima riferita al trasferimento del patrimonio al *trustee*, al quale per l'appunto i beni sono “affidati” e dunque posti sotto il suo controllo; la seconda rivolta ad inquadrare la posizione dei beneficiari del *trust*, i quali hanno diritto di fare “affidamento” che il *trustee* si comporti secondo le indicazioni dell'atto istitutivo e della legge (o diritto) regolatrice.

Analizzando l'istituto in tale ottica se ne percepiscono i lineamenti fondamentali. *In primis* si può così facilmente desumere che il *trust* non è dotato di autonoma personalità giuridica, ma costituisce esclusivamente un rapporto di affidamento fiduciario dal quale derivano un fascio di obbligazioni e diritti rispettivamente in capo al *trustee* ed ai beneficiari. In tal senso la precisata relazione di affidamento sviluppa i suoi effetti direttamente sulla qualità del patrimonio trasferito dal disponente al *trustee* e produce come necessaria conseguenza l'effetto segregativo tipico dell'istituto. Ed infatti il *trustee*, affinché possa realizzare il programma individuato nell'atto istitutivo ed oggetto dell'affidamento, diviene titolare dei beni ad esso trasferiti i quali tuttavia restano insensibili alle relative vicende patrimoniali.

Un ulteriore connotato qualificante l'istituto in esame è rappresentato dalla relativa flessibilità della struttura delle obbligazioni e dei diritti nascenti, per volontà del disponente, dall'atto istitutivo.

Sul punto occorre sgombrare il campo da equivoci e mistificazioni che purtroppo, ancora oggi, aleggiano attorno ai *trust* e che si incentrano sulla necessità, paventata da alcuni, che: l'atto istitutivo sia redatto in lingua inglese, che il *trustee* sia una società straniera, che sia necessario definire la figura del Guardiano o che il *trust* debba essere necessariamente discrezionale. Nulla di tutto ciò.

Lo spettro delle alternative disponibili per il disponente è infatti pressoché illimitato (si badi bene, sempre nella cornice tracciata dalle norme della legge o del diritto scelto per regolare l'istituto) potendo creare qualsiasi assetto di interessi ed obbligazioni purché non siano illegali o contrarie all'ordine pubblico.

Tale polimorfismo, la conseguente duttilità dell'istituto nel poter essere plasmato sugli interessi che di volta in volta si intende perseguire nonché il citato effetto segregativo

---

<sup>1</sup> A cura di Angelo De Dominicis.

da esso derivante, rendono i *trust* particolarmente apprezzati in diverse operazioni aventi carattere commerciale.

## ■ 5.2 *Trust*, ipoteca e pegno

Una prima valutazione sull'impiego dei *trust* può essere compiuta avendo riguardo alla loro utilizzazione come strumenti di garanzia, in luogo dei principali istituti presenti nel nostro ordinamento costituiti dall'ipoteca e dal pegno.

Com'è noto, l'ipoteca ed il pegno costituiscono per il creditore una garanzia reale e cioè una garanzia opponibile *erga omnes* che si esprime nella creazione, a favore del creditore garantito, di una riserva *ad rem*; riserva che di fatti destina il ricavato derivante dall'azione esecutiva al soddisfacimento del credito garantito in caso di inadempimento del debitore. Tuttavia, la precisata destinazione (delle somme ricavabili dalla vendita dei beni oggetto di garanzia) non incide sul titolo di proprietà del bene stesso che quindi può risentire, in ogni caso, delle particolari vicende patrimoniali del debitore, con la necessaria conseguenza che il creditore ipotecario o pignoratizio può in ogni caso trovarsi a dover concorrere, se pur in via privilegiata, in un processo di esecuzione attivato da altri<sup>2</sup>.

La differenza tra gli effetti derivanti dall'impiego dei sopra descritti strumenti di garanzia rispetto all'uso dei *trust* è di tutta evidenza; i *trust*, come detto, consentono di creare una segregazione patrimoniale perfetta sottraendo il patrimonio alle contingenze attinenti sia la vita del disponente, sia quella del *trustee* che dei beneficiari<sup>3</sup>.

### ■ 5.2.1 Il confronto con l'ipoteca

Evidenziata tale preliminare e non trascurabile differenza tra i *trust* e gli ordinari istituti di garanzia del diritto italiano, possiamo ora addentrarci in un'analisi più specifica effettuando, in primo luogo, un confronto con l'ipoteca, condotto mediante la valutazione di due ipotesi alternative di garanzia.

Si consideri inizialmente il normalissimo caso di un soggetto che intende acquisire un immobile con accensione di un mutuo bancario ed iscrizione di ipoteca sullo stesso immobile, in favore dell'istituto di credito erogatore del prestito. Per quanto accennato in precedenza, la banca (anche se con un grado privilegiato) entrerà a pieno titolo nella

---

<sup>2</sup> Si pensi ad esempio al caso del creditore ipotecario di un soggetto, socio di una s.n.c., che, nel corso della durata del mutuo viene dichiarata fallita; ovvero al creditore ipotecario di un soggetto che incautamente accetta un'eredità senza beneficio di inventario e che successivamente scopre di aver ereditato una massa passiva di gran lunga superiore all'attivo ereditario.

<sup>3</sup> «Un professionista, un impiegato, può contrarre le obbligazioni più imprevedibili, anche quelle che non dipendono dalla sua volontà, quelle da fatto illecito, per esempio, può essere soggetto a vicende matrimoniali, successorie, può morire e così via, il trustee, in quanto tale non è soggetto a vicende matrimoniali, non muore, può morire il trustee ma non muore il trust. Il trustee non può svolgere attività negoziale se non in quanto sia funzionale allo scopo del trust» (M. Lupoi).

schiera, più o meno vasta, dei creditori personali del debitore, con la conseguenza che le eventuali somme di cui disporrà quest'ultimo saranno destinate non solo al pagamento del mutuo, ma anche al soddisfacimento degli altri debiti, e ciò secondo l'ordine di priorità che, di volta in volta, il debitore stesso riterrà più opportuno. Inoltre, in caso di insolvenza, l'istituto di credito potrà certo attivare il procedimento di esecuzione immobiliare, tuttavia con incerti risultati in termini di profittabilità economica: vi saranno costi legali da sostenere, dovrà attendere una tempistica più o meno lunga per la conclusione della procedura di esecuzione, otterrà un prezzo che sarà inevitabilmente influenzato dai pressoché costanti ribassi delle esecuzioni immobiliari.

Si assuma ora il caso in cui la banca eroghi il mutuo non direttamente al cliente, ma ad un *trustee* il quale provvede all'acquisto dell'immobile. In questo caso il cliente ottiene la disponibilità dell'immobile ed il *trustee*, che in tal caso è la controparte dell'istituto di credito, con il reddito prodotto dall'immobile provvede al pagamento delle rate del mutuo.

I vantaggi per il creditore sono numerosi e consistenti.

La banca sa che:

- l'immobile non entrerà a far parte del patrimonio del cliente e ciò finché perdurerà il mutuo;
- il *trustee* non potrà avere debiti diversi da quello già contratto con la banca stessa e pertanto tutti i flussi reddituali derivanti dal bene saranno destinati esclusivamente al rimborso del mutuo;
- in caso di mancato pagamento del numero di rate preventivamente stabilito tra l'istituto di credito ed il cliente, l'immobile verrà venduto direttamente dal *trustee*, in tempi rapidi, senza costi legali e con il procedimento concordato in sede di istituzione del *trust* tra le parti, trasportando quindi la procedura di esecuzione in una più conveniente dimensione privatistica.

Alla luce di quanto sopra non vi è chi non veda come l'interesse del creditore al soddisfacimento del proprio diritto, tipicamente protetto nel nostro ordinamento dall'istituto dell'ipoteca, trovi invece una più efficace ed efficiente copertura per mezzo dell'impiego dei *trust*.

### ■ 5.2.2 *Trust* e pegno

Passando al raffronto con l'altro strumento di garanzia reale presente nel nostro ordinamento, costituito dal pegno, occorre sottolineare fin dall'inizio che i *trust* si propongono come mezzi di tutela più vantaggiosi solo in alcuni casi.

Per comprendere quanto detto si deve necessariamente far riferimento alla generale normativa attinente il pegno ed all'evoluzione della stessa per quanto attiene ai "contratti di garanzia finanziaria". Com'è noto l'approccio seguito dal legislatore del 1942 in tema di garanzie reali è connotato da un rigido formalismo che si manifesta appieno nella disciplina del pegno che, per poter essere validamente opposto a terzi, richiede:

- lo spossessamento del bene, dato in garanzia, che passa dal debitore al creditore;

- la costituzione della garanzia mediante forma scritta avente data certa e dalla quale risultino sufficientemente descritti sia il credito sia l'oggetto in cui si estrinseca la garanzia;
- l'impossibilità per il creditore di disporre della cosa data in garanzia.

La rigidità della precisata normativa, focalizzata sulla *res* data in garanzia e sulla relativa immobilizzazione e staticità, si è scontrata, nel tempo, con le esigenze del sistema economico ed in particolare di quello finanziario che, di contro, ha manifestato l'esigenza, sia di poter sostituire i beni dati in garanzia nel caso di un prolungamento dell'obbligazione garantita, sia di consentire una gestione dinamica dei beni medesimi. A parziale attenuazione della sopra indicata impostazione è intervenuta la giurisprudenza<sup>4</sup>, che ha riconosciuto il c.d. "pegno rotativo", vincolando tuttavia la validità dello stesso alla indicazione nel pegno sia del meccanismo di rotatività del vincolo, sia delle informazioni necessarie all'individuazione dei passaggi e delle trasformazioni relative agli oggetti sui quali la garanzia si trasferirà nel tempo, con uguaglianza degli originari valori economici dell'operazione.

Parallelamente al descritto quadro normativo ed interpretativo applicabile alla generalità delle operazioni di pegno è stata introdotta una disciplina speciale attinente alle operazioni di garanzia aventi ad oggetto strumenti finanziari. La costruzione di tale regime speciale, iniziata con l'art. 34 del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 – Disposizioni per l'introduzione dell'euro – e con l'art. 46 del regolamento Consob n. 11768/1998, è culminata con il d.lgs. n. 170 del 21 maggio 2004 che ha recepito la direttiva comunitaria 2004/47/CE e che ha colmato molte delle inefficienze in precedenza descritte e collegate all'impiego del pegno, consegnando al sistema finanziario nazionale modelli di garanzia più evoluti ed efficaci.

In particolare la normativa di estrazione comunitaria ha stabilito che:

- nei contratti di garanzia finanziaria (tra cui è ricompreso il pegno) aventi ad oggetto attività finanziarie e sottoscritti tra operatori finanziari, ovvero tra questi e persone non fisiche, la forma scritta è richiesta *ad probationem* e non già *ad substantiam*;
- l'escussione della garanzia può avvenire se previsto nel contratto, non solo per inadempimento, ma anche in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, e mediante utilizzo, appropriazione o vendita da parte del creditore delle attività finanziarie date in pegno;
- non si applica ai contratti di garanzia finanziaria l'art. 2744 del codice civile (divieto di patto commissorio);
- il creditore, se previsto nel contratto, ha la disponibilità delle attività finanziarie date in pegno potendole anche alienare, con l'unico obbligo di ricostituire una garanzia

---

<sup>4</sup> Cass. Civ. 28 maggio 1998, n.5264. In tal modo il pegno rotativo può essere definito «*quella forma di garanzia che consenta la sostituibilità e mutabilità nel tempo dell'oggetto senza comportare, ad ogni mutamento, la rinnovazione del compimento delle modalità richieste per la costituzione della garanzia o per il sorgere del diritto di prelazione, ovvero senza che dia luogo alle condizioni per la revocabilità dell'operazione economica in tal modo posta in essere*».

equivalente alla garanzia originaria entro la data di scadenza dell'obbligazione finanziaria;

- l'escussione della garanzia è ammessa anche in caso di apertura di una procedura concorsuale, la quale non provoca, se non diversamente stabilito, la risoluzione dei contratti e delle garanzie prestate.

Il pegno nell'ambito di operazioni di garanzia finanziaria gode dunque di un particolare regime che, di fatto, sposta l'attenzione dalla *res* data in pegno al valore in essa incorporato, permettendo dunque una gestione dinamica ed efficiente del bene dato in garanzia. Per tutte le operazioni non rientranti nell'ambito applicativo della d.lgs. 170/2004 (si pensi a contratti di garanzia aventi ad oggetto strumenti finanziari, ma stipulato tra un istituto di credito ed un privato, ovvero a contratti di garanzia in cui il pegno è costituito da c.d. "derivati", che non rientrano nella nozione di strumenti finanziari) permane invece la "sacralità" dei divieti posti dalla normativa sul pegno regolare, con conseguente inidoneità del precisato istituto a tutelare gli interessi del creditore.

In tale ambito, pertanto, viene ad evidenza l'indubbia valenza dell'articolazione della garanzia per mezzo di un *trust* che consente di replicare in forma privatistica il contenuto del d.lgs. 170/2004, in quanto con tale istituto si riesce a:

- a) segregare i beni oggetto di garanzia (che questi siano strumenti finanziari o meno non rileva) nei confronti di eventuali sopravvenuti creditori del debitore;
- b) consentire una gestione efficiente dei valori oggetto del *trust* attraverso il continuo disinvestimento e reinvestimento del patrimonio senza vincoli formali;
- c) realizzare in maniera rapida e semplice il patrimonio vincolato.

## ■ 5.3 *Trust*, impresa e società

### ■ 5.3.1 *Trust* ed operazioni commerciali

Un ulteriore piano in cui l'istituto dei *trust* trova ampia possibilità di utilizzazione è quello connesso alle operazioni commerciali attinenti alla normale gestione delle imprese o delle professioni. In particolare, ciò si manifesta soprattutto quando, per la natura del contratto sottostante o dell'incarico professionale ricevuto, emerge la necessità di segregare delle somme di denaro in favore di un soggetto ovvero per una specifica finalità.

Si pensi ad esempio al caso dei contratti di appalto nei quali il committente trattiene, di volta in volta, una percentuale su ogni pagamento effettuato all'appaltatore e ciò fino al termine dei lavori allorché provvede a trasferire a quest'ultimo le ritenute in precedenza effettuate. Nel caso citato il denaro trattenuto dal committente appartiene a quest'ultimo e si confonde nel suo patrimonio benché di fatto sia destinato al pagamento dell'appaltatore che in realtà ha solo un credito per le ritenute subite e quindi una posizione estremamente "fragile" in caso di dissesto del committente ovvero a seguito di pervicaci ed inconsistenti contestazioni di quest'ultimo circa l'esecuzione dei lavori.

La precisata situazione può trovare composizione nell'istituzione di un *trust* nel quale di volta in volta saranno trasferite le ritenute e sulle quali quindi si costituirà una destinazione con effetti reali in favore dell'appaltatore che otterrà tali somme, al termine dell'opera, dal *trustee*, il quale, essendo un soggetto indipendente ed esterno, si trova in posizione equidistante dalle parti<sup>5</sup>.

Un'altra fattispecie in cui i *trust* trovano un impiego efficace è costituita dal deposito di somme effettuate da un cliente presso un professionista, ad esempio avvocato, commercialista o agente immobiliare, per il compimento di un atto, il pagamento di somme al fisco, ovvero per l'acquisto di un immobile. Minimo comune denominatore di tutte le ipotesi effettuate è ancora una volta il problema di tenere separato dal patrimonio personale del depositario le somme ricevute, ed ancora una volta i *trust* consentono di realizzare tale effetto rendendo, tra l'altro, insensibile il denaro oggetto del *trust*, non solo dalle azioni dei creditori del depositario (*rectius trustee*), ma anche da quelle di eventuali creditori successivi del disponente<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Ritengo utile riportare il caso di un contratto di appalto internazionale sottoscritto da un'impresa italiana e citato dal Prof. M. Lupoi in *Trust*, Milano 2002. «Il contratto di costruzione di un oleodotto prevede una ritenuta a garanzia del 5%. Committente è un ente governativo iracheno, il quale, nel momento in cui esegue il pagamento del 95% di uno stato di avanzamento, versa il restante 5% in un conto presso la Comit di Londra, intestato alla banca irachena Rafidain Bank. Altre somme sono versate, sempre per essere impiegate in favore dell'appaltatore, da un altro soggetto. Le somme nel conto sono in trust per l'appaltatore; la Rafidain Bank è il trustee del trust. Le clausole dell'atto istitutivo del trust dispongono che quanto è via via versato sul conto del trust sia trasferito all'appaltatore al termine del lavoro, previa produzione, da parte sua, di alcune certificazioni irachene. L'oleodotto viene costruito, ma subisce gravi danni nel corso della guerra fra Iraq e Kuwait. Saipem inutilmente chiede il rilascio delle certificazioni. Conviene allora in giudizio sia il committente sia il trustee (il contratto disponeva che ogni lite fosse sottoposta alla giurisdizione inglese). La Court of Appeal ritiene che Saipem non possa prevalere con un'azione contrattuale, ma che invece sia fondata la sua domanda quale beneficiaria del trust. Sotto questo profilo, il trustee potrebbe legittimamente rifiutare la consegna delle somme giacenti sul conto solo qualora vi ostino ragioni equitative; se, ragiona la Corte, i procedimenti previsti nell'atto istitutivo (produzione dei certificati) non possono funzionare, il giudice ha il potere di sostituirne altri: il trust non può rimanere in "limbo". Venendo al merito, la Corte rileva che la mancanza delle prescritte certificazioni non tocca le ragioni della Saipem, perché non è stato sostenuto da alcuno che l'appalto non sia stato completamente eseguito. Di conseguenza, ordina al trustee di versare alla Saipem le somme che sono sul conto del trust».

<sup>6</sup> Sul punto si osservi il seguente caso, c.d. Quistclose, tratto da M. Lupoi. La società Rolls Razor ha uno scoperto con la Barclays Bank ed è in serie difficoltà finanziarie. L'azionista di controllo desidera comunque distribuire agli azionisti il dividendo deliberato dall'assemblea. Una società da lui controllata (la Quistclose Ltd.) mutua la somma necessaria alla Rolls Razor, convenendo che sia destinata esclusivamente per il pagamento del dividendo. La Rolls Razor informa la Barclays Bank dell'operazione e versa l'assegno emesso dalla società mutuante dando istruzioni di aprire un apposito "conto dividendi" e precisando quale sarà la destinazione della somma. Qualche giorno dopo la Rolls Razor delibera la cessazione dell'attività e lo scioglimento. La banca compensa il saldo del "conto dividendi" (non era stato ancora pagato alcun dividendo) con il saldo del conto ordinario scoperto. Agisce il mutuante contro Rolls Razor e contro la banca, chiedendo la restituzione della somma. La sentenza della House of Lords premette che l'essenza di operazioni di questo genere è che la somma mutuata non divenga di proprietà del mutuatario e che su di essa venga impresso un *trust* (nella specie: in favore degli azionisti per il pagamento del dividendo); ciò non esclude che si tratti pur sempre di un mutuo e che, utilizzata la somma per lo scopo previsto, il mutuante abbia diritto alla restituzione. Tuttavia "la flessibile interazione fra diritto stretto e *equity*" consente che il rapporto fiduciario che è alla

### ■ 5.3.2 *Trust* e patti parasociali

Il trasferimento della proprietà dei beni oggetto del *trust* dal disponente al *trustee*, con conseguente perdita da parte del primo soggetto dell'esercizio dei diritti sulle cose vincolate in favore del secondo, consente di impiegare i *trust* anche nei rapporti societari in sostituzione dei patti di sindacato, ovvero nella programmazione dei passaggi generazionali.

Passando all'analisi del primo impiego sopra delineato e per comprendere i vantaggi derivanti dall'utilizzo dei *trust* rispetto ai patti parasociali (anche detti di sindacato) è necessario ricostruire preventivamente la portata e la valenza che questi ultimi hanno nel nostro ordinamento. Com'è noto i patti parasociali hanno trovato formale riconoscimento normativo solo recentemente, prima con gli artt. 122, 123 e 124 del d.lgs. 58/1998, attinenti esclusivamente alle società quotate, e poi, con l'attuale formulazione degli artt. 2341-*bis* e 2341-*ter* del codice civile; ciò nondimeno l'istituto non è rimasto sconosciuto al nostro ordinamento fino a tali date, essendo già stato inquadrato dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, dall'introduzione del codice civile del 1942 si è registrato un iniziale atteggiamento di generale prudenza da parte della Suprema Corte di Cassazione circa la validità dei patti parasociali<sup>7</sup>; posizione che è poi mutata, nel senso dell'ammissibilità dell'istituto in esame, con la sentenza 20 settembre 1995, n. 9975<sup>8</sup> e consolidatasi definitivamente per mezzo delle pronunce 21 novembre 2001, n. 14629 e 23 novembre 2001, n. 14865.

In tale ultima sentenza la Corte, oltre a ribadire la validità dei patti parasociali, ne descrive compiutamente la portata meramente obbligatoria sostenendo che «...Il vincolo che discende da tali patti opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere "parasociale" e, conseguentemente, l'esclusione della relativa invalidità "ipso facto"), sicché non è legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio del voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare (operando il

base della consegna della somma al mutuatario si sviluppi in un *resulting trust* in favore del mutuante qualora lo scopo non sia realizzabile o realizzato. La banca era a conoscenza della struttura e delle ragioni dell'operazione, quindi che la somma era oggetto di un *trust*; da esso la banca è vincolata in base agli ordinari criteri di chi scientemente riceve un bene soggetto a un *trust* e non avrebbe quindi dovuto compensare il conto dividendi con i conti ordinari scoperti. Conseguentemente, divenuto impossibile lo scopo del *trust*, anche la banca è vincolata dal *resulting trust* in favore del mutuante, al quale deve restituire la somma.

<sup>7</sup> Sul punto Cass. 31 luglio 1949, n. 2079.

<sup>8</sup> Al di là dell'esito del processo, in cui il patto di sindacato è stato dichiarato nullo, non per illiceità, ma per indeterminazione del termine finale, si riscontra l'affermazione del supremo collegio secondo cui «il vincolo nascente dal patto di sindacato opera su un terreno che è esterno a quello dell'organizzazione sociale e non impedisce in alcun modo al socio di determinarsi all'esercizio del voto come egli creda, sicché il funzionamento dell'organo assembleare non è in questione...».

*vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare in un certo modo), poiché al socio non è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere dell'inadempimento del patto...».*

Appare in tutta evidenza, dunque, la facoltà per un pattista, in un sindacato di voto o di blocco, di poter votare in maniera difforme rispetto al patto o di poter sempre cedere a soggetti estranei alla patto stesso la propria partecipazione, fermo restando l'obbligo di risarcire il danno agli altri pattisti i quali, a loro volta, non possono richiedere l'invalidità della delibera o della cessione della partecipazione rimanendo tali atti totalmente efficaci ed inattuabili.

In tale ottica i *trust* consentono di andare oltre il possibile assetto di interessi realizzabile per mezzo dei patti di sindacato, attribuendo efficacia reale alle obbligazioni assumibili da ciascun pattista. Ed infatti ponendo in capo al *trustee* le azioni "sindacate", ciascun disponente perde la qualifica di socio in favore del *trustee*, il quale diviene dunque l'unico soggetto titolato ad intervenire e votare in assemblea, con conseguente eliminazione di alcuna possibile difformità di voto rispetto all'orientamento, di volta in volta, espresso dai pattisti. Vi è di più. Inserendo nell'atto istitutivo un'apposita clausola recante l'indisponibilità per il *trustee* delle azioni presenti nel fondo in *trust*, si può ottenere la garanzia che le azioni non potranno essere alienate a terzi estranei al patto, assicurando quindi, anche in tal caso, piena coercibilità al patto stesso.

### ■ 5.3.3 *Trust* e passaggio generazionale

Venendo da ultimo a trattare l'impiego dei *trust* nella programmazione dei passaggi generazionali si rileva come tali strumenti siano particolarmente efficaci nel perseguire congiuntamente le seguenti esigenze solitamente manifestate in tale contesto dagli imprenditori (sia essi individuali, ovvero come partecipanti di organismi societari):

- a) tutela dell'integrità del patrimonio aziendale, e quindi l'esigenza di preservare il patrimonio aziendale dal rischio di disgregazione (esigenza avvertita soprattutto in presenza di una molteplicità di eredi con differenze sul piano delle capacità imprenditoriali, della propensione al rischio e degli interessi);
- b) tutela del patrimonio aziendale nei confronti di soggetti terzi o componenti indesiderati della famiglia (l'imprenditore teme che soggetti terzi si avvicinino alla famiglia per appropriarsi di parte del patrimonio o che gli eredi cedano l'azienda ai concorrenti);
- c) scelta di chi tra gli eredi sarà il vero continuatore dell'azienda di famiglia (è particolarmente avvertita l'esigenza di affidare l'azienda a quei successori che dimostrino di avere alte capacità imprenditoriali);
- d) eventuale mantenimento del controllo da parte dell'imprenditore fino alla sua morte.

Il vantaggio derivante dall'impiego dei *trust* può infatti ben essere colto se si procede a comparare detto strumento con i principali istituti di diritto italiano tradizionalmente im-



piegati nell'approccio a tale problematica e costituiti: dai patti di sindacato, dalle *holding* c.d. di famiglia o dai patti di famiglia.

Sviluppando l'analisi comparativa con riferimento, in primo luogo, ai patti parasociali si rinvia a quanto già illustrato nel precedente paragrafo, ribadendo in questa sede la sostanziale inidoneità di detto istituto ad evitare il rischio di disgregazione della compagine sociale a causa dell'effetto meramente obbligatorio ad esso connesso. Di contro i *trust*, consentendo di indirizzare su un unico soggetto la proprietà dell'intero capitale sociale, permettono di evitare, con effetti reali, la polverizzazione della compagine sociale.

In riferimento all'impiego delle *holding* di famiglia è invece possibile notare come le stesse vengano impiegate per creare di fatto un diaframma tra la società operativa, in cui risiede il patrimonio aziendale, e la famiglia dell'imprenditore. Tale argine può tuttavia rivelarsi estremamente debole in quanto i problemi conseguenti ad eventuali liti familiari potrebbero ripercuotersi comunque all'interno della compagine sociale della *holding* stessa finendo poi per intaccare negativamente anche l'attività della società operativa sottostante. I membri della famiglia, quali soci della *holding*, potrebbero infatti esercitare strumentalmente i diritti tipici delle minoranze stabiliti dal codice civile e quindi potrebbero, ad esempio: impugnare le delibere assembleari, esercitare azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, denunciare al Tribunale gravi irregolarità nella gestione, ovvero in caso di una *holding* strutturata sotto la veste di società a responsabilità limitata, esercitare i diritti di ispezione e controllo.

Con l'impiego dei *trust* è invece possibile isolare ermeticamente le vicende familiari rispetto all'attività d'impresa, ovvero alla vita della società, evitando che interessi personalistici possano drenare risorse dal patrimonio aziendale. Ed infatti, in un ipotetico *trust* finalizzato al passaggio generazionale di una società, i membri della famiglia potrebbero ben avere un ruolo di indirizzo dell'attività del *trustee* (unico soggetto titolato ad esercitare i diritti amministrativi connessi allo *status* di socio) il quale in ogni caso (e quindi anche qualora si manifestassero dispute all'interno della famiglia) avrebbe il compito di amministrare la partecipazione societaria avendo principalmente riguardo alla salvaguardia del patrimonio aziendale.

Circa, da ultimo, l'impiego dei patti di famiglia nella programmazione dei passaggi generazionali, si vogliono preliminarmente rimarcare alcuni limiti endemici del precisato istituto già evidenziati nella relazione del Dott. Giovanardi, ed in particolare:

- la limitazione relativa ai soggetti in favore dei quali può essere effettuato il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni, potendo essere questi solo i discendenti dell'imprenditore;
- la limitazione dell'oggetto del trasferimento, che non può essere costituito da partecipazioni di minoranza;
- la necessità del consenso unanime dei legittimari;
- la problematica dei legittimari sopravvenuti che, a determinate condizioni, possono condurre all'annullamento del patto.

Pur volendo sorvolare sui precisati limiti, che già da soli valgono a porre in secondo piano il patto di famiglia rispetto ai *trust*, occorre porre in evidenza che l'utilizzo dell'istituto disciplinato dal codice civile può portare ad un notevole impegno finanziario. È noto infatti che il soggetto ricevente l'azienda o la partecipazione di controllo ha l'obbligo di liquidare, agli altri membri della famiglia, le rispettive quote di legittima, mentre in un *trust* avente ad oggetto esclusivamente l'azienda, ovvero partecipazioni azionarie non è richiesto alcun esborso finanziario se non nei limiti delle eventuali<sup>9</sup> imposte indirette da assolvere sull'atto di donazione.

#### ■ 5.4 *Trust* e procedure concorsuali

Nell'individuare i possibili ambiti di applicazione dei *trust* ritengo che il terreno su cui tali strumenti spieghino massimamente i loro effetti sia costituito dalle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942, ed in particolare sia nelle procedure diverse dal fallimento (piano attestato, concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti), sia nel fallimento stesso.

Lungi dal voler compiere, in questa sede, un'accurata disamina delle innovazioni introdotte nella materia concorsuale, è comunque necessario citare le principali linee guida che hanno caratterizzato l'intervento del legislatore.

In particolare, per quanto attiene gli strumenti volti a prevenire l'instaurazione di una procedura fallimentare, si rileva che:

- il concordato preventivo ha smarrito la sua natura giurisdizionale-contenziosa divenendo di fatto un accordo tra debitore e creditori; accordo che può concretizzarsi nelle forme più disparate eliminando i rigidi schemi esistenti prima della riforma (concordato con cessione di beni o con garanzia);
- sono stati introdotti strumenti come il c.d. piano attestato e la ristrutturazione dei debiti che, se pur su piani diversi<sup>10</sup>, hanno reso evidente la volontà del legislatore di ricondurre il più possibile la gestione della crisi dell'impresa sul piano dei rapporti privati tra debitore e creditori.

Il precisato orientamento ha trovato manifestazione anche nelle modificazioni introdotte nella procedura fallimentare in quanto:

- il motore della procedura è divenuto il curatore e non più il giudice delegato;
- è stato rafforzato il ruolo del comitato dei creditori, che è divenuto il principale interlocutore del curatore nelle scelte attinenti alla gestione della procedura;

---

<sup>9</sup> I *trust* aventi ad oggetto i passaggi generazionali di aziende o di partecipazioni sociali c.d. di controllo possono infatti godere, a determinate condizioni, dell'esenzione disposta dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990.

<sup>10</sup> Com'è stato fatto notare in dottrina il c.d. piano attestato presuppone la continuazione dell'attività d'impresa, cosa che non sempre accade negli accordi di ristrutturazione del debito (Rovelli).

- è stato introdotto l'obbligo, per il curatore, della predisposizione del piano di liquidazione dell'attivo, che costituisce *«l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità ed ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo»*;
- è stato introdotto lo strumento della esdebitazione del fallito.

### ■ 5.4.1 *Trust* e concordato preventivo

Incentrando ora l'attenzione sulle procedure diverse dal fallimento, l'analisi si focalizzerà sul concordato preventivo, nella consapevolezza che le riflessioni sviluppate in tale ambito si possono ben sagomare anche sull'istituto della ristrutturazione dei debiti.

In tema di concordato preventivo, come si è detto, la norma lascia ampio spazio alle modalità utilizzabili per la composizione della crisi; tuttavia, il profilo più delicato e difficile da valutare non è tanto la scelta dello specifico strumento tecnico con cui si intende realizzare la procedura, quanto la possibilità che i creditori possano fare pienamente affidamento sulla concreta realizzazione dell'offerta e sulla destinazione delle somme da essa rinvenienti al soddisfacimento delle loro aspettative.

In tale ottica, dunque, si pone il problema di rendere l'apporto economico intangibile rispetto alle iniziative individuali sia dei creditori del debitore concordatario, sia dei creditori particolari dei terzi che, in qualche modo, abbiano limitato la loro consistenza patrimoniale in favore della riuscita del concordato stesso.

Com'è noto, la normativa individua alcune disposizioni volte a rendere insensibile il patrimonio del debitore concordatario rispetto ad eventuali atti dei creditori che potrebbero essere compiuti successivamente alla presentazione della domanda e fino all'omologa del concordato stesso (atto quest'ultimo che di fatto crea su quel patrimonio un vincolo di destinazione). Il problema si pone invece qualora una rilevante parte delle risorse per l'esecuzione del concordato derivi dal patrimonio di un terzo soggetto. Autorevole dottrina ha infatti evidenziato che *«gli effetti preclusivi che l'ammissione al concordato preventivo svolge nei confronti di tutti i creditori concorsuali, sino alla fase dell'omologazione, non possono che riflettersi esclusivamente sul patrimonio del debitore, ma non si estendono anche ai beni del terzo. Cosicché le disponibilità patrimoniali che un terzo ritiene di poter offrire per adempiere il concordato preventivo proposto dal debitore, sulla base di una semplice dichiarazione di offerta di beni da parte di quest'ultimo, non si sottraggono alla garanzia generica dei creditori del terzo»*.

Il contesto sopra delineato evidenzia, ancora una volta, la problematica inerente l'opponibilità *erga omnes* della destinazione di un determinato patrimonio a finalità specifiche, palesando altresì come i *trust* trovino in tali fattispecie un terreno elettivo di applicazione proprio per l'effetto segregativo ad essi connotato che rende possibile vincolare definitivamente i beni del terzo all'adempimento delle obbligazioni concordatarie<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Sull'impiego del *trust* nell'ambito del concordato preventivo già prima della riforma si veda tribunale di Parma, sentenza 3 marzo 2005, in *Trust* ed Attività Fiduciarie, 2005; più recentemente invece tribunale di Napoli, sez. VII, decr. 19 novembre 2008, in *Il Fallimento*, n. 3, 2009.

### ■ 5.4.2 *Trust* e fallimento

Se è vero, com'è vero, che la procedura fallimentare, per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento, determina *ex lege* la costituzione di un vincolo di destinazione del patrimonio del fallito finalizzato, da quel momento, al soddisfacimento dei creditori concorsuali, è altrettanto vero che il precisato vincolo viene meno con la chiusura del fallimento. Da quel momento tuttavia insorge la problematica inerente le sorti dei crediti inescussi nel corso della procedura e principalmente costituiti da crediti fiscali per Iva ovvero per le ritenute di acconto subite sugli interessi maturati sui depositi bancari; crediti che vengono ad esistenza, ovvero per i quali si ha certezza dell'importo solo dopo la presentazione della dichiarazione finale da parte del curatore.

Per cercare di agevolare la chiusura delle procedure fallimentari e la risoluzione di detti problemi il legislatore della riforma ha:

- introdotto l'art. 117 l.f., che tuttavia ad oggi risulta ancora inutilizzabile per mancanza di disposizioni tributarie di raccordo che consentano, all'assegnatario di detti crediti fiscali, la loro utilizzazione in compensazione;
- ha riformulato l'art. 106 l.f.<sup>12</sup> che nel testo attuale prevede la possibilità per il curatore di cedere i crediti, anche di natura fiscale o futuri, ovvero di poter stipulare contratti di mandato per la loro riscossione.

È agevole dimostrare come entrambe le soluzioni riportate nel richiamato art. 106 l.f. risultino meno convenienti rispetto all'istituzione di un *trust* a beneficio dei creditori della massa fallimentare ed avente ad oggetto i crediti fiscali (anche futuri) della procedura.

Ed infatti mentre la cessione del credito presenta i seguenti inconvenienti:

- 1) l'economicità della cessione risulta spesso inesistente atteso lo sconto praticato dal cessionario;
- 2) l'art. 1266 del codice civile impone al curatore, salvo patto contrario, di dare garanzia circa l'esistenza del credito ceduto, ferma la responsabilità del cedente per fatto proprio;

con l'impiego di un *trust*, poiché il trasferimento dei crediti avverrebbe a titolo gratuito, si avrebbero i seguenti risultati:

- il margine di recupero del credito, non più venduto al terzo, si eleverebbe sensibilmente;
- in conseguenza del trasferimento a titolo gratuito la garanzia sarebbe dovuta solo nei casi previsti dalla legge a carico del donante per evizione.

L'impiego del sopra delineato *trust* risulta peraltro più efficiente anche rispetto all'ipotesi di attribuzione ad un terzo del mandato all'incasso dei crediti fiscali. Il preci-

---

<sup>12</sup> La relazione accompagnatrice alla legge di riforma attesta le finalità per le quali è stato modificato l'art. 106 l.f., chiarendo che la riscrittura dell'articolo si è resa necessaria per «evitare ritardi nella chiusura della procedura concorsuale che, secondo il sistema previgente, sono spesso dovuti proprio ai lunghi tempi connessi alla definizione, con sentenza passata in giudicato, dei contenziosi fiscali ordinari...».

sato assunto trae forza dalla natura dell'istituto del mandato il quale non ha efficacia reale tra le parti con la necessaria conseguenza che la titolarità del credito da incassare rimane in capo al mandante, mentre il mandatario diviene legittimato a riscuoterlo in nome e per conto del mandante stesso.

In tal senso la dottrina ha evidenziato come tale istituto abbia di fatto scarsa utilità pratica, svolgendo di fatto la funzione di mero sgravio dei compiti spettanti al curatore, senza peraltro incidere sensibilmente sui tempi di definizione della procedura che deve necessariamente perdurare fino all'incasso<sup>13</sup>.

Qualora invece, in luogo del mandato, venisse impiegato un *trust*:

- 1) il trasferimento dei crediti producendo effetti reali consentirebbe l'immediata chiusura della procedura;
- 2) i creditori della massa potrebbero ben far affidamento sull'istituzione, in loro favore, di una nuova segregazione patrimoniale, in sostituzione dell'originario vincolo di destinazione creato dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

La disamina appena conclusa indica con tutta evidenza il valore aggiunto che i *trust* possono portare nella fase di chiusura della procedura fallimentare e ciò, si badi bene, non soltanto nel caso in cui all'attivo fallimentare residuino crediti fiscali presenti o futuri, ma anche qualora vi siano residue attività difficilmente liquidabili e per le quali non risulta conveniente il mantenimento in vita dell'apparato fallimentare, così come brillantemente evidenziato nel decreto emesso dal giudice delegato del tribunale di Saluzzo del 9 novembre 2006.

---

<sup>13</sup> Ed infatti qualora intervenisse la chiusura della procedura in pendenza dell'esecuzione del mandato, si potrebbe verificare il trasferimento *ex lege* del credito sottostante dal mandante originario (il curatore) al fallito tornato *in bonis* con grave nocumento per la massa fallimentare.



## ■ 6. Casi pratici

### ■ 6.1 Trust per la famiglia<sup>1</sup>

#### ■ 6.1.1 Il confronto con l'ipoteca

La Sig.ra Rossi madre di due ragazzi (Luca e Silvia rispettivamente di 14 e 12 anni) è reduce da una spiacevole vicenda familiare; sposatasi molto giovane, ben presto, ha compreso che il marito era più interessato al patrimonio familiare (all'epoca ancora saldamente nelle mani dei genitori della Sig.ra Rossi) che alla sua persona.

Successivamente al repentino divorzio ed in conseguenza del decesso dei genitori, la Sig.ra Rossi si è sentita inadeguata a gestire l'ingente eredità ed, in considerazione della sua condizione e di quella dei propri figli (presenti ed eventualmente derivanti da future relazioni), vorrebbe individuare uno strumento capace di:

- consentire di mantenere l'attuale tenore di vita;
- evitare il ripetersi in futuro di quanto già accaduto con l'ex marito;
- evitare che anche i figli possano incorrere in simili situazioni;
- salvaguardare il patrimonio familiare così da renderlo disponibile per questi ultimi al raggiungimento di un'età adeguata;
- consentire in ogni caso ai figli, una volta raggiunta una certa età, di disporre di parte del patrimonio.

#### ■ 6.1.2 La struttura del *trust*

##### *Disponente*

Disponente del *trust* la Sig.ra Rossi

##### *Fondo in trust*

Il Fondo in *trust* è inizialmente costituito da:

- partecipazioni "qualificate" in società immobiliari;
- immobili di proprietà;
- obbligazioni emesse da istituti di credito;
- investimenti finanziari detenuti in regime di risparmio amministrato.

##### *Beneficiari – Beneficiari Attuali*

Nel *trust* viene definita la categoria dei beneficiari come l'insieme dei discendenti della Disponente nati entro il termine finale del *trust*.

<sup>1</sup> A cura di Angelo De Dominicis.

Tuttavia all'interno della precisata categoria viene definita la sottoclasse dei Beneficiari Attuali come i soggetti tra i quali verrebbe ripartito il Fondo in *Trust* se in un qualsiasi momento intervenisse il termine finale della Durata del *Trust*.

### *Trustee*

L'ufficio di *trustee* è attribuito ad una *trust company* individuata dalla Disponente ed avente particolari requisiti che ne garantiscono la professionalità dell'operato.

### *Guardiano*

L'ufficio di Guardiano è ricoperto:

- dalla Disponente finché in vita;
- in mancanza, e finché almeno un Beneficiario Attuale non abbia compiuto il ventunesimo anno di età, dal soggetto nominato per testamento o per atto autentico dalla Disponente, o in mancanza nominato dal Presidente del Tribunale scegliendo tra persone vicine alla famiglia della Disponente.

Successivamente alla morte della Disponente ed al compimento del ventunesimo anno di età l'ufficio del Guardiano cessa, ed è sostituito dal Comitato dei Beneficiari, composto dai Beneficiari Attuali aventi almeno 21 anni.

### *Reddito prodotto dal fondo in trust*

L'impiego del Reddito del Fondo in *trust* è articolato per tener conto:

- della conservazione e dell'accrescimento del Fondo;
- del mantenimento del tenore di vita per la Disponente;
- della possibilità per i Beneficiari Attuali, raggiunta una certa età, di godere di parte dei redditi.

In tal senso la parte di Reddito eventualmente eccedente gli impieghi previsti viene destinata ad un Sottofondo e quindi ridistribuita in Conti Individuali riferiti ai Beneficiari Attuali in ragione delle rispettive spettanze sul Fondo in *Trust*. I Beneficiari Attuali che abbiano compiuto ventuno anni di età possono indicare al *trustee* come investire le disponibilità presenti nel relativo Conto Individuale ed i beni che devono essere acquistati con tali disponibilità. Al termine del *Trust* i beni e le disponibilità presenti in ciascun Conto Individuale sono attribuiti al rispettivo intestatario.

### *Durata*

Il termine finale del *trust* è la data in cui si siano verificati entrambi i seguenti accadimenti:

- la morte della Disponente;
- ed il decorso di cinquanta anni dal termine iniziale.



### ■ 6.1.3 Le clausole del *trust*

#### *Beneficiari*

- a) Il termine “Origine” indica ciascun figlio della Disponente.
- b) Il termine “Beneficiari” indica le Origini ed i loro discendenti nati entro il termine finale della Durata del *Trust*.

#### *Beneficiari Attuali*

Per “Beneficiari Attuali” si intendono in un qualsiasi momento coloro che avrebbero diritto ad una quota del Fondo in *trust* (la “Quota”) se il termine finale della Durata del *Trust* sopravvenisse in quel momento.

#### *Costi del trust*

Nel corso della Durata del *Trust*, il *Trustee* impiega il Reddito e qualora insufficiente il Fondo in *trust*:

1. per il pagamento del proprio compenso;
2. per sostenere i costi di gestione del *Trust*, fra i quali gli onorari dei professionisti incaricati;
3. per fare fronte a ogni obbligazione legittimamente assunta;
4. per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta;
5. per manutenzione, riparazioni e migliorie di beni inclusi nel Fondo in *trust*;
6. per pagare imposte e altre spese che sarebbero altrimenti da soddisfare tramite il Fondo in *trust*, purché contesti le pretese ragionevolmente contestabili.

#### *Impiego del reddito del Fondo in trust*

A) Nel corso della Durata del *trust* il *Trustee*:

1. accumula il 15% del residuo del reddito del Fondo in *trust* nel Fondo stesso incrementandolo
2. nel corso di ciascun anno solare versa:
  - alla Capostipite;
  - in mancanza ai Beneficiari Attuali secondo le rispettive Quote, la somma che il *Trustee* stesso ritenga opportuna
    - sentito il parere del Guardiano o in sua mancanza del Comitato dei Beneficiari
    - e comunque non inferiore all'importo di € 120.000,00 (centoventimila/00).

B) Qualora il reddito del Fondo in *trust*, al netto dei Costi del *trust*:

1. non sia sufficiente per eseguire i versamenti indicati in questo articolo, il *Trustee* impiega il Fondo per quanto necessario;
2. ovvero se eccede quanto richiesto per eseguire tali versamenti, il *Trustee*, al termine di ciascun anno solare, trasferisce il residuo nel Sottofondo.

### *Il Sottofondo*

- A) Ogni somma trasferita dal *Trustee* nel Sottofondo è ripartita tra i Conti Individuali riferiti ai singoli Beneficiari Attuali allora esistenti secondo le rispettive Quote.
- B) Nel corso della Durata del *Trust*, il *Trustee*
- qualora l'intestatario di un Conto Individuale abbia un'età inferiore a 21 anni, provvede ad investire le disponibilità del relativo Conto accumulando nel Conto stesso i redditi prodotti;
  - qualora l'intestatario di un Conto Individuale abbia un'età superiore a 21 anni:
    - investe le disponibilità del Conto secondo le indicazioni dell'intestatario;
    - impiega il Conto Individuale per l'acquisto dei beni ("Beni Destinati") che gli richieda l'intestatario e per la loro amministrazione;
    - consente all'intestatario di un Conto Individuale di godere i relativi Beni Destinati ed i loro frutti per la durata della sua vita;
    - (*omissis*).
- C) (*omissis*);
- D) Sopraggiunto il termine finale della Durata del *Trust* il Sottofondo ed i Beni Destinati si considerano essere esclusi dal Fondo in *trust* e dalle disposizioni circa la ripartizione di quest'ultimo e (*omissis*).

### *Beni di Godimento*

- A) Nel corso della Durata del *Trust* il *Trustee* mette a disposizione della Capostipite, per la durata della sua vita ed a titolo di comodato gratuito, uno degli immobili presenti nel Fondo in *trust* ("Bene di Godimento") da essa indicato.
- B) ...(*omissis*).

### *Appartenenza finale del Fondo in Trust*

Sopraggiunto il termine finale della Durata del *Trust* il Fondo in *trust* è suddiviso in tante quote uguali quante sono:

- le Origini che siano viventi e Beneficarie;
- le Origini che, non essendo viventi o non essendo più Beneficarie, abbiano almeno un discendente vivente che sia Beneficiario e le quote sono attribuite come segue:
  - a) una quota è attribuita a ciascuna Origine che sia vivente e Beneficaria;
  - b) ciascuna altra quota è ripartita tra i discendenti della relativa Origine in modo tale che:
    - i membri di ciascuna generazione che siano Beneficari ricevano in parti eguali quanto avrebbe ricevuto il loro genitore, se vivente e se Beneficario;
    - e nessun discendente riceva alcunché qualora un suo ascendente sia vivente e sia Beneficiario.

## ■ 6.1.4 Tematiche tributarie

### *Imposte indirette*

La fattispecie appena proposta si presta ad essere sezionata ed esaminata sotto più profili stante la notevole articolazione delle vicende patrimoniali in essa presenti ovvero da essa derivanti. In particolar modo nel campo delle imposte indirette l'analisi verterà concentrata *in primis* sul rapporto tra l'atto di dotazione del *trust*, l'atto finale di assegnazione del fondo e le imposte di successione e donazione e poi sull'applicazione delle imposte ipo-catastali ai trasferimenti aventi ad oggetto beni immobili.

### *Imposta sulle successioni e donazioni*

Le novità e le modifiche apportate alla reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni hanno posto all'attenzione dell'Amministrazione Finanziaria, della dottrina e della giurisprudenza tributaria, l'assoggettabilità dei *trust* al precisato tributo, benché non esplicitamente citati nel dettato normativo.

I precisati soggetti, coinvolti nell'analisi del corretto inquadramento tributario dell'istituto, hanno all'unanimità riconosciuto la necessità di ricondurre ad un unico rapporto giuridico i trasferimenti di beni effettuati prima al *trustee* e poi, da questi, ai beneficiari, in quanto necessari per consentire la realizzazione del programma indicato nell'atto istitutivo.

Da tale comune punto di partenza sono tuttavia derivate interpretazioni estremamente difformi. In particolare l'Agenzia delle Entrate, discostandosi dall'opinione della dottrina e della giurisprudenza, sostiene la riconducibilità "*in ogni caso*" dei *trust* nello schema applicativo previsto dall'imposta sulle donazioni essendo tali strumenti assimilabili ai vincoli di destinazione. Partendo da tale presupposto ed in considerazione poi del precisato disegno unitario posto alla base dei *trust*, il Fisco ritiene applicabile la citata imposizione indiretta al momento della creazione del vincolo (e quindi all'atto di dotazione del patrimonio al *trustee*), impiegando le franchigie e le aliquote previste dalla norma e computate con riferimento all'eventuale rapporto di parentele esistente tra il disponente ed i beneficiari finali del fondo. A corollario di tale interpretazione l'Amministrazione Finanziaria chiarisce che la successiva attribuzione del fondo al termine del *trust* non è sottoposta ad alcuna imposta indiretta e ciò indipendentemente dagli incrementi patrimoniali sviluppatasi per effetto del *trust*.

Al precisato orientamento dell'Amministrazione Finanziaria si contrappongono le argomentazioni della dottrina e della giurisprudenza che, in considerazione del polimorfismo dei *trust*, non ritengono possibile effettuare una lettura generalistica di tale istituto sostenendo invece la necessità di verificare, di volta in volta, la specifica fattispecie e il rapporto sottostante all'istituzione dello specifico *trust*, ed in particolare se lo stesso (*trust*) sia sorretto da un intento liberale o meno, non potendosi infatti prospettare l'applicazione dell'imposta sulle donazioni nel caso in cui manchi tale fondamentale requisito. Le differenze con le argomentazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate coinvol-

gono peraltro le stesse modalità di tassazione dei *trust* liberali. Ed infatti la prassi professionale e la giurisprudenza considerano rilevante, per l'applicazione dell'imposta disciplinata dal D. Lgs. 346/90, non già la semplice creazione del vincolo, ma il «*trasferimento effettivo di ricchezza quale fatto economico generatore di capacità economica/contributiva*» (N. De Renzis Sonnino), potendosi quindi realizzare, in caso di posizioni beneficiarie *non quesite* ovvero sottoposte a condizione sospensiva, una tassazione differita al termine del *trust* e computata sulla consistenza del fondo a tale data.

Ricostruito lo stato del dibattito attualmente vigente circa l'assoggettabilità e le modalità di applicazione ai *trust* dell'imposta sulle successioni e donazioni è ora possibile procedere all'analisi del caso specifico sopra delineato.

In considerazione della vicenda personale della Sig.ra Rossi e dalla lettura delle clausole dell'atto istitutivo del *trust* oggetto di analisi, non può non rilevarsi l'intento liberale che connota l'impiego del precisato strumento. Appare infatti evidente la volontà della Disponente di consentire che i propri figli godano, per mezzo del *trust*, di un futuro sicuro arricchimento patrimoniale.

La partita non si gioca dunque sull'applicabilità, alla fattispecie in esame, della più volte richiamata imposta indiretta, ma sulle modalità con cui deve avvenire il prelievo fiscale risultando determinante a tal fine l'analisi e la valutazione delle posizioni beneficiarie create dall'atto istitutivo.

In particolare occorre *in primis* rilevare la dinamicità della classe dei Beneficiari essendo la stessa una categoria a formazione progressiva in quanto composta non solo dai figli concepiti dalla Disponente (e quindi dai due attuali e da eventuali futuri nascituri), ma da tutti i discendenti della Sig.ra Rossi che nasceranno entro il termine finale della Durata del *Trust* (nipoti, pronipoti ecc.). Individuata preliminarmente la platea dei soggetti in favore dei quali è ipoteticamente indirizzato il *trust*, è necessario ora comprendere se sia loro riconducibile, fin dall'istituzione del *trust* stesso, l'arricchimento patrimoniale indice di capacità contributiva ed oggetto del prelievo fiscale.

In vero dalla lettura della disposizione intitolata "Appartenenza finale del Fondo in *trust*" emerge con chiarezza che, al termine iniziale della durata del *trust*, nessuno dei Beneficiari ha un diritto (*rectius* interesse) definito sul fondo essendo le relative posizioni qualificabili come *contingent*, ovvero come **non definitivamente acquisite** in quanto condizionate al verificarsi di alcune circostanze future. Ed infatti un Beneficiario del *trust* potrà concorrere alla ripartizione del fondo, ottenendone una parte, solo se sarà in vita al termine finale della durata del *trust* e se a tale data non vi sia alcun ascendente Beneficiario vivente.

Le disposizioni dell'atto istitutivo non lasciano alcun dubbio circa la qualificazione delle posizioni beneficiarie dei figli della Sig.ra Rossi e degli altri discendenti. Ed infatti ciascuno di essi è titolare esclusivamente di una mera aspettativa sul patrimonio vincolato in *trust* e ciò in quanto la cristallizzazione degli interessi patrimoniali potrà essere determinata esclusivamente al termine finale della durata con l'avverarsi delle condizioni riportate nella sopra indicata clausola attributiva.

Peraltro occorre rilevare, ai sensi della disposizione intitolata “Impiego del reddito del Fondo in *trust*” lett. B n. 1, che anche nel corso della durata del *trust* il *Trustee* può, al verificarsi di determinate condizioni, elargire parte del fondo in *trust* in favore della stessa Disponente, ovvero di alcuni Beneficiari. Potrebbe quindi ben accadere che la stessa Sig.ra Rossi reintegri parte del patrimonio vincolato in *trust*, ovvero che nel corso del *trust* alcuni Beneficiari ricevano parte del fondo pur non concorrendo poi sull’attribuzione finale (perché eventualmente premorti a tale data).

In considerazione dunque delle esposte osservazioni e dei dati fattuali evidenziati, potrebbe essere applicato, alla fattispecie in esame, il disposto dell’art. 58, comma 2 del d.lgs. 346/1990 secondo cui «*Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri e quelle a favore di enti di cui all'art. 31, comma 2, lettere g) e h), si considerano sottoposte a condizione sospensiva*».

In tal senso dunque:

- l’atto di dotazione del *trust* verrebbe sottoposto all’applicazione dell’art. 11 della tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/1986 e quindi dell’imposta di registro in misura fissa (essendo un atto che non porta alcun arricchimento al *trustee*, ma semplicemente necessario alla realizzazione del programma indicato nell’atto istitutivo);
- le attribuzioni del fondo in *trust* ai Beneficiari, effettuate nel corso della durata del *trust* ed al termine dello stesso, sconterebbero l’imposta sulle donazioni determinata, in capo a ciascun percettore sulla base del patrimonio ad esso effettivamente elargito, e con impiego della franchigia di euro 1.000.000,00 e dell’aliquota del 4% (essendo i Beneficiari comunque discendenti della Disponente).

Per completezza occorre porre in evidenza che il ragionamento e le argomentazioni fino ad ora sostenute in punta di diritto ed accolte in casi simili dalla giurisprudenza tributaria, si pongono in antitesi con l’ottica dell’Amministrazione Finanziaria.

Ed infatti per quanto detto in precedenza l’Agenzia delle Entrate tende ad assoggettare l’atto di dotazione all’imposta sulle donazioni applicando le franchigie e le aliquote ai Beneficiari viventi al momento dell’istituzione del *trust*, senza considerare il possibile ampliamento della categoria e l’identificazione dei soggetti che effettivamente riceveranno il patrimonio.

Nell’ottica dell’Amministrazione Finanziaria dunque il patrimonio trasferito dalla Sig.ra Rossi al *trustee* dovrebbe scontare l’imposta sulle donazioni con applicazione dell’aliquota del 4% e delle franchigie (complessivamente di euro 2.000.000,00) spettanti ai soli due figli della Disponente oggi viventi.

Benché nel caso specifico, in considerazione della consistenza dei beni vincolati inizialmente in *trust*, l’approccio del Fisco possa apparire penalizzante e privo di fondamento giuridico appare necessario effettuare un’ultima considerazione circa la profittabilità di una simile tassazione anticipata. Ed infatti si possono realizzare significativi risparmi d’imposta nel caso in cui si stimi un incremento del valore e della consistenza del patrimonio per effetto della gestione del *trustee*, ovvero per le qualità intrinseche dei beni posti inizialmente in *trust*, e ciò in considerazione del fatto che l’Agenzia delle En-

trate, nelle citate circolari 48/E e 3/E, ha ribadito che *«la devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell'imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust. Inoltre, poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l'eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione»*.

### *Imposte ipotecarie e catastali*

L'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali agli atti di dotazione e di successiva attribuzione del fondo al termine del *trust* non può prescindere dalla ricostruzione unitaria dell'istituto per cui (citando l'Amministrazione Finanziaria) *«Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa»*.

Pur partendo da tale presupposto l'Agenzia delle Entrate sostiene (nella circolare 48/E del 2007) l'applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali sia al momento della dotazione patrimoniale in capo al *trustee*, sia alla successiva devoluzione del fondo al termine del *trust*, qualora tali trasferimenti abbiano ad oggetto beni immobili.

Diversamente la dottrina e la giurisprudenza, coerentemente con l'approccio interpretativo elaborato per l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni, ritengono assoggettabili alle imposte ipotecarie e catastali esclusivamente le attribuzioni di beni immobili effettuati dal *trustee* ai Beneficiari nel corso ovvero al termine finale del *trust*, con applicazione delle imposte in misura fissa all'atto di dotazione.

Nel caso in esame, ed in considerazione delle osservazioni già svolte nel precedente paragrafo, sembra di poter condividere tale ultima modalità di tassazione anche in considerazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 8142 del 1996 secondo cui *«l'atto complesso va assoggettato ad un'unica tassazione come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa, in quanto le varie disposizioni sono rette da un'unica causa e, quindi, derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre»*. Pertanto il trasferimento degli immobili da parte della Sig.ra Rossi al *trustee* dovrebbe scontare l'imposta in misura fissa, mentre l'eventuale trasferimento dei beni immobili presenti nel fondo ai Beneficiari dovrebbe poi scontare le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Resta inteso che gli eventuali atti di compravendita, compiuti dal *trustee* nel corso del *trust* ed aventi oggetto beni immobili, sconteranno le precisate imposte in misura proporzionale, così come accade usualmente.

A corollario delle riflessioni appena effettuate occorre rilevare peraltro una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n. 10/E del 2010, che sembra collocarsi nel solco interpretativo appena tracciato contraddicendo le precedenti indicazioni della stessa Amministrazione (contenute nella citata circolare 48/E). Ed infatti il Fisco, pur trattando fattispecie diverse da quella in esame, ha sostenuto che *«analogamente a quanto af-*

*fermato per l'imposta di registro, tenuto altresì conto del presupposto impositivo delle imposte ipotecaria e catastale, si ritiene – in presenza di un unico negozio complesso tra le medesime parti contraenti... che anche dette imposte trovino applicazione ciascuna una sola volta».*

### ***Imposte dirette***

Anche ai fini delle imposte dirette la fattispecie oggetto di analisi presenta profili peculiari che impongono di analizzare *in primis* la generale imposizione diretta connessa all'imputazione del reddito prodotto dal fondo in *trust* per poi passare ad una valutazione del particolare regime del Sottofondo.

#### *Il reddito prodotto dal fondo in trust*

Sulla scorta delle nuove formulazioni degli artt. 44 e 73 del Tuir (modificati dalla finanziaria 2007) ed in base alle interpretazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria nelle menzionate circolari 48/E del 2007 e 3/E del 2008 è possibile definire il *trust* oggetto di analisi come un *trust* misto e cioè un *trust* al contempo opaco e trasparente.

Ed infatti dall'analisi delle disposizioni intitolate "costi del *trust*" ed "Impiego del reddito del fondo in *trust*" appare manifesta la ripartizione del reddito prodotto dal fondo tra più soggetti (fiscali).

In particolare si evince che, preliminarmente, il reddito del *trust* deve essere impiegato per il sostenimento delle spese riconducibili alla gestione del *trust*.

Successivamente il reddito residuo è:

- nella misura del 15% accumulato e quindi patrimonializzato nel fondo;
- nella misura minima di € 120.000,00 versato alla Disponibile finché in vita e successivamente ai Beneficiari Attuali;
- per l'eccedenza, risultante dopo l'accumulo ed i versamenti, trasferito in un Sottofondo.

Tralasciando per ora il caso del trasferimento al Sottofondo, in quanto specificamente trattato successivamente, e concentrandosi esclusivamente sugli altri impieghi del reddito si evince non solo l'assoggettamento a tassazione in capo al *trust* stesso (entificato dalla normativa tributaria) sia dei redditi accumulati al fondo, sia di quelli impiegati per il pagamento dei costi del *trust*, ma anche l'esistenza di beneficiari identificati (inizialmente la Disponibile e successivamente alla sua morte i Beneficiari Attuali) limitatamente alle somme che annualmente il *trustee* è tenuto a versare loro impiegando il reddito del *trust*, importi questi ultimi che quindi saranno sottoposti a tassazione in capo agli effettivi percettori (Disponibile ovvero Beneficiari Attuali).

Il generale schema impositivo sopra proposto merita tuttavia un chiarimento in relazione alle somme (minimo € 120.000,00 annui) di spettanza della Disponibile finché in vita ovvero dei Beneficiari Attuali. Ed infatti l'atto istitutivo prevede specificatamente il caso in cui il reddito del fondo in *trust* dovesse risultare insufficiente per effettuare il versamento del precisato importo minimo annuale stabilendo, in tale evenienza, l'obbligo per il *trustee* di attingere direttamente dal Fondo stesso per il compimento di detto paga-

mento. In tale particolare circostanza dunque le somme incassate dalla Disponente ovvero dai Beneficiari Attuali non avrebbero, in tutto ovvero in parte, rilevanza reddituale, ma costituirebbero solo l'assegnazione di una parte del patrimonio del *trust* con conseguente irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

Un ulteriore approfondimento relativo ai risvolti fiscali della disposizione dell'atto istitutivo intitolata "Beni di Godimento" si rende poi necessario prima di passare alla trattazione del regime impositivo del Sottofondo.

Secondo la precisata clausola la Disponente ha il diritto di godere, in forza di un comodato ad uso gratuito, di un immobile di sua scelta presente nel Fondo in *trust*.

Il fatto che il precisato immobile sia destinato esclusivamente al soddisfacimento delle esigenze della Disponente, la quale dunque ha la disponibilità dello stesso se pur indirettamente per il tramite del *trust*, permettono di considerare imponibile in capo a quest'ultima il reddito fiscale derivante dal citato bene e che risulterà dalla dichiarazione dei redditi del *trust* (e ciò anche se l'immobile non risulti produttivo di alcun frutto civilistico essendo concesso in comodato d'uso gratuito). In altre parole «*La situazione che si genera è analoga a quella che verrebbe a determinarsi nel caso il beneficiario individuato sia direttamente titolare del bene produttivo di un reddito figurativo*»<sup>2</sup>.

I seguenti esempi gioveranno per meglio comprendere quanto detto finora.

---

### Esempio A

Si ipotizzi che al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi dell'anno x-1:

- il Fondo in *trust* abbia una consistenza di € 15.600.000,00 di cui € 400.000,00 costituite da depositi di conto corrente;
- che i Costi del *trust* per l'anno x-1 siano stati € 200.000,00;
- che il Reddito prodotto dal Fondo in *Trust* nell'anno x-1 sia stato di € 500.000,00 di cui € 20.000,00 derivanti dall'immobile in comodato d'uso alla Disponente;
- che alla determinazione del Reddito prodotto dal Fondo non abbiano concorso redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

Nel quadro sopra delineato il complessivo reddito di € 500.000,00 verrebbe imputato:

- quanto ad € 245.000,00 (200.000,00 + 45.000,00 pari al 15% del reddito residuo) al *trust*, che sconsiglierebbe su tali redditi l'imposta con aliquota del 27,5%;
- quanto ad € 140.000,00 (120.000,00 + 20.000,00 quale reddito figurativo dell'immobile) alla Disponente, che tasserebbe il precisato importo secondo la propria aliquota marginale;
- quanto ad € 115.000,00 al Sottofondo (trattato successivamente).

---

<sup>2</sup> In tal senso la Commissione "Il *Trust*" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nello studio "Il beneficiario individuato nei *trust* ai fini delle imposte sui redditi: nozione ed effetti".



### Esempio B

Riprendiamo i dati di cui all'esempio A. variando esclusivamente la consistenza del Reddito prodotto dal Fondo in *Trust* nell'anno x-1 in modo che risulti essere di € 200.000,00 (di cui sempre € 20.000,00 derivanti dall'immobile in comodato d'uso alla Disponente).

In tal caso l'importo di € 180.000,00 verrebbe ad essere attratto a tassazione in capo al *trust* secondo l'aliquota del 27,5%, mentre € 20.000,00 sarebbero imputati per trasparenza alla Disponente e tassati secondo la relativa aliquota marginale.

Non di meno la Disponente verrebbe ad ottenere la somma di € 120.000,00 che risulterebbe esente da tasse in quanto pagata dal *trustee* attingendo direttamente dal (patrimonio) Fondo in *trust* e non del relativo Reddito.

Venendo ora a trattare del Sottofondo occorre effettuare due premesse al fine di poter inquadrare correttamente il profilo fiscale della fattispecie. In particolare è necessario porre in evidenza che lo stesso Sottofondo:

- si compone di Conti Individuali intestati ai Beneficiari Attuali benché gli stessi non abbiano alcun potere di pretendere le somme ivi vincolate, né tanto meno la possibilità di goderne se non dopo il raggiungimento del ventunesimo anno di età;
- si alimenta mediante:
  - trasferimento del reddito prodotto dal Fondo in *trust*,
  - redditi generati dai Conti Individuali.

Ciò posto, al fine di identificare il soggetto a cui ricondurre la tassazione sia dei redditi prodotti dal Fondo in *trust* e veicolati nel Sottofondo sia dei redditi generati dai Conti Individuali, non vi è chi non veda la necessità di verificare l'età anagrafica dei Beneficiari Attuali intestatari dei Conti Individuali.

Ed infatti il compimento del ventunesimo anno di età genera in capo a ciascun Beneficiario Attuale il diritto sia di poter indirizzare l'attività del *trustee* nell'investimento delle consistenze presenti nel relativo Conto Intestato, sia di poterne dirigere l'impiego nell'acquisto di "Beni Destinati" al godimento (diretto ovvero dei relativi frutti) da parte dello stesso Beneficiario Attuale, palesando così il possesso (se pur mediato) di tali redditi.

Fino al verificarsi della condizione riportata nella citata clausola dell'atto istitutivo la posizione di un Beneficiario Attuale sul rispettivo Conto Intestato è assimilabile ad una mera aspettativa non avendo nessun diritto azionabile nei confronti del *trustee* per ciò che concerne l'amministrazione e l'utilizzo delle risorse in esso contenute<sup>3</sup>. Concretamente dunque, fino al ventunesimo anno di età, il Beneficiario Attuale non ha in alcun modo la disponibilità di quanto ricompreso nel Conto a lui Intestato, essendo demandata al *trustee* la gestione dello stesso con l'obbligo di accantonarvi sia i redditi da esso derivanti, sia quelli rinvenienti dall'imputazione dell'eccedenza del Reddito prodotto dal Fondo in *trust*.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni i redditi in qualunque modo imputabili ad un Conto Intestato (sia derivanti dal trasferimento dell'eccedenza del Reddito del Fondo in *trust*, sia generati dalla

<sup>3</sup> Resta inteso che il Beneficiario Attuale potrà in ogni caso agire contro il *trustee* qualora dovesse essere riscontrata una *breach of trust*, e quindi una violazione delle generali obbligazioni fiduciarie nascenti dall'atto istitutivo e dall'assunzione dell'ufficio di *trustee*.

gestione dello stesso Conto Intestato) possono essere sottoposti a tassazione in capo al *trust* (e quindi con aliquota fissa al 27,5%) finché il relativo Beneficiario Attuale non abbia raggiunto l'età di 21 anni e successivamente in capo a quest'ultimo.

---

---

### Esempio C

Volendo per completezza ed a mero titolo esemplificativo sviluppare anche l'ipotesi di tassazione del Sottofondo è possibile integrare i dati proposti nel precedente Esempio A. supponendo che:

- nell'anno x-1 i Beneficiari Attuali siano 2 (i figli della Disponibile);
- che nell'anno x-1 le rispettive età siano state 22 e 20 anni;

In tal caso il reddito complessivo di € 500.000,00 verrebbe imputato:

- quanto ad € 245.000,00 (200.000,00 + 45.000,00 pari al 15% del reddito residuo) al *trust*, che sconterebbe su tali redditi l'imposta con aliquota del 27,5%;
- quanto ad € 140.000,00 (120.000,00 + 20.000,00 quale reddito figurativo dell'immobile) alla Disponibile;
- quanto ad € 115.000,00 al Sottofondo e sarebbe tassato a sua volta:
- quanto ad € 57.500,00 in capo al Beneficiario Attuale di 22 anni d'età;
- quanto ad € 57.500,00 in capo al *trust* con aliquota del 27,5%.

Pertanto nel caso di specie la complessiva base imponibile di € 500.000,00 verrebbe ripartita tra tre soggetti passivi d'imposta ed in particolare:


- il *trust* per € 302.500,00;
  - la Disponibile per € 140.000,00;
  - il Beneficiario Attuale di 22 anni di età per € 57.500,00.
-

## ■ 6.2 Trust per pianificare il passaggio generazionale<sup>4</sup>

### ■ 6.2.1 Il caso

La società X S.p.A. è stata fondata dai coniugi Sigg. Rossi, ciascuno dei quali detiene, allo stato attuale, una partecipazione costituita da 6.000 azioni, rappresentanti il 45% del Capitale Sociale.

La composizione della famiglia Rossi è la seguente:



I Sigg. Rossi hanno sempre condiviso tutte le scelte strategiche e gestionali attinenti alla vita della società ed hanno sviluppato una cultura imprenditoriale articolata principalmente su tre elementi essenziali:

- l'unitarietà di azione della famiglia nella società; sia all'interno dell'assemblea dei soci, sia all'interno dell'organo amministrativo;
- la netta distinzione delle logiche aziendali da quelle familiari. La società è sempre stata distinta dalla famiglia per evitare che ottiche e interessi personalistici potessero incidere sulle scelte inerenti l'attività della società;
- la visione della famiglia come entità da cui attingere di volta in volta le competenze e le conoscenze utili per l'azienda; in tal senso, nella seconda metà degli anni '90, i Sigg. Rossi hanno selezionato tra i propri figli, quelli con le caratteristiche ideali per

<sup>4</sup> A cura di Angelo De Dominicis.

poter lavorare all'interno della società ed a cui trasferire successivamente l'amministrazione (allo stato attuale in società sono presenti solo il Sig. Rossi A ed il Sig. Rossi B, mentre Rossi C. ha intrapreso un'attività diversa).

Nel precisato quadro di riferimento, si colloca la programmazione del passaggio generazionale all'interno della società.

Nel definire le finalità da perseguire nella riorganizzazione dell'assetto societario è emerso quanto segue:

- in primo luogo, i clienti desideravano concentrare in capo ad un unico soggetto tutte le partecipazioni costituenti la compagine sociale per evitare, dopo la morte, la dispersione dei diritti di voto, ma anche le possibili "seduzioni" che ciascun membro della famiglia avrebbe potuto subire per effetto di offerte di acquisto delle partecipazioni azionarie, da parte di soggetti terzi, estranei alla famiglia;
- si volevano istituzionalizzare i valori aziendali in precedenza indicati, sia definendo il rapporto tra famiglia e società in modo da attenuare l'esistente legame di proprietà diretta, sia cristallizzando i meccanismi inerenti l'assunzione dei discendenti all'interno dell'azienda ed il ruolo da attribuire a questi all'interno del soggetto economico e di quello familiare;
- ciascun membro della famiglia dopo il riassetto doveva mantenere le aspettative patrimoniali e reddituali di cui era in precedenza portatore.

Per perseguire congiuntamente tutte le precisate finalità, i Sigg. Rossi decidono di impiegare un *trust*.

## ■ 6.2.2 La struttura del *trust*

### *Disponente*

Disponenti del *trust* sono il Sig. Rossi e la Sig.ra Rossi.

### *Fondo in trust*

Il Fondo in *trust* è inizialmente costituito dalle partecipazioni dei Disponenti complessivamente rappresentanti il 90% del Capitale Sociale della Società di Riferimento.

Il Fondo in *Trust* è idealmente diviso in tante quote quante sono le azioni della Società vincolate inizialmente.

### *Periodo di indisponibilità*

È il periodo il cui termine iniziale è la data in cui vengono trasferite le azioni nel *trust* ed il cui termine finale è il decorso di cinque anni dal termine iniziale.

### *Beneficiari – Beneficiari Attuali*

Nel *trust* viene definita la categoria dei beneficiari come l'insieme dei discendenti dei Disponenti nati entro il termine finale del *trust*.

Tuttavia all'interno della precisata categoria viene definita la sottoclasse dei Beneficiari Attuali come i soggetti aventi un'aspettativa su un numero di quote in cui è suddiviso il

fondo e tra i quali verrebbe ripartito il fondo stesso se in un qualsiasi momento sopraggiungesse il termine finale del *trust*. Nell'atto istitutivo sono identificati i Beneficiari Attuali nelle persone dei figli dei Disponenti i quali hanno aspettative su un numero paritetico di quote. La posizione beneficiaria di un Beneficiario Attuale, alla morte di quest'ultimo, è ripartita pariteticamente tra i relativi discendenti. I Beneficiari Attuali possono alienare, successivamente al decorso del Periodo di Indisponibilità, le loro Posizioni Beneficarie solo a soggetti rientranti nella categoria dei Beneficiari.

### *Trustee*

L'ufficio di *trustee* è attribuito ad una *trust* company individuata dai Disponenti.

Il *trustee* nel corso del Periodo di Indisponibilità non può compiere atti dispositivi sulla partecipazione, e successivamente a tale periodo deve necessariamente ottenere il preventivo consenso del Comitato dei Beneficiari.

Il *trustee* garantisce inoltre l'assunzione in società dei discendenti, in possesso di determinati requisiti oggettivi, indicati da ciascun Beneficiario Attuale. In particolare ciascun Beneficiario Attuale può indicare al *trustee* al massimo un proprio discendente idoneo per l'assunzione all'interno della Società.

### *Il comitato dei beneficiari*

Tale organo svolge un'attività di controllo e di indirizzo dell'operato del *trustee*.

In particolare il Comitato dei Beneficiari ha il potere:

- di revocare e nominare nuovi *trustee*;
- di esprimere pareri vincolanti su alcune operazioni attinenti la gestione della partecipazioni;
- di consentire ad un Beneficiario Attuale di segnalare più di un discendente idoneo per l'assunzione in Società;
- di dichiarare il termine finale del *trust*.

Il Comitato dei Beneficiari è composto dai Beneficiari Attuali ed è strutturato in modo tale da attribuire maggior peso ai soggetti operanti all'interno della Società.

### *Reddito prodotto dal fondo in trust*

La distribuzione dei redditi derivanti dal fondo in *trust*, è determinata dal Comitato dei Beneficiari. In particolare il *trustee* può deliberare la distribuzione di dividendi che tuttavia possono essere accantonati ovvero accumulati al fondo piuttosto che distribuiti.

In caso di distribuzione, i redditi prodotti dalla fondo in *trust* sono attribuiti ai Beneficiari Attuali in proporzione alle rispettive Posizioni Beneficarie.

### *Durata*

Il *trust* è istituito a tempo indeterminato. Il termine finale del *trust* può essere dichiarato dal Comitato dei Beneficiari dopo il decorso del Periodo di Indisponibilità.

### ■ 6.2.3 Le clausole del *trust*

#### *Beneficiari*

A) Il termine “Beneficiari” indica l’insieme dei discendenti dei Disponenti, nati entro il termine finale della Durata del *Trust*.

#### *Beneficiari Attuali*

A) ...(*omissis*)

B) Le disposizioni di questo Strumento riconoscono ad alcuni Beneficiari una aspettativa su una o più Quote di Beneficio, che attribuirebbero loro un corrispondente diritto di proprietà sul Fondo in *trust* via via nel corso della Durata del *Trust*, ove il termine finale sopravvenisse in quel momento.

C) I Beneficiari così designati sono detti “Beneficiari Attuali”.

D) Il numero delle Quote di Beneficio oggetto della aspettativa di ciascuno è detto “Numero Presuntivo di Quote di Beneficio” (in breve: “NPQ”).

E) (*omissis*);

F) (*omissis*).

#### *Morte di un Beneficiario Attuale*

Qualora un Beneficiario Attuale muoia nel corso della Durata del *Trust*, il NPQ inerente la sua Posizione Beneficiaria è suddiviso in tante parti quanti sono:

A) i suoi figli viventi e ciascuna parte è attribuita alla Posizione Beneficiaria di ciascuno di essi;

B) i suoi figli defunti, che abbiano almeno un discendente vivente, e ciascuna parte è suddivisa fra la discendenza del relativo figlio in modo che:

- alla Posizione Beneficiaria dei membri di ciascun grado sia attribuito in parti eguali quanto sarebbe stato attribuito alla Posizione Beneficiaria del loro genitore, se vivente, e
- la Posizione Beneficiaria di un discendente non sia incrementata di alcunché qualora un suo ascendente che sia Beneficiario sia vivente.

C) In mancanza di alcun soggetto individuato come sopra il NPQ del Beneficiario Attuale in questione incrementa, in parti eguali, le Posizioni Beneficarie:

- dei Beneficiari Attuali che siano fratelli o sorelle del Beneficiario Attuale defunto;
- in mancanza, degli altri Beneficiari Attuali.

#### *Anticipazione della Posizione Beneficiaria*

A) Un Beneficiario Attuale può, nel corso della Durata del *Trust*, purché successivamente al Periodo di Indisponibilità, chiedere al *Trustee* che gli venga anticipato il valore del NPQ inerente la propria Posizione Beneficiaria, o di parte di esso (“NPQ Anticipando”).

B) Il *Trustee*

- (*omissis*);

- (*omissis*);
  - qualora la Valutazione non ecceda la somma delle riserve contabili disponibili presenti nel patrimonio netto della Società, comunica al Beneficiario che la richiesta di anticipazione del NPQ Anticipando è accolta e si obbliga a corrispondergli l'importo corrispondente alla Valutazione in una o più rate entro cinque anni. Quale conseguenza di questa comunicazione:
    - 1) il *Trustee* può:
      - deliberare, nelle assemblee della Società e delle Controllate:
        - la distribuzione di dividendi per un importo, al netto delle imposte, non eccedente la Valutazione, impiegandoli per il pagamento della Valutazione; ovvero
        - (*omissis*);
      - ovvero corrispondere il prezzo attingendo al Fondo in *trust*.
    - 2) il NPQ Anticipando è annullato.
- C) Il *Trustee* non è altrimenti titolare del potere di anticipazione, anche se conferitogli dalla legge.

### *Costi del trust*

- A) Nel corso della Durata del *Trust*, il *Trustee* impiega il Reddito:
- per il pagamento del proprio compenso;
  - per sostenere i costi di gestione del *Trust*, fra i quali gli onorari dei professionisti incaricati;
  - per fare fronte a ogni obbligazione legittimamente assunta;
  - per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta;
  - per manutenzione, riparazioni e migliorie di beni inclusi nel Fondo in *trust*;
  - per pagare imposte e altre spese che sarebbero altrimenti da soddisfare tramite il Fondo in *trust*, purché contesti le pretese ragionevolmente contestabili.

### *Impiego del reddito del Fondo in trust*

- A) Nel corso della Durata del *trust*, il Comitato dei Beneficiari periodicamente indica al *Trustee*:
- quale importo essa ritiene che vada distribuito alle Posizioni Beneficarie esistenti alla data della deliberazione,
  - quanto sia opportuno accantonare.
- B) Il *Trustee*,
- dopo avere eventualmente variato tale importo in relazione:
    - ai costi di gestione,
    - ai pagamenti che si sia obbligato a eseguire in relazione a Anticipazioni di Posizioni Beneficarie,
    - alla concreta possibilità di deliberazione e distribuzione di dividendi,
  - assicura che venga deliberata la distribuzione di dividendi da parte della Società e delle Controllate;

- *(omissis)*;
- *(omissis)*.

### *Appartenenza finale del Fondo in Trust*

#### **A. Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust,**

- 1) il Fondo appartiene di diritto ai Beneficiari Attuali allora esistenti in proporzione alle rispettive Posizioni Beneficiarie;
- 2) il *Trustee*
  - A) tiene il Fondo a loro disposizione
  - B) assicura qualunque adempimento necessario per rendere tale appartenenza giuridicamente opponibile ai terzi e,
  - C) ove richiestone dal Comitato dei Beneficiari:
    - aliena il Fondo onde renderlo integralmente liquido,
    - ovvero esegue la divisione del Fondo fra gli aventi diritto.

## ■ 6.2.4 Tematiche tributarie

### ***Imposte indirette***

In tema di imposte indirette il principale aspetto da verificare è l'assoggettabilità dell'atto di dotazione del precisato *trust* all'imposta sulle successioni e donazioni.

Sul punto occorre ricordare che una delle maggiori novità conseguenti dalla "riabilitazione" del tributo successorio avvenuto per mezzo della legge 286/2006 è costituito dall'introduzione del comma IV-*ter* dell'art. 3 del d.lgs. 346/1990 recante il regime di esenzione dalla citata imposta per i passaggi generazionali di aziende e partecipazioni societarie.

L'applicabilità della citata norma ai *trust* è stata confermata dall'Amministrazione Finanziaria, prima nella circolare 48/E del 2007 e successivamente ulteriormente ribadita nella risoluzione 110/E in cui sono state fornite, tra l'altro, alcune linee guida nell'impostazione di *trust* finalizzati al passaggio generazionale, affinché gli stessi possano rispondere ai requisiti richiesti dalla legge per fruire dell'esenzione. In particolare l'Agenzia delle Entrate, nella citata risoluzione, ha individuato le seguenti quattro condizioni:

- 1) i beneficiari finali del *trust* devono essere i discendenti e/o il coniuge del disponente;
- 2) il *trust* non può essere discrezionale o revocabile, e cioè non possono essere modificati dal disponente o dal *trustee* i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in *trust*;
- 3) il *trustee* deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione;



- 4) il *trust* deve avere una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in *trust* della partecipazione di controllo o dell'azienda.

Confrontando la struttura e le clausole dell'atto istitutivo di *trust* sopra proposte con le indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria è possibile sostenere che l'atto di dotazione del precisato *trust*, avente ad oggetto le partecipazioni societarie dei Sigg. Rossi, risulta esente dall'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell'art. 3, comma IV-ter, d.lgs. 346/1990 e ciò in quanto:

- benché non sia oggettivamente possibile determinare a priori i nominativi ed il numero dei beneficiari finali del *trust*, è tuttavia facilmente riscontrabile l'esistenza, tra questi ed i Disponenti, del legame di parentela richiesto dalla norma esentativa (e cioè del legame di discendenza);
- né il *trustee*, né i Disponenti hanno alcuna possibilità di revocare o modificare le Posizioni Beneficarie assegnate inizialmente ai Beneficiari Attuali loro figli. Tali posizioni potranno essere trasferite *mortis causa* ovvero per atto tra vivi, ma solo all'interno della categoria dei Beneficiari e quindi dei discendenti dei Disponenti;
- il *trustee* non ha la disponibilità della partecipazione societaria nel corso del Periodo di Indisponibilità e quindi, al di là della dichiarazione che comunque dovrà essere resa da quest'ultimo in sede di stipula dell'atto di dotazione, dovrà necessariamente detenere il controllo della società per il periodo richiesto per usufruire dell'esenzione; la durata del *trust* è prevista a tempo indeterminato tuttavia il termine finale del *trust* potrà intervenire solo dopo il decorso del Periodo di Indisponibilità e quindi dopo il quinquennio dall'atto di dotazione.

### ***Imposte dirette***

L'analisi dei profili di fiscalità diretta riconducibili al *trust* in esame si concentrerà principalmente sull'imputazione e la tassazione del reddito prodotto dal Fondo in *trust*, con brevi accenni anche alle ipotesi di tassazioni conseguenti alla cessione delle Posizioni Beneficarie ed all'anticipazione delle stesse.

#### ***Imposte dirette: il reddito del trust***

Com'è noto con la modifica degli artt. 73 e 44 del Tuir ad opera della Finanziaria 2007, il legislatore ha provveduto:

- 1) ad entificare, ai fini delle imposte dirette, i *trust* c.d. interni equiparandoli agli altri enti, commerciali o meno, diversi dalle società (a seconda dell'oggetto dell'attività i *trust* potranno classificarsi nella lettera b) o c) del comma 1, dell'art. 73);
- 2) ad imporre la tassazione per trasparenza del reddito prodotto dai *trust* in capo ai beneficiari qualora gli stessi siano individuati nell'atto istitutivo (comma 2, dell'art. 73);
- 3) a riqualificare il reddito, così imputato ai beneficiari, quale reddito di capitale (lettera g-sexies, comma 1, dell'art. 44).

Al fine di poter determinare il soggetto passivo delle imposte sul reddito prodotto dai *trust* assume dunque fondamentale importanza la definizione di "beneficiario individua-

to”; nozione questa che può essere desunta facendo riferimento ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria. In particolare avendo riguardo a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 48/E del 2007 e nella risoluzione 425/E del 2008 è possibile ricondurre a tassazione in capo ad un beneficiario il reddito o porzione del reddito prodotto dal fondo in *trust* qualora, ai sensi dell’atto istitutivo, lo stesso «*risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza*», dovendosi invece considerare il *trust* soggetto passivo d’imposta qualora il *trustee* abbia «*il potere di decidere l’attribuzione del reddito*» in quanto in tal caso «*...egli (trustee) ha un potere su quel reddito, potere che gli deriva dal possesso del reddito stesso*».

Nel *trust* oggetto di valutazione, com’è dato rilevare dalla delineata struttura e dalla specifica clausola inerente l’impiego del reddito, il diritto ad ottenere il reddito prodotto dal Fondo è attribuito ai Beneficiari Attuali, ma sotto condizione. Ed infatti i titolari delle Posizioni Beneficarie sul reddito potranno pretendere dal *trustee* l’attribuzione del reddito, o di una parte di esso, solo dopo che il Comitato dei Beneficari ne abbia deliberato la distribuzione in loro favore con indicazione del relativo importo.

Volendo meglio chiarire il meccanismo inerente la formazione del reddito del *trust* e la relativa imputazione si segnala che è il Comitato dei Beneficari l’organo che comunica al *trustee*: l’importo dei dividendi la cui distribuzione dovrà essere deliberata nell’assemblea della S.p.A. di riferimento, e quanta parte del reddito così acquisito dal *trust* dovrà essere attribuita ai titolari di Posizioni Beneficarie e quanta parte invece dovrà essere accantonata ovvero accumulata al fondo.

Occorre inoltre rilevare che nel silenzio del Comitato dei Beneficari, il *trustee* ha il diritto di deliberare, nell’assemblea della società, i dividendi necessari per sostenere le obbligazioni del *trust*, somme sulle quali non nasce alcun diritto dei titolari delle Posizioni Beneficarie.

Alla luce delle sopra indicate interpretazioni dell’Agenzia e della descritta operatività del *trust* e volendo inquadrare la fattispecie in una delle categorie costruite dall’Amministrazione Finanziaria, è possibile qualificare il presente *trust* come “*trust misto*” poiché, di volta in volta, la tassazione del reddito prodotto dal Fondo potrà essere ricondotta esclusivamente in capo al *trustee* (per i dividendi incamerati dal *trust* per pagare le relative obbligazioni in mancanza di deliberazione del Comitato dei Beneficari), ovvero ripartita tra quest’ultimo ed i titolari di posizioni beneficarie sul reddito secondo le disposizioni fornite dal Comitato dei Beneficari.

### *Imposte dirette: la cessione delle Posizioni Beneficarie*

Passando ad esaminare i profili di fiscalità diretta connessi alla cessione delle Posizioni Beneficarie si rileva che ad oggi non vi sono riferimenti normativi né interpretativi dell’Amministrazione Finanziaria che possono fungere da appiglio per valutare la validità di una tesi impositiva.

Fatta questa breve premessa si osserva che nel *trust* in esame i Beneficari Attuali possono alienare le relative posizioni esclusivamente ad altri membri della famiglia e solo

dopo il decorso del Periodo di Indisponibilità; sorge pertanto il problema di valutare se le somme incamerabili da tale cessione producano materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed eventualmente in che misura.

Sul tema della valenza fiscale dei trasferimenti delle posizioni beneficiarie a titolo oneroso è possibile rintracciare in dottrina un unico valido e coraggioso contributo fornito dal Dott. Marco Montefameglio<sup>5</sup> per cui, si potrebbe configurare l'emersione di una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-*quinques*, solo nel caso in cui la posizione beneficiaria avesse ad oggetto un'attribuzione di reddito, non rilevando, invece, fiscalmente le cessioni di posizioni beneficiarie con oggetto un'attribuzione di capitale.

La prospettata lettura interpretativa, che in linea di massima merita di essere condivisa, presenta tuttavia profili di criticità se accostata al presente caso concreto. Ed infatti, nel *trust* in esame, ciascuna Posizione Beneficiaria incorpora in sé, un'attribuzione sia di capitale che di reddito, difficilmente scindibili. Peraltro ulteriori problematiche emergono nella quantificazione della plusvalenza tassabile ai sensi della citata disposizione dell'art. 67 del Tuir in quanto per la relativa determinazione, ai sensi del successivo art. 68, comma 9, il corrispettivo percepito in conseguenza della cessione deve essere raffrontato con *"i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte"* per la costituzione del rapporto produttivo di reddito di capitale. Nella fattispecie in esame i Beneficiari Attuali non hanno effettuato alcun pagamento al *trustee* per le loro Posizioni Beneficarie e pertanto l'applicazione della norma rischia di condurre ad un'inaccettabile dilatazione della base imponibile che potrebbe assorbire a tassazione l'intero importo percepito per effetto del trasferimento, e ciò a meno che non si voglia considerare il trasferimento delle azioni al *trustee* come costo sostenuto per l'acquisto delle Posizioni Beneficarie con conseguente traslazione su queste del valore fiscale attribuito originariamente alle partecipazioni azionarie dei Disponenti.

Per cercare di superare le precisate incertezze applicative è forse utile proporre, per lo specifico caso in esame, una lettura alternativa della tassazione conseguente alla vendita delle Posizioni Beneficarie.

Ed infatti se il *trust* è stato entificato e ricompreso nei soggetti di cui all'art. 73, e se le Quote di Beneficio nel caso in esame rappresentano una quota parte del patrimonio (*rectius* Fondo) del *trust*, allora si può pensare di attrarre a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Posizioni Beneficarie facendo riferimento all'art. 67, comma 1, lettera c-*bis*. Inoltre, poiché l'acquisizione della Posizione Beneficiaria avverrebbe in conseguenza dell'atto di dotazione del *trust*, il costo di acquisto della precisata posizione potrebbe essere determinato avendo riguardo al disposto del comma 6, art. 68 T.U.I.R. e quindi assumendo legittimamente come valore di carico delle Posi-

<sup>5</sup> Si veda Marco Montefameglio, Il Trasferimento delle posizioni beneficiarie, in G. Fransoni – N. De Renzis Sonnino, Teoria e pratica della fiscalità dei trust – Dottrina, casi e soluzioni operative, Trust, Quaderni, n. 9, Milano, 2008.

zione Beneficiarie il costo fiscalmente riconosciuto che le partecipazioni azionarie avevano in capo ai donanti (*rectius* Disponente).

### *Imposte dirette: l'anticipazione delle Posizioni Beneficiarie*

A conclusione del presente intervento si vuole effettuare un'ultima riflessione sul regime fiscale connesso all'anticipazione delle Posizioni Beneficiarie poiché nel *trust* in esame è consentito ai Beneficiari Attuali, se pur successivamente al Periodo di Indisponibilità ed al ricorrere di determinate condizioni, di richiedere ed ottenere la citata anticipazione.

Il primo nodo da sciogliere concerne la qualificazione delle somme percepite in conseguenza dell'anticipazione, ed in particolare se le stesse costituiscano reddito ovvero capitale per il beneficiario. Avendo riguardo al diritto dei *trust* ed alla specifica clausola dell'atto istitutivo (sotto riportata), si può facilmente verificare che il *quantum* ottenuto dal Beneficiario non costituisce reddito, ma esclusivamente l'attribuzione allo stesso, prima del termine finale del *trust*, della porzione di Fondo incorporata nella posizione beneficiaria.

In tale ottica le somme o i beni attribuiti ad un soggetto in conseguenza dell'anticipazione costituiscono il passaggio finale «*di un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria*» (il *trust*), in cui generalmente i trasferimenti iniziali e finali, per espressa indicazione dell'Amministrazione Finanziaria, non producono materia imponibile ai fini delle imposte dirette<sup>6</sup>.

Peraltro osservando l'anticipazione con la visuale dell'Agenzia delle Entrate anche sotto il profilo dell'imposizione indiretta, si ha che la stessa, al pari dell'attribuzione finale del fondo in *trust*, «*non realizza, ai fini dell'imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore*» con la conseguenza che anche «*l'eventuale incremento del patrimonio del trust non sconta l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione finale*».

Seguendo fino in fondo il solco interpretativo sopra tracciato e collocandovi la specifica clausola inerente le modalità che il *trustee* deve seguire per procurarsi le liquidità necessarie per l'anticipazione si giunge alla logica conseguenza che i dividendi erogati dalla S.p.A. e acquisiti dal *trust* costituiscono reddito tassabile in capo al *trust*; reddito che viene patrimonializzato con l'accumulazione al Fondo e quindi poi impiegato nell'anticipazione della posizione beneficiaria.

---

<sup>6</sup> Sul punto si veda la circolare 48/E del 2007.

## ■ 6.3 Trust istituito per consentire l'efficiente conclusione di una procedura fallimentare<sup>7</sup>

### ■ 6.3.1 Il caso

La curatela di un fallimento, dopo aver compiuto tutte le operazioni di liquidazione dell'attivo fallimentare ed avendo provveduto all'effettuazione di un primo piano di riparto parziale, si appresta alla predisposizione del riparto finale ed alla conseguente chiusura della procedura. In tale contesto, dalla contabilità del fallimento, emerge l'esistenza di un credito verso l'erario per le ritenute subite sui depositi bancari, nonché la presenza di un consistente credito Iva. La curatela, nel vagliare i possibili strumenti impiegabili per destinare alla massa fallimentare le somme rinvenibili dai rimborsi dei precisati crediti, propone al Giudice Delegato ed al Comitato dei Creditori di istituire, successivamente al riparto finale, un *trust*, posto che:

- a) si prevede di soddisfare, tramite il riparto finale del fallimento, tutti i creditori privilegiati, e per una percentuale minima anche i chirografi;
- b) il credito per ritenute subite può essere chiesto a rimborso solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi finale, da effettuarsi successivamente alla chiusura della procedura. La cessazione del fallimento renderebbe tuttavia il fallito (tornato *in bonis*) il soggetto titolare del citato credito, con grave pregiudizio per i creditori concorsuali;
- c) una volta terminate le operazioni rilevanti ai fini Iva e richiesto il rimborso è pur sempre necessario, anche dopo l'introduzione della procedura semplificata del conto fiscale (legge 30 dicembre 1991, n. 413), attendere il tempo necessario per le verifiche che gli uffici finanziari devono compiere alla luce dell'attuale prassi ministeriale. Tale situazione implica la necessità di mantenere comunque aperta la procedura per un periodo più o meno lungo in attesa unicamente del rimborso del credito Iva;
- d) l'eventuale cessione del credito IVA e del futuro credito per imposte dirette non risulta conveniente per la massa poiché, nella prassi, si riscontrano percentuali di incasso oscillanti tra il 30% ed il 40% del valore nominale dei crediti. Peraltro le cessioni possono esporre la curatela, se non diversamente disciplinato dal contratto, a responsabilità ai sensi dell'art. 1266 codice civile;
- e) l'attribuzione del credito Iva direttamente ai creditori del fallimento, ai sensi dell'art. 117 l.f., non risulta una strada ancora percorribile, in mancanza della correlata normativa fiscale disciplinante l'impiego di tale credito da parte del soggetto assegnatario.

<sup>7</sup> A cura di Angelo De Dominicis.

### ■ 6.3.2 La struttura del *trust*

La Finalità del *Trust* è la liquidazione dei beni in *trust* e la distribuzione delle somme derivanti tra i Beneficiari, nel rispetto della *par condicio creditorum*, come se essi fossero ancora creditori del Fallimento.

#### *Disponente*

Disponente del *trust* è il curatore del fallimento il quale è autorizzato dal Giudice Delegato alla istituzione del *trust* ed al trasferimento al *trustee* dei crediti fiscali del fallimento presenti e futuri.

#### *Beneficiari*

Beneficiari del *trust* sono i creditori del Fallimento ammessi al passivo e rimasti insoddisfatti rispetto al piano di riparto finale. Ad essi spettano le somme liquide, di volta in volta, presenti nel Fondo in *trust*.

Da un punto di vista pratico viene allegato all'atto istitutivo un elenco dei nominativi dei creditori del fallimento le cui posizioni non sono state integralmente saldate con il piano di riparto finale, riportando per ciascuno di essi l'importo del credito residuo.

#### *Trustee*

L'ufficio di *trustee* è attribuito ad un professionista indicato dal Giudice Delegato.

#### *Fondo in trust*

Il Fondo in *trust* è inizialmente costituito dal credito Iva e dal credito per ritenute subite a titolo di acconto.

#### *Guardiano e comitato dei beneficiari*

L'atto istitutivo prevede le seguenti figure, collaterali al *trustee*:

- il Guardiano, il cui ufficio è assunto dal curatore del fallimento, avente principalmente il compito di supervisionare ed acconsentire ai riparti delle somme liquide previsti dal *trustee*. L'attività del Guardiano si estrinseca altresì nel rilascio di pareri preventivi.
- il Comitato dei Beneficiari è composto da tutti i soggetti appartenenti alla categoria dei Beneficiari ai quali è attribuito un peso in relazione alla relativa posizione beneficiaria. I poteri del Comitato incidono direttamente sulla figura del *trustee* (nomina e revoca dello stesso) e sulla gestione del Fondo (solo il Comitato può concedere al *trustee* la remissione di un debito).

#### *Durata*

Il termine finale del *trust* è collegato all'estinzione del Fondo in *trust*, ovvero a specifiche dichiarazioni attinenti alla conclusione del *Trust* effettuate dal *Trustee* o del Comitato dei Beneficiari.

### ■ 6.3.3 Le clausole del *trust*

#### *Beneficiari – Posizione Beneficiaria – Beneficiario del Residuo*

Il termine “Beneficiari” indica i creditori del Fallimento i cui nominativi sono riportati nell’Allegato A.

Ciascun Beneficiario concorre con gli altri alla ripartizione del Fondo in *Trust* nel limite dell’importo ad esso attribuito nell’Allegato A. (d’ora innanzi “Ragione Creditoria”).

Il diritto di ciascun Beneficiario ad ottenere il pagamento della propria Ragione Creditoria mediante le somme derivanti dalla liquidazione del Fondo in *Trust* e secondo le disposizioni di questo Strumento, è detto “Posizione Beneficiaria”.

Le Posizioni Beneficarie cessano di esistere una volta sopraggiunto il termine finale della Durata del *Trust*.

Il termine Beneficiario del Residuo indica il Fallito.

#### *Quota Distribuibile*

Il termine “Quota Distribuibile” indica, per ciascuna ripartizione del Fondo in *Trust* ai Beneficiari, la percentuale di ciascuna Ragione Creditoria pagabile dal *Trustee*.

La Quota Distribuibile è determinata come il rapporto tra le somme di volta in volta distribuibili ai Beneficiari e la somma delle Ragioni Creditorie.

#### *Reddito del Fondo in Trust*

Nel corso della Durata del *Trust*, il *Trustee* accumula il reddito incrementando il Fondo in *Trust*.

#### *Impiego del Fondo in Trust*

Nel corso della Durata del *Trust*, il *Trustee* provvede a monetizzare il Fondo in *Trust* e le disponibilità liquide di volta in volta in esso presenti, sono impiegate per sostenere i Costi del *Trust* e per l’eccedenza sono ripartite tra i Beneficiari secondo la Quota Distribuibile.

Sopraggiunto il termine finale della Durata del *Trust*, qualora il Fondo non sia esaurito e, qualora il termine finale sia intervenuto per dichiarazione del *Trustee* o del Comitato dei Beneficiari, ovvero qualora non vi siano più Posizioni Beneficarie da soddisfare, il *Trustee* attribuisce il Fondo in *Trust* al Beneficiario del Residuo.

### ■ 6.3.4 Tematiche tributarie

#### *Imposte indirette*

Sul piano dell’imposizione indiretta, il principale quesito da porsi è se un *trust* caratterizzato dalle clausole e dalla struttura sopra indicata rientri, o meno, nel campo di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Il problema si pone infatti in considerazione di un sibillino inciso contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2008 in cui è dato rilevare che «*la costituzione di*

*beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust».*

Ad una prima lettura sembrerebbe dunque che l'imposta di cui al d.lgs. 346/1990 debba essere applicata ad ogni *trust* indipendentemente dalle finalità per cui tale strumento è impiegato. Occorre tuttavia rilevare che l'interpretazione fornita dall'Amministrazione Finanziaria non può essere dilatata oltre i confini posti dall'art. 2 comma 47 del d.l. 262/2006 così come convertito dalla legge 286/2006 secondo cui «È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346...». In particolare seguendo la formulazione del precisato articolo di legge, affinché possa considerarsi applicabile il tributo successorio, è assolutamente necessario che l'atto di trasferimento sia caratterizzato, quanto meno<sup>8</sup>, dal requisito della gratuità e cioè non preveda «a carico del beneficiario alcuna controprestazione»<sup>9</sup>.

Ponendo il *trust* in precedenza descritto sotto i riflettori della sopra esposta considerazione appare del tutto evidente l'impossibilità di attrarre a tassazione l'atto di dotazione del *trust* secondo il modulo impositivo previsto dall'imposta sulle successioni e donazioni e ciò in conseguenza delle seguenti osservazioni:

- il *trust* in oggetto è istituito a beneficio dei creditori del fallimento i quali, dai pagamenti effettuati dal *trustee*, **non ottengono alcun arricchimento gratuito, ma esclusivamente il saldo, loro dovuto, per le prestazioni commerciali**, o di altro tipo, rese in passato al soggetto poi dichiarato fallito. In tal senso il *trust* e l'atto dispositivo ad esso collegato manifestano a pieno una finalità solutoria inconciliabile con l'applicazione dell'imposta in esame così come peraltro indicato in una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna<sup>10</sup> la quale, trattando di un *trust* istituito a scopo di garanzia ha dichiarato nullo l'Avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate affermando che «*Il presupposto dell'attuale imposta sulle donazioni può ritenersi integrato solamente quando sussistano entrambi gli elementi che connotano il relativo concetto di liberalità; ma questa condizione non si è verificata nel trasferimento di beni effettuato dal Settlor a favore del trustee*»;

<sup>8</sup> In dottrina si discute se il tributo successorio si applichi al sole liberalità tra vivi ovvero a qualsiasi atto a titolo gratuito posto che l'art. 1 del d.lgs. 346/1990, secondo cui «*l'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi*», non è stato in alcun modo modificato dal citato d.lgs. 346/1990.

<sup>9</sup> In tal senso sempre la circ. 3/E del 22 gennaio 2008 la quale peraltro conferma la necessità che l'atto sia genericamente classificabile come atto a titolo gratuito per potersi applicare l'imposta alla costituzione dei vincoli di destinazione. Ed infatti questi ultimi secondo l'Agenzia delle Entrate, si sostanziano «**in un atto dispositivo a titolo gratuito** che, privo dello spirito di liberalità proprio delle donazioni, è preordinato non all'arricchimento del destinatario dei beni, ma essenzialmente alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni oggetto di trasferimento».

<sup>10</sup> C.T.P. di Bologna, sentenza n. 120-02-09.



- analizzato sotto un ulteriore profilo, il *trust* in esame rappresenta il mezzo per realizzare e completare la procedura fallimentare che *ab origine*, per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento, **ha già creato un vincolo di destinazione sui beni e diritti del fallito (anche quelli che pervengono nel corso della procedura come i crediti fiscali) in favore dei creditori di quest'ultimo**<sup>11</sup>. Il *trust* sopra rappresentato dunque non crea *ex novo* alcun vincolo di destinazione sui crediti fiscali oggetto dell'atto di dotazione estendendo invece la segregazione di detti crediti oltre il **vincolo già creato *ex lege* dalla dichiarazione di fallimento** e ciò esclusivamente per consentire una più efficace liquidazione ed attribuzione degli stessi ai creditori del fallito.

Per quanto finora detto l'atto istitutivo del *trust* ed il connesso atto di dotazione, sfuggendo all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, sarebbero soggette esclusivamente ad imposta di registro applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della tariffa.

### *Imposte dirette*

Il *trust* sopra delineato non presenta particolari criticità sotto il profilo delle imposte dirette.

Ed infatti i redditi conseguibili dal *trust* possono essere esclusivamente collegati agli interessi:

- maturati su eventuali depositi di denaro ovvero su conti correnti attivi per i quali il *trust* sconterà la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta operata dall'istituto di credito senza ulteriori obblighi dichiarativi né in capo al *trust* stesso né in capo ai beneficiari<sup>12</sup>;
- compensativi, conseguenti a ritardi nel pagamento dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria, non imponibili (c.m. 22 dicembre 1980, n. 40/08/403).

## ■ 6.4 Conclusioni

### ■ 6.4.1 *Trust* successorio

Si presenta come un ottimo strumento alternativo al testamento attraverso il quale il disponente attua la trasmissione ereditaria del suo patrimonio servendosi della linea gestionale del *trustee*. Il *trust* successorio è utilizzato al fine di garantire ad esempio il passaggio generazionale di un complesso aziendale in vista di una successione *mortis causa* o per effettuare preventivamente il passaggio del timone agli eredi più meritevoli,

<sup>11</sup> «Il fallimento determina la destinazione dei beni del fallito alla soddisfazione dei creditori ed al contempo la insensibilità del suo patrimonio a qualunque genere di obbligazioni egli possa assumere dopo la dichiarazione di fallimento» (G. Shiano Di Pepe).

<sup>12</sup> Sul punto si veda la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007.

in modo tale da evitare lo smembramento o il dissolvimento dei beni ereditari per incapacità degli eredi medesimi.

Il vantaggio derivante dalla costituzione di un *trust* di questo genere è la creazione di un patrimonio separato non aggredibile né dai creditori ereditari, né dai creditori personali del *trustee* e del disponente.

#### ■ 6.4.2 *Trust* commerciale

Costituisce una valida risposta alle istanze provenienti dal mondo imprenditoriale. Infatti attraverso la costituzione di un *trust* l'imprenditore può evitare che un proprio ed eventuale fallimento comporti il depauperamento del patrimonio personale e della sua famiglia, in virtù della regola generale *ex art. 2740 cod. civ.*, in base alla quale il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni.

Viene infatti ad essere predisposto un patrimonio distinto rispetto a quello dell'impresa non aggredibile dai creditori del imprenditore (disponente), dai creditori del *trustee* e dei beneficiari. Sono beni a tutti gli effetti "blindati".

Inoltre l'impiego del *trust* in ambito societario può rendere più agevole per l'imprenditore l'ottenimento di finanziamenti attraverso l'istituzione di un *trust* di garanzia in favore di una banca o di un ente creditizio. Il *trust* in ambito societario inoltre può rispondere efficacemente alle problematiche che una società deve affrontare per stare sul mercato in maniera concorrenziale. attraverso il *trust* le società possono operare piani di *stock option* o assistere operazioni sul capitale sociale.

#### ■ 6.4.3 *Trust* caritatevole o di scopo

Tale *trust* è funzionale al perseguimento di un fine specifico a tutela di soggetti deboli quali disabili, minori ed incapaci, al fine di assicurare loro il giusto finanziamento per cure e prestazioni mediche e/o assistenziali.

## 7. Atto istitutivo di *Trust*

---

### COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 94300

Raccolta n. 21797

### ATTO ISTITUTIVO DI *TRUST* REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di febbraio in Roseto degli Abruzzi nel mio studio alla via Genzano n.1/A.

18 Febbraio 2011

Avanti a me Dott. L. D. G., Notaio in Roseto degli Abruzzi, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, non assistito dai testimoni,

#### SONO PRESENTI I SIGNORI:

dott. V. D. S. nato a XXX il XXX, domiciliato in XXX, codice fiscale: XXX, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Curatore fallimentare della **Società "XXX", con sede in XXX, codice fiscale n. XXX**, procedura pendente innanzi al Tribunale di Teramo al reg. fall. n. 2251/96, (d'ora in avanti, in questo atto, definito anche solo "Fallimento"), a quanto *infra* autorizzato giusta provvedimento del 18 gennaio 2001 reso dal Giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Teramo che, in copia conforme rilasciata in data 9 febbraio 2011 al presente atto si allega sotto la lettera "A" (Allegato A).

**Dott. G. G. nato a XXX il XXX, residente in XXX, codice fiscale: XXX.**

Comparenti della cui identità personale, poteri e qualifica, io Notaio sono certo i quali

#### Premesso:

1. che il Fallimento vanta un credito nei confronti dell'Erario di ammontare non determinato, rinveniente dalle ritenute d'acconto subite, in vigenza di procedura fallimentare, sugli interessi bancari maturati sulle somme depositate presso gli istituti di credito;

2. che il Fallimento vanta un ulteriore credito nei confronti dell'Erario per I.V.A., anch'esso di ammontare non determinato, maturato in vigenza di procedura fallimentare;
3. che, infine, il Fallimento è in attesa di liquidare un credito commerciale insinuato nel fallimento "XXX", tuttora pendente presso il Tribunale di Teramo al n. 1843/1990;
4. che all'esito della liquidazione delle suddette partite creditorie, la procedura fallimentare potrà avviarsi verso il piano di riparto finale e la chiusura;
5. che non è possibile, allo stato, indicare i tempi di liquidazione di tali crediti;
6. che, con lo scopo di anticipare i tempi di chiusura della procedura, la curatela intende istituire un *Trust*, in favore del quale conferire gli indicati crediti, nominandovi beneficiari i creditori ammessi allo stato passivo del Fallimento;
7. che, con la legge 16 ottobre 1989 n. 364, lo Stato italiano ha dato integrale ratifica ed esecuzione alla Convenzione sulla legge applicabile ai *Trusts* ed al loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 (entrata in vigore il 1° gennaio 1992); tutto ciò premesso, da fare parte integrante e sostanziale del presente atto il comparsante dott. V. D. S., nella spiegata qualità, dichiara e attesta di voler costituire, come in effetti con il presente atto istituisce, il seguente *Trust*, il quale verrà regolato come segue.

\* \* \*

#### PARTE I:

*Trust*, Disponente, *Trustee*, Beneficiari, Durata, Fondo e beni in *Trust*, Guardiano.

#### Art. 1 "*Trust*". Denominazione, irrevocabilità

- A) Il *Trust* è identificato per mezzo della denominazione "*Trust per la Liquidazione dei crediti del Fallimento della XXX con sede in Roseto degli Abruzzi*".
- B) Il *Trust* è irrevocabile.

#### Art. 2 La "Finalità" del *Trust*

La Finalità del *Trust* è di rendere possibile la chiusura della procedura di fallimento della società XXX, pendente innanzi al Tribunale di Teramo al n. 2251/96 Reg. Fall., per le ragioni di cui alle Premesse assicurando, nel contempo, mediante il vincolo di destinazione che, per effetto del *Trust* viene ad imprimersi sui Beni in *Trust*, siano esercitate dal *Trustee* le azioni necessarie o semplicemente utili alla riscossione dei crediti vantabili dalla Procedura e, in tal modo, una volta riscossi, ne sia garantita la attribuzione ai Beneficiari che, secondo i Termini del *Trust*, ne avranno diritto.

**Art. 3 Disponente**

Disponente è il dott. V. D. S. nella sua qualità di curatore del fallimento della società XXX pendente innanzi al Tribunale di Teramo al n. 2251/96 Reg. Fall..

**Art. 4****Il “Trustee”, Durata e Successione**

- A) “Trustee” del Trust è, a titolo personale, il Dott. G. G. nato a XXX il XXX, residente in XXX, codice fiscale: XXX.
- B) Il Trustee rimane in carica per tutta la “Durata” del Trust a meno che non sopraggiunga:
- la sua morte;
  - la sua revoca;
  - le sue dimissioni.
- C) Il Trustee:
- comunica le sue dimissioni a mezzo raccomandata a/r al Guardiano che, nelle stesse forme, ne dà comunicazione al Comitato dei Beneficiari;
  - può essere revocato solo dal Guardiano che ne dà comunicazione anche al Comitato dei Beneficiari.
- D) Alla nomina del successore del Trustee provvede il Guardiano.
- E) In tutti i casi in cui occorra prevedere alla nomina di un nuovo Trustee, alla nomina del successore si procederà con scrittura privata autenticata.
- F) In caso di sostituzione, l’Ufficio di Trustee può essere ricoperto solo da una persona fisica avente i requisiti per assumere la carica di Curatore, secondo la normativa vigente al momento della sostituzione.

**Art. 5 I “Beneficiari”**

- A) Sono “Beneficiari” del Trust i soggetti individuati nella Parte II di questo Atto.
- B) Nessun altra persona può divenire beneficiario del Trust.

**Art. 6 “Durata” del Trust**

Per “Durata del Trust” si intende il periodo:

- 1) il cui “Termine Iniziale” coincide con la data di istituzione del Trust;
- 2) il cui “Termine Finale” è il giorno in cui il Trustee, dopo aver riscosso e/o rinunciato alla riscossione dei crediti e dato regolare corso, anche mediante una o più successive dazioni, ai trasferimenti delle somme costituenti il fondo in Trust, dichiara la cessazione del Trust con atto avente la stessa forma del presente.

**Art. 7 Il “Fondo in Trust”. I “Beni in Trust”**

A) Per “Fondo in Trust” si intendono:

- 1) la somma di €\*12.000,00\* (\*dodicimila\00\*) consegnata dal Disponente al Trustee, nella sua qualità di Trustee di questo Trust, per le finalità di cui al successivo articolo 13, lettera “B” del presente strumento;

- 2) tutti i Crediti della società XXX, trasferiti dal Disponente al *Trustee*, nella sua qualità di *Trustee* di questo *Trust*, e, in particolare:
    - i crediti vantati nei confronti dell'Erario maturati nel corso del Fallimento, siano essi presenti e/o futuri, in ogni momento ed a qualunque titolo spettanti al Fallimento per effetto delle dichiarazioni fiscali predisposte e/o presentate e/o che sarebbero dovute essere predisposte e/o presentate dal legale rappresentante pro tempore della XXX e/o dal Curatore e che il Curatore vincola in *Trust* contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto;
    - i Crediti fiscali del *Trust*;
    - il credito vantato dal Fallimento della XXX verso la procedura fallimentare della ditta XXX, per come individuato al punto n. 3 della premessa;
  - 3) ogni altro bene o diritto trasferito dal Disponente al *Trustee* nella sua qualità di *Trustee* di questo *Trust*;
  - 4) ogni reddito del Fondo in *Trust* che il *Trustee* vi accumuli;
  - 5) ogni trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione di quanto sopra.
- B) Per “Beni in *Trust*” si intendono:
- ogni bene e diritto incluso nel Fondo in *Trust*;
  - i frutti e le utilità da essi derivate.
- C) I Beni in *Trust* sono separati dal patrimonio personale del *Trustee*, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte della massa attiva in caso di procedura concorsuale o messa in liquidazione del *Trustee* e, se il *Trustee* è persona fisica, non fanno inoltre parte del suo regime patrimoniale, di sue convenzioni matrimoniali, né tantomeno della sua successione.
- D) Il *Trustee* può accettare incrementi del Fondo in *Trust* derivanti da dotazioni effettuate da soggetti diversi dal Disponente solo previo consenso del Guardiano.

### Art. 8 Il “Guardiano” e sua successione

- A) Guardiano del *Trust* è il dott. V. D. S. nato a XXX il XXX e domiciliato in XXX, codice fiscale: XXX, il quale assume la carica a titolo personale e non in quanto curatore del Fallimento.
- B) Il Guardiano rimane in carica per tutta la “Durata” del *Trust* a meno che non sopraggiunga:
- la sua morte;
  - la sua revoca;
  - le sue dimissioni.
- C) Il Guardiano:
- comunica le sue dimissioni a mezzo raccomandata al *Trustee* ed al Comitato dei Beneficiari;
  - può essere revocato solo dall’Autorità Giudiziaria su ricorso del Comitato dei Beneficiari.

- D) Alla nomina del successore del Guardiano provvede sempre il Giudice Delegato alle Procedure fallimentari del Tribunale di Teramo, su istanza del Guardiano dimissionario o, in caso di revoca o morte, su istanza di qualunque interessato.
- E) L'Ufficio di Guardiano può essere ricoperto solo da una persona fisica avente i requisiti per assumere la carica di Curatore secondo la normativa vigente al momento della sostituzione.

## PARTE II. I Beneficiari

### Art. 9 Individuazione dei Beneficiari, loro Posizioni Beneficiarie

- A) Beneficiari del *Trust* sono tutti i creditori del Fallimento, indicati dal Curatore nel Piano di riparto finale dichiarato esecutivo, rimasti insoddisfatti dalle dazioni effettuate direttamente in loro favore dalla curatela del Fallimento in parola. I Beneficiari, nel corso della Durata del *Trust* hanno una Posizione Beneficiaria di mera aspettativa (c.d. "*contingent beneficiary*").
- B) Nell'ipotesi in cui siano stati incassati tutti i crediti costituenti il Fondo in *Trust* e/o non risulti incassabile alcun ulteriore credito e/o il *Trustee* abbia comunque rinunciato all'incasso, il *Trustee*, sentiti il Guardiano ed il Comitato dei Beneficiari, individua tra i "*contingent beneficiaries*", in ragione delle somme costituenti il Fondo in *Trust* e secondo l'ordine di preferenza e di soddisfacimento accordato ai singoli beneficiari nel piano di riparto finale dichiarato esecutivo, quelli la cui posizione beneficiaria di mera aspettativa si sia trasformata in diritto soggettivo sul Fondo in *Trust* (c.d. "*vested beneficiary*") in quanto possono essere soddisfatti, anche in modo parziale, dalla attribuzione del Fondo in *Trust*.
- C) Quando i crediti incassati abbiano comunque raggiunto la somma minima di euro quindicimila/00 (€\*15.000,00\*) (somma d'ora in avanti, in questo Strumento, definita anche solo "Consistenza minima") è facoltà del *Trustee*, sentiti il Guardiano ed il Comitato dei Beneficiari, individuare tra i "*contingent beneficiaries*", in ragione delle somme costituenti il fondo in *Trust* in tale momento e secondo l'ordine di preferenza e di soddisfacimento accordato ai singoli beneficiari nel piano di riparto finale dichiarato esecutivo, quelli la cui posizione beneficiaria di mera aspettativa si sia trasformata in diritto soggettivo sul Fondo in *Trust* (c.d. "*vested beneficiary*") in quanto possono essere soddisfatti, anche in modo parziale, dalla attribuzione della Consistenza minima.
- D) I beneficiari non hanno diritto di richiedere il trasferimento anticipato del Fondo in *Trust* (c.d. "*right of advancement*").
- E) Nel corso della Durata del *Trust*, ricorrendo il loro integrale soddisfacimento secondo quanto previsto dal Piano di riparto finale dichiarato esecutivo del Fallimento, il *Trustee*, con il consenso del Guardiano, può dichiarare che uno o più soggetti non sono più inclusi fra i Beneficiari.

Nel corso della durata del *Trust*, la cancellazione di una società beneficiaria dal Registro delle Imprese o, comunque, la sua estinzione, ne determina la sua automatica esclusione dai Beneficiari. In tal caso, il Beneficiario escluso perderà tutti diritti, attuali o potenziali, a lui spettanti in virtù del presente strumento e/o in ragione della sua ammissione al passivo del Fallimento.

F) I beneficiari non possono alienare alcun proprio diritto nel corso della durata del *Trust* né in alcun modo disporne.

#### Art. 10 Comitato dei beneficiari

A) I Beneficiari sono rappresentati all'interno del *Trust* da tre (3) rappresentanti scelti esclusivamente tra tutti i Beneficiari.

A tal fine, entro sessanta (60) giorni dalla data di esecutività dello stato passivo finale, i beneficiari procederanno ad individuare i soggetti che compongono il Comitato e questi ultimi comunicheranno al *Trustee* ed al Guardiano le loro generalità complete ed il loro domicilio, mediante lettera raccomandata a/r.

Decorso il termine sopra indicato senza che si sia proceduto alla nomina dei componenti del Comitato, il Comitato risulterà automaticamente composto dai tre creditori che attualmente rivestono, nel fallimento della XXX, la carica di membri del Comitato dei Creditori, ovvero da altri creditori scelti a insindacabile giudizio dal Giudice delegato alle Procedure fallimentari del Tribunale di Teramo.

B) Ciascun componente del Comitato rimane in carica per tutta la "Durata" del *Trust* a meno che non sopraggiunga:

- la sua morte;
- la sua revoca;
- le sue dimissioni;
- il suo fallimento;
- l'estinzione del soggetto.

C) Ciascun componente del Comitato:

- comunica le sue dimissioni, a mezzo raccomandata a/r, agli altri componenti il Comitato, al *Trustee* ed al Guardiano;
- può essere revocato solo dall'Autorità Giudiziaria su ricorso degli altri componenti il Comitato dei Beneficiari;
- nelle ipotesi previste dal precedente lettera B, punti d) ed e), decade automaticamente dal suo ufficio.

D) Alla scelta ed alla nomina del sostituto del componente deceduto, revocato, dimesso o decaduto provvedono gli altri beneficiari e, in caso di loro inerzia, provvede il Giudice Delegato alle Procedure fallimentari del Tribunale di Teramo, su istanza del Guardiano.

E) Il Comitato si raduna senza formalità e le adunanze sono validamente costituite ove siano presenti i 2/3 dei suoi componenti.

F) Il componente anagraficamente più anziano del Comitato presiede le adunanze e tiene e custodisce il relativo libro dei verbali.



- G) Il Comitato delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
- H) Quando questo strumento prescrive che le comunicazioni siano inviate al Comitato dei beneficiari esse vanno inviate a ciascuno dei suoi componenti.

### **Art. 11 Assegnazione dei Beni in *Trust***

- A) Al verificarsi delle condizioni che legittimano l'attribuzione dei Beni in *Trust*, il *Trustee*, sentito il Comitato dei Beneficiari ed con il consenso del Guardiano, individua le quote di Fondo in *Trust* da trasferire ai singoli "*vested beneficiary*" e le tiene a loro disposizione, dandone loro notizia mediante lettera raccomandata a/r. Tutte le spese e tutti gli oneri occorrenti per la comunicazione e la gestione delle quote tenute a disposizione sono a carico del singolo beneficiario in favore del quale debbono essere trasferite.
- B) Le quote dei "*vested beneficiary*" non ritirate sono tenute a loro disposizione su di un libretto di risparmio per un periodo di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di ricevimento o da quella di giacenza presso il relativo ufficio postale o istituto di credito della lettera raccomandata a/r indicata al comma precedente. Decorso detto termine, qualora le quote non vengano richieste, il "*vested beneficiary*" sarà dichiarato escluso dai Beneficiari ai sensi e nel rispetto delle formalità indicate nell'articolo 9 lettera "D" di questo Strumento e la quota tenuta a sua disposizione andrà ad accrescere automaticamente il Fondo in *Trust*.
- C) Dopo aver dato regolare corso a tutti i trasferimenti indicati nella precedente lettera A ed eventualmente atteso il decorso dell'ultimo dei termini indicati alla precedente lettera B il *Trustee* dichiara la cessazione del *Trust*.

## **PARTE III.**

### **La gestione del Fondo in *Trust***

### **Art. 12 Poteri gestionali del *Trustee* ("Administrative Powers")**

- A) I Beni in *Trust* sono in piena ed esclusiva proprietà del *Trustee* affinché egli se ne avvalga secondo quanto previsto in questo Strumento. Nell'esercizio di qualunque sua funzione il *Trustee* gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario, fermi i limiti enunciati in questo Atto.
- B) Il *Trustee*:
  - 1) ha capacità processuale attiva e passiva;
  - 2) può comparire nella sua qualità di *Trustee* dinanzi a Notai e pubbliche autorità senza che mai possa essergli eccepita la carenza di poteri;
  - 3) può rivolgersi prima al Guardiano e poi all'Autorità giudiziaria per ottenere prescrizioni o direttive;
  - 4) esercita ogni diritto conseguente la titolarità dei Beni.

### Art. 13 Doveri del *Trustee*, Limiti all'Operato del *Trustee*

- A) Il *Trustee* deve amministrare il Fondo in *Trust* secondo criteri di prudenza e di oculatezza, sempre garantendo l'integrità minima del capitale.
- B) Il *Trustee* deve impiegare l'importo di €. 12.000,00 vincolato in *Trust* dal Curatore al momento dell'istituzione, per:
- far fronte ad ogni spesa del *Trust* comprese eventuali imposte o tasse di legge;
  - corrispondere spese legali relative a cause nelle quali sia stato chiamato, convenuto o delle quali sia stato attore;
  - adempiere a qualsiasi istruzione abbia lasciato il Curatore.
- Qualora detto fondo risulti insufficiente, il *Trustee*, su conforme parere del Guardiano, può utilizzare, nei limiti del necessario, le altre somme costituenti il Fondo in *Trust*. Nel caso in cui il Guardiano non abbia manifestato il proprio parere entro 15 gg. dalla comunicazione o nel caso in cui il Guardiano abbia espresso parere contrario e, in ogni caso, quando lo ritenga utile, il *Trustee* può rimettere la decisione definitiva all'Autorità Giudiziaria.
- C) Qualora il *Trustee* lo ritenga rispondente alla Finalità del *Trust*, anche se non coincidente con l'interesse di un singolo Beneficiario, può:
- costituirsi in qualsiasi giudizio, o dar inizio a qualsiasi giudizio, anche di natura tributaria;
  - concludere transazioni o contratti;
  - rinunciare alla riscossione di crediti.
- D) Il *Trustee* non può in ogni caso, senza l'autorizzazione del Guardiano:
- costituire garanzie reali o rilasciare garanzie personali sui Beni in *Trust*;
  - acquistare Beni Immobili;
  - contrarre mutui.
- E) L'avvenuta regolare cessione dei Crediti al *Trust* consente al *Trustee* di poter esercitare ogni diritto, anche processuale, necessario al loro recupero.
- F) Il *Trustee* deve rispettare i veti che il Guardiano abbia opposto a sue azioni, rimettendo però la decisione definitiva all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il Guardiano non l'abbia fatto entro 15 gg. dalla comunicazione del veto.

### Art. 14 "Potere di Anticipazione" ("*Power of Advancement*")

- A) Il *Trustee* non ha il Potere di Anticipazione.

### Art. 15 Segregazione, custodia, mandati

- A) Il *Trustee* custodisce i Beni in *Trust* e ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.
- B) Il *Trustee* tiene i Beni in *Trust* separati dai propri e da qualunque altro bene del quale sia *Trustee*, beneficiario o che detenga ad altro titolo giudico e distintamente identificabili. Inoltre cura ogni adempimento necessario per rendere opponibile a chiunque il suo titolo di proprietà, nella sua qualità di *Trustee* del *Trust*, sui beni facenti parte del Fondo in *Trust*.

- C) Il *Trustee* può:
- depositare beni, documenti e danaro presso banche e depositari professionali che si obblighino alla loro custodia diligente;
  - delegare soggetti di sua fiducia, quali mandatari, all’esercizio di uno specifico compito o potere gestionale per un periodo determinato e per un compito specifico alle condizioni che ritenga opportune ma comunque sempre:
    - verificata la professionalità del mandatario in relazione allo specifico compito assegnatogli;
    - verificato che il compito assegnato non dia luogo in alcun modo a conflitto di interessi;
    - vietando sub-deleghe nell’esercizio del compito o della funzione.

## PARTE IV. Disposizioni sul *Trustee*

### Art. 16 Riservatezza

- A) Tutti i documenti e le informazioni relative al *Trust* sono riservati.
- B) Il *Trustee* non comunica ad alcuno, documenti o informazioni riguardanti il *Trust* a meno che:
- 1) lo consenta una disposizione di questo Atto;
  - 2) oppure vi sia un ordine di giustizia o vi sia tenuto per legge o altra imposizione imperativa;
  - 3) oppure il *Trustee* lo consideri necessario affinché Egli possa:
    - esercitare poteri;
    - adempiere obbligazioni;
    - difendersi in un procedimento giudiziario, arbitrale o di tentata conciliazione;
    - ottenere un parere professionale;
  - 4) ritenga sia nell’interesse dei Beneficiari e della Finalità del *Trust*.

### Art. 17 Indicazioni al *Trustee*

- A) I Beneficiari, per mezzo del Comitato, possono sempre comunicare con il *Trustee* per segnalare avvenimenti, circostanze o necessità delle quali il *Trustee* tiene conto nell’esercizio della propria discrezionalità.
- B) Il Guardiano può sempre esprimere Pareri dei quali il *Trustee* tiene conto e li attua se compatibili con la Finalità.

### Art. 18 Responsabilità del *Trustee* verso i terzi

- A) Quando in una qualunque operazione il *Trustee* informa l’altra parte interessata all’operazione che egli sta agendo quale *Trustee*, qualsiasi pretesa di tale altra parte può essere soddisfatta esclusivamente per mezzo del Fondo in *Trust*.

### Art. 19 Conflitto di interessi

- A) Il *Trustee* non può, direttamente, indirettamente o per interposta persona, rendersi acquirente dei Beni in *Trust* né ritrarre alcun vantaggio dal suo ufficio se non previsto in questo atto.
- B) In caso di conflitto di interessi, come inteso dalla Legge Regolatrice, il *Trustee* può procedere all'operazione in conflitto solo se il Guardiano l'abbia previamente Autorizzato.

### Art. 20 Diligenza del *Trustee*

- A) Il *Trustee* nello svolgimento della sua funzione e di qualsiasi compito deve:
- osservare la massima cura e diligenza;
  - rispettare le forme degli atti richieste da questo Strumento;
  - tenere sempre debito conto dei Pareri del Guardiano.

### Art. 21 Responsabilità del *Trustee*

- A) *Trustee* non è responsabile per le azioni che abbia intrapreso in conformità al parere scritto firmato da un legale con almeno cinque anni di iscrizione all'albo.
- B) Il *Trustee* non è responsabile delle azioni dei soggetti che abbia legittimamente delegato se ha conferito la delega e ne ha consentito la prosecuzione in buona fede.
- C) Il *Trustee* ritenuto responsabile di violazione di questo *Trust* risponde nei limiti del valore del Fondo in *Trust*.

### Art. 22 “Rendiconto”

- A) Il *Trustee* ha un obbligo di “Rendiconto” e quindi mantiene una contabilità accurata e la documentazione di supporto necessaria a qualsiasi operazione.
- B) Entro il 30 aprile di ciascuna annualità, il *Trustee* invia al Guardiano e al Comitato dei Beneficiari, il Rendiconto dell'anno solare precedente costituito da:
- la relazione sull'andamento del *Trust*;
  - l'inventario del Fondo in *Trust*.
- C) Entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione o deposito del Rendiconto, il Guardiano e/o il Comitato dei Beneficiari possono far conoscere al *Trustee* ogni contestazione. In difetto, decorso tale termine, il Rendiconto si intende approvato dal Guardiano e da tutti i Beneficiari. Il Rendiconto approvato manleva il *Trustee* in via definitiva anche verso il suo successore, salve ipotesi di grave negligenza o imprudenza o imperizia del *Trustee* nella redazione del Rendiconto, scoperte successivamente al decorso di tale termine.
- D) Il *Trustee* uscente ha l'obbligo di redigere il Rendiconto di chiusura del suo ufficio che è soggetto alle medesime scadenze ed effetti di cui alla lett. C che precede.
- E) Il *Trustee* deve inviare al Guardiano un rendiconto, anche su una singola operazione, in qualsiasi momento gli venisse dallo stesso richiesta.

**Art. 23 Libro degli Eventi**

- A) Il *Trustee* mantiene e aggiorna il “Libro degli Eventi” vidimato da un notaio.
- B) Il *Trustee* annota in questo Libro:
- C) ogni avvenimento o comunicazione inerente il *Trust* ivi prevista;
- ogni altro avvenimento o comunicazione di cui ritiene opportuno conservare prova o memoria;
  - gli estratti e il contenuto degli atti per i quali il *Trust* prescrive la forma autentica o che comunque il *Trustee* ritiene opportuno registrare; di essi il *Trustee* mantiene raccolta completa.
- D) Chiunque contragga con il *Trustee* è legittimato a far pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi.

**Art. 24 Compenso del *Trustee* e costi del *Trust***

- A) Il *Trustee* ha diritto a ricevere un “Compenso” per il proprio ufficio.
- B) Il Compenso è determinato in misura pari al 10 (dieci) % del valore nominale complessivo dei Beni in *Trust*, così come individuati all’articolo 7 lettera B del presente atto. Il compenso, da erogarsi su base annua in funzione dei beni e diritti entrati a far parte dei Beni in *Trust* in ciascun anno solare di riferimento, è prelevato dal *Trustee*, dal Fondo in *Trust*, non appena nello stesso vi siano provvidenze sufficienti al suo pagamento, previa autorizzazione del Guardiano e comunicazione al comitato dei Beneficiari.

**Art. 25 Trasferimento dei Beni in *Trust* in caso di mutamento dell’ufficio di *Trustee***

- A) Il *Trustee* che cessa dall’ufficio perde ogni diritto sui Beni in *Trust* e deve:
- porre in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al suo successore di esercitare i diritti al *Trustee* sui Beni in *Trust*;
  - consegnare al suo successore i Beni in *Trust*, il “Libro degli Eventi” e ogni documento riguardante il *Trust*;
  - fornire al suo successore ogni informazione, ragguaglio e in genere lo mette in grado, per quanto in suo potere di prendere possesso senza indugio dei Beni in *Trust* e di assolvere ogni obbligazione inerente l’ufficio;
  - redigere il Rendiconto finale della sua gestione.
- B) I suddetti diritti e obbligazioni sono a carico del Guardiano, ove il *Trustee* non provveda.
- C) Il *Trustee* che cessa dall’ufficio può fare copia di quegli atti e documenti che gli servono unicamente nel caso di azione proposta direttamente contro di lui.

**Art. 26 Sede dell’amministrazione**

- A) Il *Trustee*, contestualmente all’accettazione dell’ufficio, elegge la “Sede” dell’amministrazione del *Trust* e il domicilio presso il quale ogni comunicazione a lui diretta deve essere inviata. In caso di mancata elezione della “Sede” dell’amministrazione, questa coinciderà con il domicilio del “*Trustee*”.

- B) Il dott. Germano Giovanardi accetta l'incarico conferitogli di "Trustee" ed elegge quale "Sede" dell'amministrazione del Trust e domicilio presso il quale ogni comunicazione a lui diretta deve essere inviata il seguente indirizzo: XXX.
- C) Le comunicazioni a lui inviate si intenderanno validamente effettuate se indirizzate al seguente recapito di posta elettronica: giovanardigermano@legalmail.it, solo se procedenti da indirizzo di posta elettronica certificata e fedelmente confermate mediante lettera raccomandata a/r inviata entro il primo giorno feriale successivo quello di invio della posta elettronica.
- D) La contabilità e ogni atto e documento del Trust sono custoditi presso la Sede.
- E) Il Trustee può modificare la Sede dandone comunicazione al Guardiano ed al Comitato dei Beneficiari.
- F) Ogni comunicazione che pervenga ad un recapito diverso dalla Sede è priva di alcun valore.

## PARTE V. Disposizioni sul Guardiano

### Art. 27 Poteri del Guardiano

- A) I poteri del Guardiano sono fiduciari e non personali.
- B) Il Guardiano agisce secondo le norme di correttezza, buona fede ed imparzialità.
- C) Il Guardiano, oltre a quanto già stabilito può:
  - 1) richiedere al Comitato dei Beneficiari e/o ai singoli Beneficiari qualsiasi opinione attinente al Trust o alle scelte del Trustee;
  - 2) opporre, a mezzo di raccomandata o di posta elettronica certificata, veti all'operato o alle decisioni del Trustee che ritenga contrarie alla Finalità e in tal caso deve rimettere la decisione all'Autorità Giudiziaria entro 15 giorni dall'invio della raccomandata;

### Art. 28 Compenso del Guardiano

- A) L'ufficio di Guardiano non è oneroso.
- B) Le spese sostenute dal Guardiano per l'ufficio sono rimborsate dal Trustee periodicamente verso esibizione dei documenti giustificativi.

### Art. 29 Sede del Guardiano

- A) Il Guardiano, contestualmente all'accettazione dell'ufficio, elegge la Sede ove ogni comunicazione gli deve essere diretta. Alcuna comunicazione venisse inviata in sedi diverse da quella eletta deve ritenersi priva di valore alcuno.
- B) Il dott. V. D. S. elegge domicilio presso e nei i seguenti indirizzi: XXX.
- C) Le comunicazioni a lui inviate si intenderanno validamente effettuate se indirizzate al seguente recapito di posta elettronica: XXX, solo se procedenti da indirizzo di posta elettronica certificata e fedelmente confermate mediante lettera raccomandata a/r inviata entro il primo giorno feriale successivo quello di invio della posta elettronica.

- D) Il Guardiano può modificare la Sede dandone comunicazione al *Trustee* ed al Comitato dei Beneficiari.
- E) Ogni comunicazione che pervenga ad un recapito diverso dalla Sede è priva di alcun valore.

## PARTE VI.

### Disposizioni generali e finali

#### Art. 30 Legge regolatrice

- A) *Trust* è regolato dalla Legge di Jersey, Isole del Canale.
- B) Le obbligazioni e la responsabilità del *Trustee* sono disciplinate cumulativamente dalla legge italiana e dalla Legge regolatrice.
- C) Qualsiasi provvedimento di natura cautelare, sommaria e speciale non cognitoria, dovesse essere intentato contro il *Trustee* deve essere regolato dalla legge italiana.
- D) Per l'applicazione della legge italiana, il *Trustee* è considerato quale gestore di beni che sono in sua piena ed esclusiva proprietà dal punto di vista della titolarità del relativo diritto dominicale, sebbene l'esercizio di tale diritto sia destinato ad esclusivamente soddisfare la Finalità.
- E) Il *Trustee* e il Guardiano possono, in qualsiasi momento sostituire la Legge regolatrice con altra legge rispetto alla quale siano validi sia il *Trust* sia le sue principali disposizioni ed in tale circostanza i soggetti predetti hanno il potere di modificare le disposizioni di questo *Trust* che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice.

#### Art. 31 Giurisdizione

- A) Ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del *Trust* e alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualsiasi soggetto nominato in questo Atto, è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, foro esclusivo di Teramo.
- B) Ogni procedimento finalizzato a far pronunciare al giudice la nomina del Guardiano o ad impartire direttive e prescrizioni è proposto esclusivamente dinanzi la magistratura italiana, foro esclusivo di Teramo.

#### Art. 32 Modifiche del *Trust*

- A) Il *Trust*, e i poteri di gestione del *Trustee*, possono essere modificati, nel rispetto della Finalità del *Trust*, dall'Autorità Giudiziaria su istanza di chiunque vi abbia interesse.
- B) Il *Trustee* può modificare in qualsiasi momento, comunicandolo al Guardiano, le disposizioni di questo atto che si rendano necessarie per garantire, e rendere opponibile ai terzi, il trasferimento dei Beni in *Trust* al termine del *Trust*.

### Art. 33 Comunicazioni ai Beneficiari

Tutte le comunicazioni previste in favore dei Beneficiari sono validamente adempiute dal *Trustee*, dal Guardiano e/o dal Comitato dei Beneficiari quando effettuate al domicilio dei Beneficiari quale esso risulta dalle istanze di insinuazione al passivo formulate ai sensi dell'art. 93 L.F., vecchio rito, o al diverso domicilio che, in caso di variazione, il singolo Beneficiario avrà comunicato, nel rispetto delle regole fallimentari che presiedono l'elezione del domicilio, mediante lettera raccomandata a/r, al domicilio del *Trustee*, del Guardiano e dei singoli componenti del Comitato dei Beneficiari, così come questi resta individuati secondo le regole di cui *infra*. In caso di mancata elezione del domicilio trova il domicilio si intenderà stabilito presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Teramo.

Per effetto di quanto sopra ciascun Beneficiario è obbligato a comunicare al *Trustee*, al Guardiano ed ai singoli componenti del Comitato dei Beneficiari, nei modi innanzi indicati, le variazioni del proprio domicilio entro e non oltre quindici giorni dal verificarsi delle stesse.

Disattendendo di comunicare le variazioni del proprio domicilio nei modi e nei termini innanzi indicati, tutte le comunicazioni nei confronti dei Beneficiari si intenderanno validamente effettuate all'ultimo domicilio noto, intendendosi per tale quello risultante dalla istanza di insinuazione al passivo del fallimento o, se diverso, quello comunicato nei modi e termini sopra indicati.

### Art. 34 Interpretazione, Contraddittorietà

- A) Ogni disposizione del *Trust* che si palesi contraddittoria o che si presti a diversa interpretazione, deve essere intesa dal *Trustee*, e conseguentemente attuata, nel senso che ritenga conforme alla Finalità.
- B) In caso di dissenso circa l'interpretazione resa secondo i termini che precedono, l'interpretazione deve essere rimessa all'Autorità Giudiziaria.

Per effetto del su riportato atto istitutivo, il *Trustee* viene oggi immesso nella piena titolarità e nel pieno esercizio di tutti i poteri e diritti relativamente a tutte le ragioni creditorie indicate nell'art.7 dell'atto istitutivo e, per effetto della presente dotazione, e' quindi autorizzato e delegato ad esercitarli dinanzi a qualsiasi Ente, Istituzione, Agenzie e/o Autorità sia essa pubblica che privata.

I comparenti ai fini della registrazione del presente atto richiedono l'applicazione dell'imposta fissa di registro e la non applicazione dell'imposta di donazione così come anche confermato dalle commissioni tributarie provinciali di Lodi n. 12 del 12/1/2009 e di Pesaro n. 287 del 9/8/2010.

I comparenti dispensano me Notaio dalla lettura dell'allegato per averne piena ed esatta conoscenza ed a mia richiesta mi confermano che i numeri di codice fiscale sopra riportati corrispondono a quelli ad essi attribuiti dalla Amministrazione Finanziaria.



Di quanto sopra richiesto ricevo il presente atto che pubblico mediante lettura da me Notaio fatta ai comparenti i quali da me interpellati lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

E' scritto per mezzo di macchina elettronica con stampa indelebile a norma di legge, da persona di mia fiducia ma per mia cura e completato a mano da me Notaio in pagine ventisette e quanto della presente ventottesima dei sette fogli di cui si compone e viene sottoscritto alle ore undici e minuti venti (ore 11,20).

F.to: D. S .V. - G. G.  
L. D. G. NOTAIO.

(14 e 20, d.P.R. 600/1973).



## Appendice bibliografica

### ■ Imposte dirette

#### ■ Prima della “Finanziaria 2007”

Gallo, *Trust*, interposizione ed elusione fiscale, in *Rass. trib.*, 1996, pag. 1043 ss.; Fedele, Visione d'insieme della problematica interna, in *AA.VV.*, *I trust in Italia oggi*, Milano, 1996, pag. 269 ss.; Salvini, Il trasferimento degli interessi beneficiari, *A.VV.*, *I trust in Italia oggi*, op.cit., p. 341; Lupi, La tassazione dei redditi del *trust*, in *AA.VV.*, *I trust in Italia oggi*, op. cit., pag. 327 ss. Ficari, Il *trust* nelle imposte dirette (Ipeg ed Irap): un articolato modulo contrattuale oppure un autonomo soggetto passivo?, in *Boll.trib.*, 2000, pag. 1529 ss.; Miccinesi, Il reddito del *trust* nelle varie tipologie, in *Trust*, 2000, pag. 309 ss. Giovannini, Problematiche fiscali del *trust*, in *Boll. trib.*, 2001, pag. 1125 ss.; Contrino, Il “*trust liberale*” nel diritto tributario italiano, comparato e convenzionale (ed. prov.), Milano, 2003; G. Zizzo, Note minime in tema di *trust* e soggettività tributaria, in *Fisco*, 2003, pag. 4658 ss.; Salvati, Profili fiscali del *trust*, Milano, 2004; Stevanato e Lupi, Regime di trasparenza per i *trust* interni “non discrezionali”, in *Dial. di dir. trib.*, 2004, pag. 1391 ss.; Contrino e Lupi, Riforma IRES e *trust*: la maggiore realtà e la patrimonializzazione come ulteriori argomenti per la soggettività “definitiva” del *trust*, in *Dialoghi di dir. trib.*, 2004, pag. 579 ss.; Fantozzi, *Trust* e fisco in Italia: la soggettività del *trust*, in *AA.VV.*, *Trust*: opinioni a confronto, Milano, 2006, pag. 159 ss..

#### ■ Dopo l'introduzione della disciplina con la “Finanziaria 2007”

Fransoni, La disciplina del *trust* nelle imposte dirette, in *Riv. dir. trib.*, 2007, I, 227 ss.; Cantillo, Il regime fiscale del *trust* dopo la Finanziaria 2007, in *Rass. trib.*, 2007, 1047 ss.; Della Valle, Luci e ombre della Circolare sui *trust*: le imposte sui redditi, in *Riv. dir. trib.*, 2007, II, 724 ss.; Castaldi, Il *trust* tra soggettività e trasparenza, in *Dial. di dir. trib.*, 2007, 349 ss.; Sepio - Covino, La regolamentazione del *trust* ai fini delle imposte sui redditi: luci e ombre, in *Dial. di dir. trib.*, 2007, 77 ss.; N. de Renzis Sonnino, Il *trust* ed i redditi dei beneficiari, in *Trust*, 2007, pag. 361 ss.; Stevanato, Redditi del *trust* e soggetti titolari della relativa capacità economica, in *Dial. trib.* 2008, 95 ss.; Contrino Spunti in tema di beneficiari “individuati”, possesso dei redditi e imputazione dell'obbligazione tributaria nel *trust* (con postilla di R. Lupi), in *Dial. trib.*, 2008, 106 ss.; Zizzo, La ricchezza erogata dal *trust*, tra reddito e capitale, in *Rass. trib.*, 2008, 1275 ss.; Coppola, La disciplina fiscale del *Trust* in materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni normative alle molteplici applicazioni dell'istituto, in *Rass. trib.*, 2009, 647 ss.; Contrino, Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di *trust* interposti, trasparenti e transnazionali: osservazioni critiche, in *Rivista di diritto tributa-*

rio, 2011, n. 6; Genta, L'attribuzione per trasparenza del reddito ai beneficiari di *trust*, in *Rass. trib.*, 2011, 924 ss..

## ■ Imposte indirette

### ■ Prima del d.l. n. 262/2006 che ha reintrodotto il tributo successorio

Gaffuri – Albertini, Costituzione del trust e trasferimento dei beni, in AA.VV., *I Trust in Italia oggi* (a cura di I. Beneventi), Giuffr , Milano, 1996, pp. 301 ss.; Fedele, *Visione d'insieme della problematica interna*, in AA.VV., *I Trust in Italia oggi*, op. cit., pp. 269 ss.; Delibera Comitato Coordinamento Secit n. 37/98, *La circolazione dei trust esteri in Italia*, che si pu  leggere in *Il fisco*, 1998, pp. 11148 ss.; Giovannini, *Trust e imposte sui trasferimenti*, in *Rass. trib.*, 2000, pp. 1111 ss.; da D. Stevanato, *Donazioni e liberalit  indirette nel tributo successorio*, Padova, 2000, 166; F. Pistolesi, *La rilevanza impositiva delle attribuzioni liberali realizzate nel contesto dei trust*, *Riv.dir.fin.*, 2001, I, 156-158; A. Giovannini, *Problematiche fiscali del trust*, in *Boll.trib.*, 2001, 1126. R. Dominici, *Brevi note sull'incidenza della soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni con riguardo alle imposte indirette gravanti sui conferimenti in trust*, in *Fiducia e Trust*, 2002, 26; F. Montanari, *Trust interni disposti inter vivos e imposte indirette: considerazioni civilistiche e fiscali a margine di un rilevante dibattito dottrinale*, in *Dir. prat. trib.*, 2002, I, 384; C. Monaco, *Trust: fattispecie ed effetti fiscalmente rilevanti*, in *Riv.dir.fin.*, 2002, I, 697; A. Contrino, *Trust liberali e imposizione indiretta sui trasferimenti dopo le modifiche (L.n. 383/2001) al tributo sulle donazioni*, in *Rass. trib.*, 2004, 434; A. Contrino e R. Lupi, *Il trust liberale e l'imposta sulle donazioni in Dialoghi di dir. trib.*, 2004, 457 ss. (a commento dello "Studio del Cons. Naz. del Notariato n. 80/2003/T")

### ■ Dopo reintroduzione del tributo successorio

D. Stevanato, *La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche*, in *Corr.trib.*, 2007, 247, e *Id. Alla ricerca della capacit  economica nella "nuova" imposta sulle successioni e donazioni*, in *Dialoghi di dir.trib.*, 2006, 1657; G. Gaffuri, *Note riguardanti la novellata imposta sulle successioni e donazioni*, in *Rass. trib.*, 2007, 460; A. Contrino, *Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari*, in *Riv.dir.trib.*, 2007, 529; F. Montanari, *I trust liberali alla luce della nuova <<imposta sulla gratuit >>*, in *Trust*, 2007, 547; A. Busani, *Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust*, in *Corr.trib.*, 2007, 359; G. Gaffuri, *La nuova manifestazione di pensiero dell'Agenzia delle Entrate sulla tassazione indiretta dei trust*, in G. Frasoni e N. de Renzis Sonnino (a cura di), *Teoria e pratica della fiscalit  dei trust*, Milano, 2008, 21; A. Fedele, *Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte indirette*, in G. Frasoni e N. de Renzis Sonnino (a cura di), op.cit., 14; A. Contrino, *Il trasferimento di immobili in un trust liberale   soggetto a imposizione proporzionale di registro:*

note critiche su un recente arresto giurisprudenziale veneto (e sull'ondivaga posizione del fisco), in *Rivista di diritto tributario*, 2009, n. 6; N. de Renzis Sonnino, L'imposizione indiretta del trust: gli ultimi orientamenti di giurisprudenza e prassi, in *Corr. trib.*, 2009, n. 25; A. Contrino, Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio, in *Rivista del notariato*, 2010, n. 2; S. Cannizzaro – T. Tassani, La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette, in *Studi e Materiali*, 2011 fasc. 2, pp. 541; D. Stevanato, “Stretta” dell'Agenzia delle Entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo dell'istituto?, in *Corr. trib.*, 2011, n. 7.



# Appendice giurisprudenziale<sup>1</sup>

Sentenze in materia di <i>trust</i> e imposte sui trasferimenti						
Ente giudicante	Data deposito	Nr. sentenza	Tipologia di trust	Pretesa dell'ufficio	Esito	Motivazioni
Comm. Trib. Prov. Torino	06/08/2008	37/22/08	<i>trust</i> di famiglia	3% - art. 9 tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986 "negozio costitutivo di rendita"	rigetto tesi ufficio - imposta di registro in misura fissa	non c'è certezza nell'ammontare e nella periodicità della prestazione
Comm. Trib. Prov. Lodi	12/01/2009	12/1/2009	<i>trust</i> liquidatorio	8% imposta di donazione	rigetto tesi ufficio - imposta di registro in misura fissa	Il <i>trust</i> ha finalità liquidatorie non c'è alcun vincolo di destinazione: no imposta sulle donazioni
Comm. Trib. Prov. Firenze	12/02/2009	30	<i>trust</i> di famiglia	6% imposta di donazione	rigetto tesi ufficio - imposta di registro in misura fissa	donazione sottoposta a condizione sospensiva
Comm. Trib. Prov. Savona	11/03/2009	40/04/09	<i>trust</i> di famiglia	franchigie non riconosciute	rigetto tesi ufficio - riconoscimento franchigie	beneficiari indicati in maniera specifica tramite atto successivo
Comm. Trib. Prov. Treviso	30/04/2009	47/1/09	<i>trust</i> di garanzia	imposta di donazione in misura proporzionale	rigetto tesi ufficio - imposta di registro in misura fissa	donazione sottoposta a condizione sospensiva
Comm. Trib. Prov. Treviso	30/04/2009	48/1/09	<i>trust</i> di garanzia	imposta di donazione in misura proporzionale	rigetto tesi ufficio - imposta di registro in misura fissa	donazione sottoposta a condizione sospensiva
Comm. Trib. Prov. Caserta	11/06/2009	481/15/09	patrimonio destinato a uno specifico affare	8% imposta di donazione	rigetto tesi ufficio - imposta di registro in misura fissa	donazione sottoposta a condizione sospensiva

<sup>1</sup> La presente tabella, predisposta e curata dall'Avv. Vincenzo Safiotti, è pubblicata sul sito dell'Associazione Il *Trust* in Italia, [www.il-trust-in-italia.it](http://www.il-trust-in-italia.it), nell'area Giurisprudenza Tributaria ove sono altresì presenti e consultabili i testi integrali delle sentenze.

Comm. Trib. Prov. Caserta	11/06/2009	482/15/09	patrimonio destinato a uno specifico affare	8% imposta di donazione	rigetto tesi ufficio - imposta di registro in misura fissa	donazione sottoposta a condizione sospensiva
Comm. Trib. Prov. Caserta	11/06/2009	483/15/09	patrimonio destinato a uno specifico affare	8% imposta di donazione	rigetto tesi ufficio - imposta di registro in misura fissa	donazione sottoposta a condizione sospensiva
Comm. Trib. Prov. Caserta	11/06/2009	484/15/09	patrimonio destinato a uno specifico affare	8% imposta di donazione	rigetto tesi ufficio - imposta di registro in misura fissa	donazione sottoposta a condizione sospensiva
Comm. Trib. Prov. Treviso	14/10/2009	95/1/09	non si evince	ipo-catastali in misura proporzionale	rigetto tesi ufficio - imposte in misura fissa	il <i>trust</i> è assimilabile non ad una donazione ma ad un fondo patrimoniale
Comm. Trib. Reg. Roma- Latina	20/10/2009	649/39/09	non si evince	imposta di donazione in misura proporzionale - in primo grado era stata riconosciuta l'imposta fissa	accoglie l'appello e applica il 3% <i>ex art.</i> 9, tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986	disconosce il <i>trust</i> mancano tutti gli elementi per l'individuazione di un negozio fiduciario e del <i>trust</i>
Comm. Trib. Prov. Bologna	30/10/2009	120/02/09	<i>trust</i> di garanzia	8% imposta di donazione	rigetto tesi ufficio - imposta di registro in misura fissa	manca lo spirito di liberalità e l'arricchimento
Comm. Trib. Reg. Roma- Latina	22/12/2009	732/40/09	non si evince	3% - art. 9 tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986	rigetto tesi ufficio - imposta di registro in misura fissa	no donazione, ma atto non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale
Comm. Trib. Prov. Bergamo	13/01/2010	4	<i>trust</i> di famiglia	revoca di 4 delle 5 franchigie	rigetto tesi ufficio - riconoscimento delle franchigie	i destinatari del tra- sferimento in <i>trust</i> sono i beneficiari e non il <i>trustee</i>
Comm. Trib. Prov. Milano	31/05/2010	79/7/2010	<i>trust</i> autodi- chiarato tipo fondo patrimoniale	8% imposta di donazione	accoglie le tesi dell'ufficio	disponente anche <i>trustee</i> e beneficiario insieme ad altri ciò comporta l'applicazione dell'aliquota residuale
Comm. Trib. Prov. Pesaro	09/08/2010	287/01/10	<i>trust</i> liquidatorio	8% imposta di donazione	rigetto tesi ufficio - imposta di registro in misura fissa	manca l' <i>animus</i> <i>donandi</i> e l'arricchi- mento del <i>trustee</i> e dei beneficiari



Comm. Trib. Reg. Venezia- Mestre (v. sentenza appellata sopra n. 5)	21/09/2010	75/2010	<i>trust</i> liquidatorio	ipo-catastali in misura proporzionale	rigetto tesi ufficio - imposte in misura fissa	trasferimento al <i>trustee</i> "atto particolare" che non rientra tra quelli da assoggettare ad imposta proporziona- le, ma in misura fissa
Comm. Trib. Reg. Venezia- Mestre (v. sentenza appellata sopra n. 6)	21/09/2010	76/2010	non si evince (impresa che trasferisce l'azienda in <i>trust</i> )	ipo-catastali in misura proporzionale	rigetto tesi ufficio - imposte in misura fissa	trasferimento al <i>trustee</i> "atto particolare" che non rientra tra quelli da assoggettare ad imposta proporziona- le, ma in misura fissa
Comm. Trib. Prov. Genova	07/10/2010	280	<i>trust</i> di famiglia	4% in quanto i beneficiari sono i figli nascituri del disponente	rigetto tesi ufficio - imposte in misura fissa	trasferimento al <i>trustee</i> . atto sottoposto a condizione sospensiva
Comm. Trib. Prov. Salerno	08/10/2010	465	non si evince	ipo-catastali in misura proporzionale	rigetto tesi ufficio - imposte in misura fissa	non si è in presenza di una effettiva ed attuale configurazione traslativa
Comm. Trib. Prov. Treviso	25/10/2010	108/9/10	<i>trust</i> di famiglia	6% imposta di donazione	rigetto tesi ufficio - imposta di registro in misura fissa	donazione sottoposta a condizione sospen- siva
Comm. Trib. Reg. Milano (v. sentenza appellata sopra n. 2)	26/10/2010	88/04/10	<i>trust</i> liquidatorio	8% imposta di donazione	rigetto tesi ufficio - imposta di registro in misura fissa	no vincolo di destinazione, manca l' <i>animus donandi</i> e l'arricchimento del <i>trustee</i> e dei beneficiari
Comm. Trib. Reg. Milano	26/10/2010	96/4/10	<i>trust</i> liquidatorio	8% imposta di donazio- ne	rigetto tesi ufficio - imposta di registro in misura fissa	no vincolo di destina- zione, manca l' <i>ani- mus donandi</i> e l'ar- ricchimento del <i>tru- stee</i> e dei beneficiari
Comm. Trib. Prov. Forlì	06/12/2010	196	<i>trust</i> di garanzia	8% imposta di donazione	dichiara estinzione del giudizio per cessata materia del contendere	difetto di legittimazione passiva in quanto l'avviso di liquidazione era stato

						notificato al disponente anziché al <i>Trust</i>
Comm. Trib. Prov. Perugia	26/01/2011	35/01/11	non si evince	ipo-catastali in misura proporzionale	rigetto tesi - imposte in misura fissa	aspettativa giuridica del beneficiario - condizione sospensiva
Comm. Trib. Reg. Bologna	04/02/2011	16	<i>trust</i> di garanzia	8% imposta di donazione	rigetto tesi - imposte in misura fissa	manca l' <i>animus donandi</i> e il trasferimento di ricchezza
Comm. Trib. Prov. Treviso	25/02/2011	14/01/2011	<i>trust</i> di famiglia autodichiarato	imposta registro e ipo-catastali in misura proporzionale	rigetto tesi - imposte in misura fissa	non si verifica alcun trasferimento / incremento di ricchezza, ma mera prenotazione di evento finale sospensivo e condizionante
Comm. Trib. Prov. Lodi	04/04/2011	60/2/11	<i>trust</i> liquidatorio	ipo-catastali in misura proporzionale	rigetto tesi - imposte in misura fissa	il <i>trust</i> ha finalità liquidatorie, il beneficiario ha solo una aspettativa giuridica e quindi un diritto sottoposto a condizione sospensiva
Comm. Trib. Prov. Torino	09/06/2011	70/13/11	<i>trust</i> di famiglia	registro e ipo-catastali in misura proporzionale	rigetto tesi - registro e ipocatastali in misura fissa	assenza di intento liberale nei confronti del <i>trustee</i> , piuttosto il <i>trust</i> è assimilabile al fondo patrimoniale
Comm. Trib. Reg. Roma-Latina	29/09/2011	709/39/11	non si evince	imposta registro 3% <i>ex</i> art. 9 tariffa d.P.R. 131/1986	rigetto tesi - imposta in misura fissa	assenza di accrescimento patrimoniale del <i>trustee</i> e del beneficiario

- formulario*      **FORMULARIO ENTI NON PROFIT E COOPERATIVE SOCIALI**  
di Enrico Capuano, Anna Lorusso, Giacomo Maestranzi, Laura Maino  
€ 38,00 • 442 pagine
- monografia*      **LE IMPRESE E I FINANZIAMENTI BANCARI – II edizione**  
di Renato Votta  
€ 26,00 • 180 pagine
- monografia*      **LE RITENUTE FISCALI ALLA FONTE**  
di Renzo Pravisano  
€ 31,00 • 282 pagine
- monografia*      **IL PROCESSO TRIBUTARIO**  
di Mario Tocci  
€ 27,00 • 212 pagine
- monografia*      **AMMINISTRATORI E SINDACI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI - II edizione**  
di Laura Biarella, Damiano Marinelli  
€ 28,00 • 250 pagine
- monografia*      **L'IMPRESA COOPERATIVA**  
Autori vari  
€ 27,00 • 250 pagine
- formulario*  
*commentato*      **CONTRATTI D'IMPRESA**  
di Damiano Marinelli, Patrizia Cipriano, Elisabetta Spigarelli  
€ 58,00 • 772 pagine
- monografia*      **REGIME DEI MINIMI, DEGLI EX-MINIMI E DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE**  
di Mauro Longo  
€ 31,00 • 312 pagine
- monografia*      **ELUSIONE FISCALE E ABUSO DEL DIRITTO**  
di Giovambattista Palumbo  
€ 29,00 • 266 pagine
- monografia*      **GUIDA AL CONTROLLO DI GESTIONE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**  
di Laura Broccardo  
€ 23,00 • 124 pagine
- monografia*      **GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER DOTTORI COMMERCIALISTI  
E REVISORI LEGALI – II edizione**  
di Teresa Aragno, Luciano De Angelis, Annalisa De Vivo, Giorgio Salerno  
€ 28,00 • 242 pagine

- monografia*      **LA GESTIONE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE NELL'ERA DEL CALCIO BUSINESS**  
di Nicola Corvacchiola, Giuseppe Febbo  
€ 27,00 • 226 pagine
- monografia*      **L'ACCERTAMENTO ESECUTIVO**  
di Luigi Quercia  
€ 23,00 • 118 pagine
- monografia*      **LA NUOVA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI**  
di Mauro Longo  
€ 25,00 • 172 pagine
- monografia*      **IL TRUST – Il edizione**  
di Fabio Ciani  
€ 29,00 • 292 pagine
- monografia*      **IL CAPITALE FISSO. Immobilizzazioni, patrimonio netto, fondi ammortamento  
e accantonamento, debiti a medio e lungo termine**  
di Renzo Pravisano  
€ 33,00 • 382 pagine
- monografia*      **L'EVOLUZIONE DELL'IMPRESA: NASCITA, SVILUPPO, MATURITÀ E DECLINO**  
di Giuseppe Ferrara  
€ 27,00 • 250 pagine
- monografia*      **NOTA INTEGRATIVA, RELAZIONE SULLA GESTIONE  
E GIUDIZI AL BILANCIO – Il edizione**  
di Massimo Cane, Fabrizio Bava  
€ 28,00 • 272 pagine
- monografia*      **IL FONDO PATRIMONIALE**  
di Damiano Marinelli, Graziana Iannoni  
€ 23,00 • 132 pagine
- monografia*      **DEBITI TRIBUTARI E MISURE CAUTELARI**  
di Giovambattista Palumbo  
€ 23,00 • 132 pagine
- monografia*      **ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**  
di Giovambattista Palumbo, Francesco Sisani  
€ 32,00 • 294 pagine